

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	86

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 85.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	118
AGRICOLTURA (XIII)	»	127
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	166
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	194

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Esame C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Esame C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, in via preliminare, illustra brevemente i contenuti del decreto legge all'esame, che interviene sulla disciplina della così detta *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali

dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In tale contesto, il decreto legge innova profondamente l'assetto normativo previgente, che disciplinava l'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici; il provvedimento in esame invece non subordina più l'esercizio dei poteri speciali alla partecipazione azionaria pubblica, ma ad un requisito di natura oggettiva, rappresentato dai settori e dalle attività di intervento degli operatori economici. Da ciò deriva che i poteri speciali possono essere esercitati sulle società, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti indicati nel provvedimento (difesa e sicurezza nazionale, nonché nei settori definiti dal provvedimento di rilevanza strategica).

In proposito, ricorda altresì come la normativa italiana sulla *golden share* sia stata oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10

giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali. Fa quindi presente che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea contro l'Italia. Tale ricorso non risulta però ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte. A tali esigenze risponde quindi il decreto-legge all'esame.

Venendo quindi ad illustrare alcuni aspetti che più direttamente investono la competenza del Comitato, fa presente che il provvedimento si connota per l'introduzione di due discipline parallele in materia di esercizio dei poteri speciali – distinte ma per moltissimi versi analoghe – rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, cui conseguono evidenti problemi di simmetria tra le due discipline.

Si sofferma quindi sulla questione, della quale si dà diffusamente conto nella proposta di parere che intende presentare, che concerne l'uso delle fonti del diritto e la corretta individuazione degli ambiti di competenza dei diversi strumenti normativi.

La problematica si pone, infatti, in ragione del fatto che il decreto legge prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali appaiono riconducibili, in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle rispettive procedure di adozione, a tre diverse tipologie. Alla prima tipologia devono essere ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deputati all'individuazione delle attività di rilevanza strategica; alla seconda tipologia vanno invece ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui si prevede l'adozione al fine di esercitare i poteri speciali, mentre alla terza tipologia sono ascrivibili i decreti del Presidente del Con-

siglio dei ministri ai quali è demandata la definizione delle disposizioni attuative degli articoli 1 e 2 del decreto legge. In relazione a tali decreti, rileva che quelli ascrivibili alla seconda tipologia (esercizio dei poteri speciali) sono certamente atti a contenuto politico: la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è dunque certamente coerente con il contenuto dell'atto; altrettanto non può invece dirsi in relazione ai decreti riconducibili alla prima ed alla terza categoria, i quali si presentano come atti a contenuto normativo. In questi due casi, dunque, lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conseguentemente appropriato, dovendosi riconoscere a tali atti, invece, la natura di fonte secondaria del diritto. In luogo del suddetto strumento dovrebbe essere dunque correttamente prevista l'adozione di regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Dà quindi conto di taluni difetti di coordinamento interno al testo nonché di alcune carenze nella formulazione. A tale ultimo proposito, desidera in particolare segnalare la presenza, all'articolo 2, dell'aggettivo sostantivato « attivi », che, a quanto gli risulta, non ha precedentemente formato oggetto di una definizione a livello legislativo e che sembrerebbe essere una traduzione forse approssimativa dell'inglese *asset*. La questione, a suo avviso, potrebbe formare oggetto di un approfondimento presso le Commissioni di merito.

Da ultimo, fa presente che il decreto legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Procedo quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5025 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto omogeneo, essendo volto a regolare i po-

teri speciali esercitabili dall'Esecutivo in società che operano nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, procedendo contestualmente a coordinare la disciplina introdotta con il previgente quadro normativo;

non appare tuttavia conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, all'articolo 3, rubricato *Abrogazioni e norme generali e transitorie*, della disposizione di cui al comma 1, che integra, invece, la disciplina sostanziale contenuta agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 6;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, nel modificare profondamente la configurazione dei poteri speciali spettanti allo Stato nonché l'individuazione degli stessi soggetti in relazione ai quali tali poteri vengono esercitati (nel quadro normativo previgente l'azionista pubblico esercitava infatti i poteri speciali sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione; il decreto legge disciplina invece l'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato sulle società operanti negli ambiti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori definiti all'articolo 2 di rilevanza strategica), non sempre procede ad una compiuta abrogazione della normativa incompatibile con la disciplina introdotta; infatti, all'articolo 3, mentre il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 dispongono la cessazione dell'efficacia di altre disposizioni, le quali, conseguentemente, non vengono formalmente abrogate; inoltre, l'articolo 3 non procede ad una completa ricognizione delle norme da abrogare: esso non interviene infatti sugli articoli 3 (possibilità di inserire altre clausole statutarie speciali nello statuto delle società operanti nel settore dei servizi pubblici, delle banche e delle imprese di assicurazione controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici) e 4 (introduzione di una ulteriore

clausola, con la quale si stabilisce che l'elezione degli amministratori abbia luogo mediante voto di lista, in connessione con la clausola relativa al limite del possesso azionario) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, nonché sulle ulteriori norme contenute nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) volte a completare la disciplina sulla *golden share* di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, che forma invece oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge in esame; peraltro, anche la formula abrogativa contenuta all'articolo 3, comma 2 (che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1), determina taluni problemi applicativi, non risultando, tra l'altro, chiaro cosa si intenda quando ci si riferisce al « primo dei decreti »: dal tenore letterale della disposizione, infatti, sembrerebbe evincersi che per rendere operativa l'abrogazione sia sufficiente definire le attività di rilevanza strategica in uno solo dei due settori disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 1 (difesa e sicurezza nazionale) e dall'articolo 2 (energia, trasporti e telecomunicazioni);

il provvedimento contiene alcune disposizioni di principio formulate in modo da apparire prive di portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, il comma 3, alinea, menziona, ai fini della valutazione da parte del Governo della minaccia effettiva di grave pregiudizio che giustifica l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il « rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza », mentre, all'articolo 2, il comma 7, alinea, primo periodo, in relazione all'esercizio dei poteri speciali nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, prevede che i suddetti poteri debbano essere « esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori », ancorché il medesimo comma definisca poi i criteri che, per lo stesso fine, il Governo è tenuto a considerare;

il decreto-legge, agli articoli 1, comma 4, secondo periodo, e 2, comma 4, secondo periodo – laddove dispone che la notifica dell’informativa completa da parte dell’impresa che intenda adottare una delibera o un atto rilevante ai fini dell’esercizio del potere di veto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non determina alcun obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell’articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – deroga implicitamente al summenzionato articolo 114;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 – in materia di poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni – prevede l’adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali appaiono riconducibili, in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle rispettive procedure di adozione – a tre diverse tipologie: alla prima tipologia appaiono riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, da adottare su proposta dei Ministri di settore e da aggiornare ogni tre anni, volti ad individuare – rispettivamente – « le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale » e « le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni »; alla seconda tipologia vanno invece ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, commi 3 e 6, da adottare « su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri » al fine di esercitare i poteri speciali; alla terza tipologia sono infine riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 8, e all’articolo 2, comma 9, da adottare su proposta dei Ministri di settore e, nel caso dell’articolo 2, « sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti », ai quali

è demandata la definizione delle disposizioni attuative degli articoli in questione; in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riconducibili alla prima e alla terza tipologia, da un lato, sembrerebbe opportuno evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni (attuazione delle disposizioni in questione e individuazione delle attività strategiche); dall’altro, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, demandare ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – che non agevola né la lettura né la comprensione del testo – consistente nell’introduzione di due distinte ma per moltissimi versi analoghe discipline dei poteri speciali, rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (si vedano l’articolo 1 e l’articolo 3, comma 3) e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (si vedano l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 4), che determina la duplicazione di numerose disposizioni, tra le quali intercorrono lievi differenze, la cui *ratio* non sempre appare chiara; ad esempio, all’articolo 3, mentre il comma 3 prevede, in materia di difesa e sicurezza nazionale, la cessazione dell’efficacia delle « *clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali* », il comma 4, in materia di energia, trasporti e telecomunicazioni, dispone la cessazione di efficacia delle « *clausole in*

materia di poteri speciali presenti negli statuti societari »;

in relazione alla formulazione del testo, il decreto-legge utilizza talune locuzioni delle quali non appare chiara la portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, comma 1, alinea, e al comma 3, lettera a), è presente un riferimento, nell'ambito delle attività strategiche, alle « attività strategiche chiave »; all'articolo 1, il comma 4 prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la « revoca della relativa autorizzazione », senza che sia precisato a quale autorizzazione ci si intenda riferire, mentre l'articolo 2 si riferisce ai « poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni », non risultando chiaro cosa si intenda con l'aggettivo sostantivato « attivi »;

in relazione al coordinamento interno del testo, il decreto legge, all'articolo 3, comma 1 – laddove dispone che l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di « partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1 » possa avvenire soltanto a condizioni di reciprocità – da un lato reca una disposizione che dovrebbe essere più opportunamente collocata nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2, dei quali integra la disciplina sostanziale e, dall'altro, laddove richiama, ai fini della definizione di « soggetto esterno all'Unione europea », il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), contiene un riferimento interno inesatto, posto che tale ultima disposizione si riferisce invece a « un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati »;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, che dispone che l'AIR non

venga effettuata, tra l'altro, in relazione agli « atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, commi 1 e 8, e all'articolo 2, commi 1 e 9, sia verificata la congruità delle disposizioni ivi contenute, laddove prevedono l'adozione, in relazione ad entrambi i settori considerati dal decreto legge, sia di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti all'individuazione delle attività strategiche, che di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri cui vengono demandati compiti di attuazione delle norme, anche al fine di evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni;

siano comunque riformulate le disposizioni contenute ai predetti articoli, nel senso di sostituire, per l'adozione della normativa ivi prevista, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con la previsione di regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 2 – che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1 – sia precisato cosa si intenda quando ci si riferisce al « primo dei decreti », chiarendo, in particolare, se, ai fini dell'abrogazione della normativa vigente, si ritenga sufficiente – come recita la lettera del testo – che vengano definite (mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) le attività di rilevanza

strategica anche in uno solo dei due settori indicati agli articoli 1 e 2; a tal fine si valuti quindi se non sia opportuno subordinare l'operatività dell'abrogazione all'adozione contestuale dei provvedimenti riguardanti i due settori;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si valuti l'inserimento dell'abrogazione, accanto a quella già prevista del citato articolo 2, anche degli articoli 3 e 4 del decreto legge n. 332 del 1994, delle disposizioni contenute ai commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2004, come modificato dal successivo decreto in data 20 maggio 2010;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, si sopprima quanto disposto dal comma 1, inserendo la clausola di reciprocità ivi contenuta per l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di « *partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1* » nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2; in subordine, si proceda quanto meno a sopprimere l'inciso con il quale, ai fini della definizione di « *soggetto esterno all'Unione europea* », si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), tenuto conto che tale disposizione si riferisce invece genericamente a « *un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati* ».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 7, alinea, primo periodo, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere le enunciazioni di principio indicate in premessa;

al fine di coordinare le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2 – che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1 – con quelle contenute agli articoli 1, comma 8, ultimo periodo, e all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo, che individuano il regime transitorio da applicare nelle more dell'adozione dei decreti recanti attuazione dei suddetti articoli, si dovrebbe esplicitare la sequenza dei due adempimenti (definizione delle attività di rilevanza strategica e attuazione), previsti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, da un lato, e all'articolo 1, comma 8 e all'articolo 2, comma 9, dall'altro, specificando, in particolare, che i decreti di individuazione delle attività, da cui discende l'abrogazione della disciplina previgente, debbano necessariamente precedere i decreti di attuazione, nelle more della cui adozione si applica il regime transitorio;

all'articolo 3, commi 3 e 4, si dovrebbe disporre l'abrogazione delle disposizioni normative ivi indicate per le quali si prevede invece la cessazione di efficacia;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4, che prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la « *revoca della relativa autorizzazione* », si dovrebbe precisare a quale autorizzazione ci si intenda riferire;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, si dovrebbe valutare l'opportunità di uniformare la formulazione delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4, nella parte in cui si riferiscono alla cessazione di efficacia delle clausole statutarie predisposte in attuazione della previgente normativa in materia di poteri speciali. »

Doris LO MORO, *presidente*, nel concordare con la proposta di parere formu-

lata dal relatore, auspica che le Commissioni di merito – tenuto anche conto che il decreto è all'esame della Camera dei deputati in prima lettura – possano recepire le condizioni ivi contenute. Quanto invece alla questione lessicale, posta dal relatore in relazione all'uso del termine « attivi » del quale non appare chiara la portata normativa, e della quale si dà conto nella sola premessa del parere, si chiede se non sia opportuno renderla oggetto di uno specifico rilievo nella parte dispositiva del parere.

Lino DUILIO, condividendo anch'egli la proposta di parere formulata dal relatore, interviene in relazione alla questione linguistica concernente l'uso del termine « attivi ». A suo avviso, infatti, il significato del termine in questione non appare di difficile comprensione, in quanto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 si ricava agevolmente che per « attivi » si intendono le reti e gli impianti ritenuti di rilevanza strategica nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò che invece a suo avviso va rimarcato è la disomogeneità nella formulazione degli articoli 1, che si riferisce alle attività, e 2 che, allo stesso riguardo, usa invece il termine « attivi ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare il Comitato per gli approfondimenti condotti e gli spunti di riflessione proposti, si associa alle considerazioni del relatore in merito alla natura non certo semplice, sul piano tecnico, della disciplina all'esame, che riveste al contempo tratti di particolare delicatezza, essendo destinata ad interagire con gli assetti complessivi del sistema economico nazionale. Sono queste le ragioni per cui il Governo non può non condividere l'indicazione di un accurato e meditato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, al fine di ricercare e individuare ogni possibile soluzione migliorativa del testo, riducendo al minimo i dubbi interpretativi intorno a una disciplina chiamata a dimostrare la propria efficacia regolatoria eminentemente in relazione a

fattispecie future. In tale ottica evidenzia come la gran parte dei rilievi prospettati dal relatore gli appaiano condivisibili, anche se – per quanto in particolare concerne l'indicazione volta a ricondurre i previsti decreti del Presidente del Consiglio nell'ambito formale dei regolamenti governativi – segnala l'esigenza di una ulteriore riflessione in merito a tale aspetto, tenendo a mente che il sistema deve poter disporre dei necessari margini di flessibilità.

Venendo poi alla questione lessicale introdotta dagli onorevoli Zaccaria, Lo Moro e Duilio, pur escludendo che le proprie considerazioni possano avere valore dirimente della stessa, fa tuttavia presente che le parole « attivi strategici » non sembrano poter coincidere con la nozione di *asset*, atteso che quest'ultima prende a riferimento il mero valore economico di una certa attività. Ciò che piuttosto assume rilevanza in questo caso è il legame diretto che viene ad instaurarsi tra una attività o un bene strumentale e gli interessi strategici da tutelare. Ciò che il legislatore con la suddetta definizione normativa ha cercato di inquadrare non è quindi una qualificazione meramente economica ma qualcosa di più complesso. Condivide in ogni caso l'esigenza prospettata dal Comitato di un ulteriore approfondimento nelle sedi di merito.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, replicando al rappresentante del Governo, intende sottolineare come la delicatezza della materia disciplinata dal decreto legge richieda estremo rigore nell'assegnare agli atti di cui si prevede l'adozione un contenuto che sia congruo rispetto alla loro natura. Ad alcuni degli atti in questione è infatti demandato il compito di individuare gli ambiti nei quali lo Stato può esercitare i poteri speciali, finendo di fatto per incidere sulla stessa libertà d'impresa: è quindi importante che la forma propria degli atti a contenuto politico non sia indebitamente estesa anche agli atti di natura secondaria e, quindi, a contenuto normativo. Peraltro, l'unico aggravio procedurale che si determinerebbe ove si

prevedesse l'adozione di fonti secondarie del diritto in luogo di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarebbe rappresentato dal parere del Consiglio di Stato.

Quanto invece alla questione lessicale sulla quale il Comitato sta dibattendo, ritiene che, anche alla luce delle considerazioni del sottosegretario Polillo, sia sufficiente che la stessa sia prospettata nella sola premessa del parere, fermo restando che l'uso di neologismi nei testi legislativi può dar adito a dubbi interpretativi.

Dopo che Lino DUILIO ha precisato che il termine in questione, inteso come cespite di attività è comunque entrato nel linguaggio comune e che quindi esso, pur

non essendo un termine giuridico, ha tuttavia una dimensione sociologica propria, Deodato SCANDEREBECH fa presente come, anche alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, sia condivisibile l'impostazione seguita dal relatore, laddove ha ritenuto di dare conto della questione interpretativa in oggetto nella sola premessa del parere: la complessità del concetto sotteso al termine in questione non avrebbe infatti consentito l'individuazione di un sinonimo da suggerire alle Commissioni di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (*Esame e rinvio*) 11

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame introduce modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, che disciplina i contratti cosiddetti segretati o riservati: un istituto del quale, come segnalato dalla Corte dei

conti, si riscontra un utilizzo eccessivo e spesso ingiustificato.

Avverte quindi che, in considerazione degli aspetti di competenza della I Commissione, la relazione che svolgerà sarà concentrata sulla novella introdotta al citato articolo 17 con la lettera *b*) dell'articolo 1, in tema di controllo preventivo della Corte dei conti sui contratti delle amministrazioni statali, e sull'articolo 2 relativo all'entrata in vigore.

La specificità della disciplina del citato articolo 17 va essenzialmente ascritta alla sua natura derogatoria rispetto ad alcuni profili, peraltro essenziali, delle disposizioni che riguardano i contratti di amministrazioni ed enti utenti per lavori, opere, servizi e forniture.

I profili di deroga riguardano sostanzialmente due aspetti: da una parte, le regole in tema di svolgimento delle gare e quindi i profili della concorrenza e della *par condicio* ai fini della conclusione dei contratti, nonché di pubblicità dei medesimi; dall'altra parte, la materia della vigilanza e del controllo, in quanto i contratti segretati sono sottratti alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nonché al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Le modifiche previste dalla proposta di legge in esame, con il metodo della novellazione del citato articolo 17, attengono ad entrambi gli aspetti derogatori sopra evidenziati, i quali vengono entrambi circoscritti in quanto ai fini di tali contratti viene prevista la sussistenza del requisito dell'indifferibilità e urgenza e viene introdotto, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, al comma 5 prevede che i contratti posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, che si pronuncia anche sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione e che dà conto di tale attività di controllo presentando una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale controllo ha consentito di evidenziare numerose delle questioni segnalate nelle relazioni presentate dalla Corte dei conti al Parlamento.

Da ultimo, in particolare, il 22 novembre 2010 la Corte dei conti ha presentato alle Camere la relazione sui contratti riferiti al periodo 2005-2007, che le Commissioni I e VIII hanno approfonditamente esaminato, giungendo, nella seduta del 2 agosto 2011, ad approvare la risoluzione (8-00146). Dalla risoluzione emergono le valutazioni della Corte dei conti, che, per la maggior parte degli atti esaminati, ha segnalato la genericità della dichiarazione di segretezza, il ricorso in via generalizzata alla segretezza, la mancanza o genericità delle motivazioni del ricorso alla procedura stessa, le irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza e, sotto il profilo contabile; stipula del contratto).

La relazione della Corte dei conti cui si riferisce la citata risoluzione rileva anche

una lacuna normativa in merito al soggetto legittimato a decidere la procedura di segretezza, facendo emergere la sua propensione per la dottrina che attribuisce tale competenza al Ministro, e non ai dirigenti generali, ed evidenziando che la potestà regolamentare delle amministrazioni in questa materia non è libera, ma circoscritta, nella individuazione dei casi in cui sono necessarie misure speciali di segretezza e sicurezza.

Tale propensione emerge anche dalla consolidata giurisprudenza della Sezione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che ha costantemente manifestato l'orientamento secondo il quale i decreti di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 appartengono alla competenza dell'autorità politica.

Sul punto è però intervenuto l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che ha stabilito – con il dichiarato scopo di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa – che i provvedimenti di segretezza, di cui all'articolo 17, comma 2, del codice dei contratti pubblici rientrano nella competenza dei dirigenti generali. Tuttavia sulle disposizioni del citato articolo 8 vengono manifestate perplessità anche nella relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n.15 del 2011 trasmessa alle Camere il 7 dicembre 2011, in cui si osserva che sarebbe congruo che le valutazioni « connesse ad interessi alla sicurezza nazionale » fossero effettuate dalla direzione politica competente.

La risoluzione approvata il 2 agosto scorso ha impegnato il Governo a un controllo sugli appalti in corso per i quali era stata disposta la procedura di segretezza; a fornire le opportune informazioni al Parlamento; a circoscrivere il più possibile il ricorso alla segretezza anche dal punto di vista dei profili soggettivi, garantendone la trasparenza; a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatrici degli appalti, promuovendo l'adozione di norme di im-

mediata applicabilità e ipotizzando meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.

Con la relazione allegata alla delibera n.15 del 2011, trasmessa alle Camere il 7 dicembre 2011, la Corte ha rilevato che le esigenze di segretezza o riservatezza, che legittimano all'adozione di procedure contrattuali derogatorie rispetto ai principi generali, devono essere sempre riscontrabili, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell'opera, in quanto opere, servizi e forniture « secretati » non sfuggono alle regole generali, specie in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate ed alla copertura finanziaria dei relativi atti.

A questo proposito la suddetta relazione evidenzia l'opportunità che anche le opere segretate siano oggetto di puntuale programmazione da parte delle amministrazioni, che deve essere chiara e trasparente « anche per permettere il riscontro da parte del Parlamento delle realizzazioni effettivamente compiute per la rimodulazione dei programmi di bilancio »: considerazioni, queste, che conducono la Corte a concludere che « anche per le opere segretate dovrebbe, pertanto, farsi luogo alla loro individuazione con le modalità sopra descritte, dal momento che la nuova conformazione del bilancio dello Stato per 'missioni' e 'programmi' presuppone che sia la stessa legge di bilancio a rappresentare la sede di copertura finanziaria dei programmi fattibili ».

Con riferimento alla natura derogatoria della disciplina dei contratti secretati o riservati la Corte dei conti ha spesso evidenziato l'esigenza di rispetto di un principio di trasparenza. Il monitoraggio del rispetto di tale principio può essere facilitato, ad avviso della Corte, dalla corretta applicazione della vigente normativa in tema di codice unico di progetto di cui alla legge n. 3 del 2003 e alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.

Il rilievo delle questioni che emergono dalle relazioni della Corte dei conti consente di evidenziare la portata della novella introdotta dalla lett. b) dell'articolo 1

della proposta in esame, con la quale il comma 7 (*rectius* 5) dell'articolo 17 viene sostituito dalla previsione per la quale i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della stessa Corte, che si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretezza, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

La novella è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 1, lett. g)). Tutti i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal loro ricevimento (articolo 3, comma 2).

Quanto all'oggetto del controllo che viene introdotto, forse è opportuno, da un lato, prevedere, in conformità alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994, che esso si eserciti sugli atti amministrativi che riguardano i contratti in questione; dall'altro estenderlo agli atti amministrativi che contengono le delibere a contrattare, comprendendo quindi anche le motivazioni della segretezza.

Sul punto, infatti, va ricordato l'indirizzo della Corte dei conti in merito all'esigenza di motivazione dei provvedimenti di segretezza: essa non deve essere generica ma deve recare « una adeguata ponderazione con riferimento alle specifiche circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogatorio » in quanto « la necessità della segretezza o riservatezza che conducono all'adozione di procedure contrattuali in deroga al principio della concorrenza e della parità contrattuale, deve trovare effettivo riscontro, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell'opera ».

Inoltre, la novella introduce una nuova ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo. Tale disposizione stabilisce un termine omogeneo per il controllo preventivo e per quello successivo, ma riconduce l'effetto di assenso, in caso di mancanza di pronuncia nel termine, solo alla fattispecie di controllo preventivo, per la quale l'ordinamento già prevede fattispecie analoghe, ma connesse a termini di differente durata.

Va segnalato che, allo scopo di accelerare il procedimento di controllo della Corte dei conti, l'articolo 27 della legge n. 340 del 2000 ha introdotto, in via generale, una fattispecie di silenzio-assenso, stabilendo che gli atti trasmessi per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo. Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 ha aggiunto la previsione per cui, in relazione ai provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio in situazioni di emergenza, il termine di sessanta giorni è ridotto a complessivi sette giorni e, in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Quindi la normativa vigente già prevede sia una fattispecie di carattere generale in relazione ad un termine di 60 giorni (articolo 27 della legge n. 340 del 2000 già citato), sia una fattispecie specifica connessa a situazioni di emergenza con termine ridotto (articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010): perciò, il comma che si introduce nell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici sembra prevedere un'ulteriore specifica fattispecie, derogatoria quanto alla durata del termine, rispetto a quella generale.

Infine l'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conclude sottolineando come sia giunto forse il momento di chiarire che, quando

si tratta semplicemente di costruire edifici pubblici, non è possibile ricorrere alla secretazione dei contratti e delle procedure, superando quindi la nozione di opera edilizia soggetta a garanzie di sicurezza, che costituisce un'anomalia solo italiana.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, preliminarmente esprime un ringraziamento al collega Bragantini che, con la presentazione della proposta di legge in titolo, ha consentito al Parlamento di affrontare le questioni oggi in discussione.

Nell'associarsi, inoltre, a quanto detto dal collega Mantini, con particolare riferimento alla necessità di prevedere anche in questa materia un controllo preventivo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, ritiene opportuno aggiungere alcune considerazioni più strettamente connesse alla materia degli appalti pubblici e all'esigenza, che è alla base della proposta di legge in esame, di garantire non solo maggiore trasparenza, ma anche la certezza dei tempi di realizzazione delle opere, poiché la maggiore trasparenza non deve incidere sui tempi dell'esecuzione dei contratti. Questo, a suo avviso, è il senso dell'esplicita previsione del silenzio assenso per la pronuncia del controllo preventivo da parte della Corte dei conti in 45 giorni. A tale proposito invita a considerare l'ipotesi di usare la locuzione secondo cui « gli atti diventano esecutivi, in ogni caso, trascorsi 45 giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Corte dei conti » per uniformità alle analoghe disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 340/2000.

Senza dubbio, dall'applicazione delle disposizioni proposte si attende un'altrettanto sostanziale riduzione dei costi derivanti dalla mancata programmazione degli interventi, dai ritardi nell'esecuzione dei lavori, dalle troppo frequenti varianti e perizie suppletive approvate in corso d'opera, in tutti i casi di appalti secretati. A questo scopo, vale a dire alla riduzione dei tempi e dei costi di realizzazione delle

opere, dunque, è diretta la disposizione contenuta nell'articolo 1, lettera a), della proposta di legge in esame che, modificando il comma 4 dell'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, reintroduce, quale condizione per l'esperimento della gara informale e per l'applicazione delle norme derogatorie, il requisito di indifferibilità e di urgenza dei lavori, servizi e forniture oggetto del contratto, già a suo tempo previsto dall'articolo 33 della « legge Merloni » (legge n. 109 del 1994). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge « reintroduce il criterio dei requisiti di indifferibilità e urgenza, non ai fini della dichiarazione di segretezza, bensì ai fini dell'esperimento della gara informale » intendendo pertanto limitare il ricorso a tale modalità di affidamento « allo scopo di evitare il più possibile modifiche successive del progetto iniziale e perizie di varianti suppletive che alzano il costo degli appalti ».

Ciò premesso, ritiene opportuno differire al prosieguo dei lavori istruttori il necessario approfondimento e l'eventuale predisposizione di proposte migliorative del testo oggi all'attenzione delle Commissioni, anche con riferimento agli ulteriori profili che attengono, come bene evidenziato anche nella documentazione predisposta dagli uffici: alle deroghe alla disciplina generale in materia di appalti pubblici posta a tutela dei principi di pubblicità delle procedure, di concorrenza e di *par condicio* contrattuale fra le imprese; all'opportunità che anche le opere segrete siano oggetto di programmazione da parte delle amministrazioni pubbliche; all'opportunità, infine, che anche in questa materia siano posti in essere quelle specifiche disposizioni previste dalla disciplina generale in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea, quindi, che troppo spesso il ricorso alle procedure di segretezza ha avuto lo scopo di superare la disciplina ordinaria degli appalti, anche per le note difficoltà e le lungaggini amministrative che si riscon-

trano nell'approvazione e aggiudicazione dei lavori, come è il caso per certi versi analogo delle deroghe alla normativa sugli appalti pubblici di cui si è avvalsa negli anni scorsi la Protezione civile allo scopo di poter effettuare gli indispensabili interventi necessari a fronteggiare le situazioni di emergenza dovute al verificarsi di calamità naturali. Ritiene, per questo, che se davvero si vuole limitare il più possibile il ricorso alle normative derogatorie della disciplina sugli appalti, la soluzione reale stia nella semplificazione delle procedure per gli appalti di lavori, servizi e forniture di minore entità (che in realtà rappresentano la maggioranza delle situazioni che di solito si verificano) e che il ricorso alle procedure straordinarie si eviti solo attraverso la corretta semplificazione del regime ordinario.

Il sottosegretario Guido IMPROTA dichiara che il Governo condivide in linea di principio gli obiettivi della proposta di legge in titolo.

Ritiene, tuttavia, che la proposta reintroduzione del requisito dell'indifferibilità e urgenza non sia del tutto in linea con il contenuto del testo vigente dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici né del tutto funzionale al conseguimento dell'obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso alla segretezza e alle conseguenti procedure contrattuali derogatorie rispetto ai principi generali in materia di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Aggiunge, peraltro, che una possibile linea di intervento potrebbe essere tracciata prendendo in considerazione quanto riferito dal deputato Mantini in ordine alla problematica della programmazione degli interventi, approfondendo il concetto di eccezionalità (nel senso di mancata programmazione) dell'opera da realizzare piuttosto che quello di indifferibilità e urgenza della realizzazione dell'opera.

Conclude, quindi, ribadendo la piena disponibilità del Governo ad approfondire, con spirito costruttivo, tutti gli aspetti e le problematiche che emergeranno nel corso dell'esame della proposta di legge in titolo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda che la proposta di legge in esame trae spunto dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione delle opere secretate nel periodo 2005-2007, di cui è stato dato annuncio in Assemblea il 24 novembre 2010. Dalla relazione in questione emerge in modo chiaro la necessità di introdurre norme più stringenti su questa materia, in modo da permettere il ricorso a procedure derogatorie rispetto a quelle normalmente previste dal codice

degli appalti solo in casi di effettiva necessità e comunque il più possibile limitati. Auspica pertanto che il provvedimento possa avere un *iter* il più celere possibile.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	17
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento alla richiesta, avanzata dal gruppo dell'Italia dei Valori nella seduta del 22 marzo, di abbinare al disegno di legge in esame, la proposta di legge Borghesi ed altri n. 4300, recante disposizioni concernenti la disciplina degli investimenti esteri in Italia, osserva come, a prescindere dalle problematiche concernenti la possibilità di effettuare abbinamenti a disegni di legge di conversione di decreti – legge, la proposta di legge a prima firma del deputato Borghesi sia assegnata, in sede referente, alla X Commissione, e non sarebbe, quindi, materialmente possibile procedere a tale abbinamento.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO preliminarmente si scusa con le presidenze e con i componenti delle Commissioni per il ritardo con il quale è intervenuto ai lavori delle Commissioni riunite, in ragione di concomitanti impegni.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, nel rispondere alle osservazioni

formulate nel corso della seduta del 22 marzo scorso, fa presente, in primo luogo, che il decreto-legge in esame nasce certamente come risposta del Governo alla procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea, in riferimento alle norme contenute nel decreto-legge n. 332 del 1994. Ricorda peraltro che, a fronte del cambio di Governo, il 24 novembre 2011 la Commissione europea, nel decidere il ricorso alla Corte di giustizia deliberò una temporanea sospensione del deposito del ricorso, per dare la possibilità al nuovo Governo di compiere un passo in direzione della modifica della normativa contestata. Segnala, peraltro, come, se l'obiettivo di fronteggiare la procedura d'infrazione è stata la molla che ha portato all'approvazione dell'attuale decreto-legge, il suo contenuto non risponda unicamente alla finalità di chiudere tale procedura, ma ha l'ambizione di fornire una regolazione strutturale dei poteri speciali del Governo a tutela di interessi preminenti dello Stato in taluni settori strategici essenziali. Quanto al contenuto del provvedimento, fa presente che il testo è stato costruito ispirandosi ai principi desumibili da una giurisprudenza ormai copiosa della Corte di giustizia europea su questa materia. Il Governo pensa quindi che le soluzioni che il decreto-legge fa proprie in materia di poteri speciali trovino un fondamento solido in quella giurisprudenza e che la loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea possa essere certamente difesa con la Commissione.

Ricorda, quindi, che è stato richiesto un chiarimento in merito al rapporto tra l'evoluzione delle formule giuridiche utilizzate, con il passaggio dalla nozione di «pregiudizio ad interessi vitali dello Stato» a quelle, contenute nel decreto-legge in esame di «interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale» e di «rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e la nella normativa dell'Unione europea. Al riguardo, rileva preliminarmente come il decreto-legge in oggetto contenga una riforma complessiva che,

superando la cosiddetta *golden share*, disciplina i poteri speciali nei settori strategici. Fa presente che la nuova disciplina, non facendo più diretto riferimento alle società partecipate, è imperniata sul ruolo determinante di specifici *assets* strategici ed essenziali alla difesa e alla sicurezza nazionale, nonché alla sicurezza, integrità e continuità delle attività strategiche individuate nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La normativa, nel rispetto dei principi di libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento, prevede che, nel settore della difesa e della sicurezza nazionale – in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale – e nei settori dell'energia, trasporti e comunicazioni – in casi eccezionali di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici rilevanti – è possibile avviare un procedimento istruttorio amministrativo incentrato su specifici principi e predeterminati criteri individuati in particolare dall'articolo 1, commi 2 e 3, per il settore difesa e sicurezza nazionale e dall'articolo 2, comma 7, per gli altri settori. Il procedimento è volto a stabilire, in un quadro rigoroso di criteri e tempi predeterminati e di garanzie procedurali per le parti interessate, l'effettiva esistenza di cause di pregiudizio per le fondamentali esigenze di difesa e sicurezza nazionale, dell'integrità delle reti e delle attività strategiche individuate. Fa presente che, di conseguenza, diversamente dalla precedente disciplina abrogata, le esigenze di trasparenza, prevedibilità e certezza nei confronti degli investitori vengono ad essere assicurate non solo dall'eccezionalità dell'intervento, ma anche dal fatto che l'eventuale istruttoria s'inscrive in un rigoroso quadro procedimentale idoneo a garantire che i soggetti interessati e i potenziali acquirenti abbiano precisa conoscenza *ex ante* delle informazioni e degli adempimenti richiesti, sappiano entro quali tempi, brevi e perentori, si svolge il procedimento di verifica, ivi incluse le fasi endoprocedimentali, come la richiesta di informazioni, nonché abbiano certezza che nei termini

predetti sia adottato un eventuale provvedimento di esercizio dei poteri speciali puntualmente istruito e motivato e soggetto ovviamente a controllo giurisdizionale, ovvero si formi silenzio-assenso. Ritiene, pertanto, che la vera evoluzione della disciplina del decreto-legge non sia riferita alle nuove formule giuridiche sopra richiamate, ma al fatto che le stesse trovino esplicazione e operatività nel complesso quadro normativo sopra accennato.

In risposta alla domanda su quali orientamenti il Governo abbia maturato sulla definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali previsti nel decreto-legge, fa presente che i criteri in questione sono indicati espressamente all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 7, rispettivamente per il settore della difesa e sicurezza nazionale e per gli altri settori strategici. Fa presente, pertanto, che il Governo, in caso di ricorso all'esercizio dei poteri speciali, dovrà valutare, nel caso specifico, la minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici sulla base dei predetti criteri ed eventualmente assumere provvedimenti motivati, che — come evidenziato — s'iscrivono in un rigoroso procedimento e sono impugnabili in sede giurisdizionale. Fa peraltro presente, in proposito, che le vigenti normative tedesca, francese e belga in materia prevedono poteri discrezionali non sempre ancorati a criteri dettagliati.

In risposta alla domanda relativa alla clausola di reciprocità contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge e all'eventualità che essa possa collidere con le norme in materia contenute in singoli trattati bilaterali stipulati dall'Italia con Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, rileva come la clausola di reciprocità sia motivata dalla volontà di reagire a legislazioni di Stati terzi che prevedono una chiusura rigida rispetto ad acquisizioni di partecipazioni societarie in loro imprese nazionali da parte di investitori europei. Fa presente, altresì, che la clausola di reciprocità potrebbe ovviamente operare solo nella misura in cui essa non confligga con una norma dell'ordinamento dell'Unione europea

contenuta, ad esempio, in un accordo bilaterale dell'Unione con quel determinato Stato terzo, o in un accordo bilaterale dell'Italia con quello stesso Stato. Osserva, inoltre, che la clausola di reciprocità, in quanto tale, mira a tutelare non necessariamente un interesse essenziale dell'Italia, dato che potrebbe affermarsi come la sussistenza di tale interesse nel caso concreto non possa di per sé dipendere dall'assetto della legislazione di un altro Stato in materia di investimenti esteri. Ritiene tuttavia che la chiusura di tale Stato rispetto a investimenti italiani o europei possa essere legittimamente considerata come un indizio forte di ostilità di quello Stato rispetto agli interessi essenziali italiani da tutelare.

In risposta alla domanda circa l'articolo 3, comma 2, volta a chiarire se l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, mantenga in vigore le altre norme, recate dall'articolo 4 della legge finanziaria 2004, che contemplavano la disciplina sui poteri speciali del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, fa presente che l'espressa abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 dovrebbe determinare l'automatica caducazione delle norme derivate, tra cui i commi 228, 229, 230 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 che disciplinano le procedure di eliminazione delle clausole statutarie di attribuzione dei poteri speciali in base al citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché i criteri per l'esercizio degli stessi poteri. Ritiene, pertanto, che non sia necessario prevedere l'abrogazione espressa di queste ultime disposizioni.

Rispondendo, quindi, alla domanda relativa ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge, che fanno cessare l'efficacia dei provvedimenti attributivi dei poteri speciali relativi alle società Finmeccanica, ENEL e SNAM, e alle implicazioni della mancata indicazione, tra le norme da abrogare, dei provvedimenti in base ai quali sono stati introdotti i poteri speciali nello statuto di ENI, ritiene in proposito che, al fine di evitare qualsiasi incertezza

interpretativa e applicativa, tramite un apposito emendamento all'articolo 3, potrebbero essere esplicitamente richiamati, nell'ambito dei provvedimenti abrogati, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1995, il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica in pari data, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2005, riguardanti l'ENI.

Con riferimento ai rapporti tra la disciplina recata dal decreto-legge e dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, sull'intervento della Cassa depositi e prestiti nelle società operanti nei settori strategici, fa presente che la normativa introdotta dal decreto in esame riguarda, in maniera indifferenziata, le società private e quelle partecipate dal pubblico. Con riferimento a queste ultime, rileva come essa non dovrebbe interferire con il programma delineato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, relativo agli interventi della Cassa depositi e prestiti nelle società operanti nei settori strategici, anche perché il mutamento del soggetto pubblico che detiene le azioni ed esercita i poteri dell'azionista non incide, dal punto di vista dell'Unione Europea, sul regime applicabile.

Ritiene, infine, utile offrire elementi di comparazione rispetto alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea. In proposito, osserva che più o meno tutti gli Stati membri hanno avuto problemi con la Commissione e hanno dovuto subire sentenza di condanna della Corte di giustizia per le loro legislazioni in materia. Segnala, inoltre, come solo il Belgio non sia stato condannato e come la sua legislazione riguardi solo il settore dell'energia, non preveda opposizione a acquisizioni societarie, sia basata su un sistema di opposizione del Governo e non di autorizzazione, e dia precise indicazioni circa i criteri e gli interessi da tutelare attraverso i poteri speciali. Nel sottolineare come il decreto-legge in esame sia in qualche modo ispirato all'impianto di

fondo della legge belga, quanto ad altre leggi rilevanti, in modo specifico quella francese e quella tedesca, fa presente come la legge francese sia oggetto di una procedura d'infrazione e come comunque tutelati con poteri più « forti » settori apparentemente più numerosi dell'economia francese, ma in realtà tutti legati alla sicurezza militare e nazionale. Rappresenta, inoltre, che la Francia ha mantenuto nelle imprese strategiche un forte controllo pubblico, attraverso la partecipazione dello Stato. Per quanto riguarda la legge tedesca rileva come essa tuteli fortemente, in realtà, solo il settore della difesa, con riferimento però ad apparati d'arma specifici e molto circoscritti, in ragione delle caratteristiche proprie del comparto industriale tedesco della difesa. Fa presente, quindi, che il Governo ritiene, da questo punto di vista, che il modello di poteri speciali offerto dal decreto-legge possa costituire un modello ispiratore anche per gli altri Stati membri, tanto più se su di esso si riuscirà a far convergere, come auspica, anche il consenso della Commissione.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo con cui è arrivato il rappresentante del Governo, causando un significativo slittamento dell'orario di inizio della seduta. Chiede alle presidenze di assumere le opportune iniziative per evitare in futuro il ripetersi di situazioni che vanno a detrimento della dignità del Parlamento, almeno avvisando i membri delle Commissioni circa l'orario di effettivo inizio delle sedute.

Renato CAMBURSANO (Misto) richiama preliminarmente il quesito posto dal relatore per la VI Commissione, relativa al fatto se il decreto-legge in esame si debba considerare come una mera risposta all'esigenza contingente di chiudere una procedura di infrazione, ovvero abbia l'ambizione di rappresentare, come ha ribadito il rappresentante del Governo, un punto di riferimento a livello europeo per la normativa di settore. In proposito, rileva

come sussistano ancora talune criticità e come il problema della difesa dei settori strategici dovrebbe più correttamente essere affrontato a livello europeo e non nazionale.

Rileva inoltre come la scelta di non abrogare espressamente le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, pur comprensibile in quanto non interferente direttamente con il provvedimento in esame, potrebbe rappresentare una facile via d'uscita per garantire il rispetto della normativa europea e procedere ad una partecipazione diretta dello Stato in difesa della permanenza in Italia della proprietà di determinate società ritenute di interesse nazionale. Sottolinea in proposito come la norma richiamata, rispetto alla corrispondente normativa francese, essenzialmente relativa al settore della sicurezza nazionale, abbia, peraltro, una portata molto più ampia, e potrebbe esporre il nostro Paese a nuove procedure di infrazione. Nel preannunciare quindi la sua valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, auspica comunque l'introduzione delle opportune modifiche tecniche.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva e soddisfacente risposta ai quesiti posti dai relatori nel corso della precedente seduta, rilevando tuttavia come sia opportuno analizzare ulteriormente il tema della comparabilità delle misure contenute nel decreto-legge con le discipline vigenti in materia negli altri Paesi europei, al fine di dare risposta agli eventuali rilievi che venissero sollevati sulle norme del provvedimento.

Ritiene inoltre opportuno chiarire ulteriormente due aspetti specifici. In primo luogo è necessario definire come il Governo intenda organizzarsi al proprio interno in merito allo svolgimento delle attività istruttorie per l'esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto, in particolare per quanto riguarda la gestione dei notevoli flussi informativi che saranno trasmessi da parte delle società interessate all'Esecutivo ai sensi del decreto-legge,

tenendo anche presente che il provvedimento prevede il coinvolgimento sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle società partecipate dallo Stato. A tale proposito reputa che una soluzione potrebbe essere individuata attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regolamenti tale profilo.

Considera inoltre necessario approfondire il tema del coordinamento tra le norme del provvedimento e la disciplina, molto complessa e più volte modificata, dei servizi pubblici locali, atteso che buona parte delle società operanti nei settori dell'energia e dei trasporti sono società municipalizzate, o comunque esercenti servizi pubblici locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concordando con le considerazioni del relatore per la VI Commissione, ritiene che sia fondamentale verificare l'impatto della nuova normativa in materia di poteri speciali sul settore dei servizi pubblici locali, osservando come l'esame del provvedimento potrebbe costituire l'occasione per fare finalmente chiarezza nella giungla normativa esistente in materia.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore per la V Commissione*, associandosi ai ringraziamenti formulati dal collega Causi per l'ampiezza dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che ha fornito importanti elementi per valutare il provvedimento in discussione, rileva in primo luogo come il Sottosegretario Polillo, nel suo intervento, abbia chiaramente indicato come il decreto-legge in esame non intenda far fronte esclusivamente alla procedura di infrazione in corso, ma abbia l'ambizione di realizzare una riforma di grande respiro. Proprio per questa ragione, ritiene che debbano attentamente valutarsi le sue implicazioni sistematiche, evidenziando ad esempio che, come evidenziato dallo stesso rappresentante del Governo, la normativa vigente in Francia, che parimenti si poneva obiettivi ambiziosi, è stata sottopo-

sta ad una procedura di infrazione in sede europea. A suo avviso, è quindi necessario pervenire ad una precisa perimetrazione del campo di applicazione della nuova normativa, valutando anche il rapporto tra la nuova disciplina e la legislazione vigente in materia di servizi pubblici locali. Giudica, in questo quadro, opportuno verificare quali correttivi possano garantire l'efficacia delle disposizioni del decreto-legge, osservando come un flusso eccessivo di informazioni potrebbe impedire al Governo di valutare adeguatamente in tempi ragionevoli la possibilità di opporsi a determinate operazioni. Si dichiara, pertanto, disponibile a valutare, unitamente al relatore per la VI Commissione e al Governo, un percorso procedurale per esaminare eventuali modifiche al testo del decreto-legge, anche attraverso procedure informali che coinvolgano i diversi gruppi parlamentari. In questo contesto ritiene che vadano approfonditi in particolare anche i rapporti con la normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli enti territoriali, che ha attraversato fasi spesso contraddittorie, nelle quali, a istanze di forte liberalizzazione hanno fatto seguito interventi volti a rafforzare il ruolo gestionali degli enti detentori delle partecipazioni. A suo avviso, infatti, in questa materia vi è l'esigenza di realizzare interventi estremamente puntuali, in quanto è concreto il rischio di aggiungere elementi di ulteriore incertezza in un quadro normativo già complesso e di difficoltosa applicazione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) chiede delucidazioni in merito alla portata delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, in particolare al fine di chiarire se tali norme si applichino anche alle operazioni di import-export poste in essere da società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Ritiene infatti fondamentale determinare con chiarezza quali siano le procedure da seguire, ad esempio, per le esportazioni di parti di sistemi d'arma, tenendo presente gli stretti legami sussistenti tra le società italiane

operanti nel settore e società estere, in particolare francesi e statunitensi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia l'opportunità di rispettare i tempi stabiliti nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, rilevando tuttavia come i termini per gli emendamenti appaiono abbastanza stringenti e riservandosi comunque ulteriori valutazioni sull'organizzazione dei tempi sulla base del prosieguo dei lavori. Preannuncia comunque che verrà riconosciuto un tempo congruo per la presentazione dei subemendamenti agli eventuali emendamenti dei relatori e del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, fa presente che, sulla base delle informazioni acquisite in merito per le vie brevi, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento dovrebbe essere fissato per la giornata di mercoledì 11 aprile prossimo. Ritiene quindi che nella seduta di domani, anche alla luce delle proposte emendative che saranno presentate, sarà possibile chiarire meglio l'organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) osserva che la scadenza del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alle ore 16 di oggi limiti fortemente la possibilità di presentare proposte meditate, anche alla luce di quanto emerso nella seduta odierna, sottolineando come questa limitazione incida in modo più significativo sui gruppi di opposizione, come il suo, che non possono intervenire attraverso emendamenti formulati dai relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Fugatti, ribadisce che verrà comunque previsto un tempo congruo per la presentazione dei subemendamenti agli eventuali emendamenti dei relatori o del Governo.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che il gruppo di

lavoro prospettato dal relatore per la V Commissione potrebbe essere composto da rappresentanti di tutti i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e precisa che alla luce delle proposte emendative che saranno presentate sarà possibile definire

meglio l'organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
COMITATO DEI NOVE:	
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. Emendamenti C. 5049 Governo, approvato dal Senato	24
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	29
Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
COMITATO RISTRETTO:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	28
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
AVVERTENZA	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 marzo 2012.

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

Emendamenti C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Andrea Zoppini e il sottosegretario di Stato per gli esteri Marta Dassù.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sul testo del disegno di legge C. 4534, come risultante dall'esame degli emendamenti, sono stati espressi i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva.

In particolare, si sono espresse in senso favorevole le Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura); ha espresso parere favorevole con un'osservazione la Commissione parlamentare per le questioni regionali; ha espresso parere favorevole con condizioni la XI Commissione (Lavoro) mentre ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni la III Commissione (Affari esteri). La V Commissione (Bilancio) non ha invece espresso alcun parere, essendo emerse in seduta una serie di questioni che sono state rappresentate in una lettera inviata dal presidente della V Commissione, di cui aveva già dato lettura in precedenza.

Avverte quindi che il relatore ha presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato*) volti a tenere conto dei rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Fa infine presente che, dopo l'esame dei suddetti emendamenti, scriverà al Ministro dell'economia e delle finanze per chiedere l'invio alla Commissione, entro breve termine, della relazione tecnica ag-

giornata sul provvedimento, come richiesto nella lettera del presidente della Commissione Bilancio e alla luce delle modifiche elaborate dal relatore.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, fa presente di aver elaborato alcune proposte emendative al fine di proseguire nell'iter del provvedimento in titolo, tenendo conto dei rilievi espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Precisa quindi che gli emendamenti presentati non incidono su quanto già definito nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione, essendo volti a superare, in particolare, le preoccupazioni manifestate nella lettera del presidente della Commissione bilancio del 21 dicembre scorso e a razionalizzare quanto più possibile il testo in discussione.

Fa inoltre presente che, da uno studio elaborato dagli uffici, emerge come vi sia stata una applicazione non uniforme della risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite da parte dei paesi dell'Unione europea. Le misure previste dal testo in esame porterebbero comunque a definire, per l'Italia, una soluzione di grande equilibrio e terzietà rispetto alla politica, come dimostra la procedura prevista per la nomina dei componenti dell'istituenda Commissione che, diversamente da quanto stabilito in altri paesi, non sarà effettuata da parte del Governo.

Sottolinea come l'istituendo organismo si fondi su un'impostazione equilibrata, prevedendo la nomina di componenti qualificati e l'utilizzo in modo efficace della struttura, già operante, dell'UNAR. La prevista istituzione del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali sarebbe inoltre sostituita da una disposizione che assicuri il pieno coinvolgimento dei soggetti e degli organismi che componevano il Consiglio.

Gli emendamenti presentati sono quindi volti a razionalizzare le procedure, a prevedere una maggiore sostenibilità finanziaria, tanto più importante in una fase di crisi economica come quella attuale, ed a definire una struttura organizzativa « essenziale », valorizzando l'attività

di collaborazione con l'UNAR e con il Comitato interministeriale dei diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri ed assicurando sempre la necessaria terzietà.

Passando ad illustrare nel dettaglio gli emendamenti presentati, fa presente che l'emendamento 2.100 è volto a recepire quanto evidenziato nella lettera inviata dal presidente della Commissione Bilancio sul provvedimento, rispetto all'esigenza di contenere i costi dell'istituendo organismo. Viene quindi fissato a 200.000 euro il limite massimo dell'indennità del Presidente — analogamente a quanto recentemente previsto per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza — e, conseguentemente, a 133.300 quello dell'indennità dei componenti.

L'emendamento 3.100 è volto a recepire, in particolare, quanto evidenziato nella lettera inviata dal Presidente della Commissione Bilancio sull'attività ed il ruolo dell'UNAR.

L'emendamento 3.101, a sua volta, è finalizzato a recepire, da una parte, quanto evidenziato nel parere della Commissione Affari esteri, prevedendo una norma di raccordo rispetto alla soppressione del Consiglio, che sarà proposta con l'emendamento 6.100, riferito all'articolo 6. Dall'altra parte, l'emendamento tiene conto di quanto evidenziato nella lettera del presidente della Commissione Bilancio, riguardo all'esigenza di contenere i costi: viene quindi stabilito « a regime » — e non solo in sede di prima applicazione — il ricorso a personale comandato da altre amministrazioni, con evidenti risparmi di spesa. Sul punto interviene anche il successivo emendamento 5.100.

L'emendamento 3.102 prevede una modifica volta ad assicurare un maggiore coerenza normativa del testo.

Come l'emendamento 3.101, anche l'emendamento 5.100 tiene conto di quanto evidenziato nella lettera del presidente della Commissione Bilancio, riguardo all'esigenza di contenere i costi, stabilendo « a regime » e non solo in via transitoria il ricorso a personale comandato da altre amministrazioni, ponendo

altresì dei limiti al compenso del direttore (pari alla metà di quello del Presidente).

L'emendamento 6.100 è volto a recepire quanto evidenziato nel parere della Commissione Affari esteri, sostituendo la previsione dell'istituzione del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali con una disposizione che assicuri comunque che vengano acquisite le valutazioni dei soggetti e degli organismi che componevano il Consiglio.

L'emendamento 12.100, infine, è volto ad adeguare il testo alle modifiche intervenute. Per la restante parte, le cifre andranno aggiornate sulla base del contenuto della relazione tecnica che sarà chiesta al Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene opportuno rinviare la votazione degli emendamenti presentati dal relatore, così che tutti i gruppi possano approfondirne adeguatamente i contenuti.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si dichiara disponibile a procedere sin d'ora all'esame degli emendamenti ovvero, se la Commissione lo ritiene, a rinviare l'esame ad altra seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto dell'esigenza dei componenti della Commissione di approfondire i contenuti degli emendamenti presentati in data odierna dal relatore, chiede al sottosegretario la disponibilità ad essere presente ad una seduta da convocare nella giornata di domani, alle ore 13.30, per procedere all'esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario Marta DASSÙ esprime la propria disponibilità ad essere presente nella giornata di domani alla seduta della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo.

Richiama, quindi, alcuni profili di cui sottolinea la particolare importanza: l'effettiva indipendenza dell'istituenda Commissione, che va chiarita nel migliore modo possibile; la sua sostenibilità finanziaria, come evidenziato con chiarezza dal relatore, e la necessità di un raccordo

operativo con la società civile. Esprime infine alcune perplessità riguardo alla formulazione riferita alla figura del direttore dell'ufficio della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda che la parte del testo riguardante la figura del direttore era stata oggetto di modifica a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocare per la giornata di domani, alle ore 13.30.

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Pierguido VANALLI (LNP), ricordato come il presidente nella precedente seduta abbia ventilato la possibilità di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, dichiara che il suo gruppo è favorevole.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il gruppo dell'Unione di centro per il Terzo polo è favorevole a chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole a chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, propone di fissare alle ore 12 di lunedì 2 aprile il termine per la presentazione di emendamenti al testo.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata data lettura di una lettera del presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. In particolare, il senatore Pisanu esprime l'avviso che la materia oggetto della istituzione Commissione rientri nell'ambito della competenza attribuita dalla legge alla Commissione « antimafia », con il conseguente rischio di sovrapposizioni tra i due organismi. La relatrice sul provvedimento in esame, onorevole Amici, ritiene per contro che non vi sarebbero sovrapposizioni di competenze tra la Commissione istituenda e la Commissione « antimafia ».

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole a proseguire l'esame dell'atto in titolo.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole a proseguire l'esame dell'atto in titolo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che le considerazioni svolte dal presidente della Commissione « antimafia » siano meritevoli di attenzione e debbano essere approfondite. Si riserva pertanto di far conoscere la posizione del suo gruppo su questo punto nella prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 marzo 2012.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094-A Tenaglia.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea ed abb.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Emendamenti testo unificato C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-A.

ALLEGATO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giuliotti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ,e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Conseguentemente:

al medesimo comma 7 sopprimere le seguenti parole: Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente;

dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.;

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 7-bis, pari, rispettivamente, a euro 200.000 e a euro 266.600 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. 100. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione *con le seguenti:* Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento ed alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica,.

3. 100. Il relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'una-

nimità. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. 101. Il relatore.

Al comma 9, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8,.

3. 102. Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, appositamente istituito, composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di nove unità, di cui sei funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

2. A capo dell'Ufficio è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

3. L'incarico di direttore può essere conferito a personale dipendente di altra pubblica amministrazione con contratto di

diritto privato collocato per il periodo di durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in possesso dei requisiti professionali ivi indicati. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

4. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

5. 100. Il relatore.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

ART. 6.

(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque

denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

6. 100. Il relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei restanti articoli della presente

legge, pari a euro 1.190.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

12. 100. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari	32
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	32
--	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 marzo 2012.

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea e abbinata.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame si compone di due capi aventi ad oggetto rispettivamente l'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali e la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome. Considerato che il provvedimento non presenta disposizioni di competenza della Commissione giustizia propone di esprimere nulla osta sul medesimo.

Tuttavia ritiene opportuno rilevare come la disciplina in esame avrebbe dovuto colmare una lacuna dell'ordinamento, prevedendo un particolare statuto dei docenti, così come avviene negli altri Stati e come previsto dalle proposte di legge da lei presentate oggetto del testo unificato in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI
DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
Atto n. 438.*

COMITATO RISTRETTO

*Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di *Amnesty International* sulla situazione dei diritti umani in Libia (*Svolgimento e conclusione*) 34

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di *Amnesty International* sulla situazione dei diritti umani in Libia.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Carlotta SAMI, *Direttrice della Sezione italiana di Amnesty International*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Furio COLOMBO, *presidente* e Renato FARINA (PdL).

Giusy D'ALCONZO e Riccardo NUORY, *rappresentanti della Sezione italiana di Amnesty International*, rispondono ai quesiti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di brigata Giuseppe Zafarana (*Svolgimento e conclusione*) 35

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 36

Comunicazione del Presidente 36

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (*Seguito della discussione e rinvio*) 36

Sui lavori della Commissione 39

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 40

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di brigata Giuseppe Zafarana.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Giuseppe Zafarana, *Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*.

Giuseppe Zafarana, *Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza*, replica ai quesiti e alle osservazioni formulate dal presidente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora alla discussione della risoluzione n. 7-00769 dell'onorevole Di Stanislao, sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito, per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Comunicazione del Presidente.

Ricorda che, a seguito di un attacco con colpi di mortaio, avvenuto lo scorso 24 marzo, contro la F.O.B. (*Forward Operative Base*) « ICE » in Gulistan, nel settore Sud-Est dell'area di responsabilità italiana, assegnata alla *Task Force South-Est*, su base del 1° Reggimento Bersaglieri, il sergente Michele Silvestri del 21° Genio Guastatori di Caserta è deceduto ed altri cinque militari italiani sono rimasti feriti. Tre dei militari feriti appartengono al 1°

Reggimento Bersaglieri di Cosenza, mentre gli altri due sono, uno del 41° Reggimento Artiglieria « Cordenons » e l'altro del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. A nome della Commissione esprime il più sincero cordoglio ai familiari della vittima e formula gli auguri di pronta guarigione ai militari feriti.

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ringrazia, preliminarmente, l'onorevole Di Stanislao per aver dato occasione all'Esecutivo, attraverso la risoluzione in esame, di fare il punto di situazione su una tematica complessa e da lungo tempo dibattuta, già oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, alcune delle quali presentate dallo stesso proponente dell'atto di indirizzo.

Prima, quindi, di procedere all'esame dei singoli impegni posti dalla risoluzione, si sofferma sulle questioni da essa affrontate.

Innanzitutto, fa presente che, fin da quando cominciarono a diffondersi le notizie circa i possibili rischi di contaminazione con uranio impoverito – peraltro, mai usato dalle Forze armate italiane –, la Difesa ha intrapreso molteplici e diversificate attività, riservando costantemente al problema la massima attenzione, nonché considerevoli risorse umane e finanziarie.

Ciò premesso, chiarisce che, sulla base delle risultanze acquisite dall'Osservatorio Epidemiologico della Difesa (OED), il numero dei casi di patologie neoplastiche occorse nel personale militare a partire dal 1991 fino allo scorso 21 febbraio è pari a 3761 unità, di cui 698 riguardano il

personale che ha preso parte a missioni all'estero e 3063 riguardano invece militari che non hanno mai effettuato attività fuori aerea. I casi di decesso sono stati complessivamente 479, di cui 96 hanno colpito il personale che ha operato in missioni all'estero e 383 il personale rimasto in Italia. Al riguardo, precisa che si tratta del totale dei casi di neoplasia notificati all'OED, senza alcun riferimento a un'eventuale esposizione ad una particolare *noxa* patogena ambientale, come lascia invece intendere la dichiarazione dell'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti (ANAVAF).

Ricorda, quindi, che per quanto attiene, invece, al nesso di causalità, la Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura, presieduta dalla senatrice Menapace, preso atto dell'impossibilità scientifica di stabilire un nesso diretto di causa-effetto tra le patologie esaminate e l'utilizzo di uranio impoverito negli armamenti utilizzati in alcuni teatri operativi, ha concluso i propri lavori ritenendo che il solo verificarsi dell'evento patologico debba costituire di per sé elemento sufficiente a determinare per le vittime e per i loro familiari il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge (compreso il riconoscimento della causa di servizio) in tutti i casi in cui l'Amministrazione della Difesa non sia in grado di comprovare la mancanza di detto nesso di causalità (cosiddetto « criterio di probabilità »). Peraltro, a suo giudizio, tale relazione risulta piuttosto difficile da dimostrare.

Evidenza che i numerosi studi statistici condotti all'estero (valutati in una rassegna sistematica dell'Istituto Superiore di Sanità) sull'incidenza dei tumori nei militari impiegati in diversi scenari operativi, non hanno evidenziato comprovate correlazioni tra patologie ed impiego del personale.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale da parte di militari USA in Somalia, osserva che sul punto non sussistono riscontri ufficiali e che sia il sito

della « Coalizione internazionale per la messa a bando per le armi all'uranio », sia altri siti antimilitaristi non hanno indicato la Somalia tra i teatri in cui hanno trovato impiego tali munizioni.

Con riferimento, invece, alla sentenza del Tribunale Civile di Firenze, come eccepito in sede di appello dall'Amministrazione della Difesa, precisa che le circostanze ivi sostenute in senso opposto si sono fondate su « meri articoli di stampa, in base ad un malinteso principio di non contestazione ».

In relazione alle aree di impiego e alle cautele adottate nei confronti del personale, sottolinea che la questione della paventata pericolosità dell'uranio impoverito – quando è emersa – non è stata né ignorata, né sottaciuta né sottovalutata. Infatti, fin dalle fasi iniziali dell'ingresso dei nostri militari in Kosovo, avendone avuto precedente informazione, si sono potute adottare adeguate misure di prevenzione. In particolare, per quanto riguarda la Bosnia, dopo aver appreso notizie sull'uso di proiettili all'uranio impoverito, sono stati avviati accertamenti e controlli da parte delle nazioni presenti con propri contingenti e le misurazioni svolte hanno escluso inquinamento da uranio impoverito nei luoghi dove i nostri militari sono stati alloggiati e dispiegati. È stata; quindi, definita una lista di provvedimenti, da adottare al fine di ridurre effettivamente al minimo eventuali occasionali rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, diffusa immediatamente alle unità e tutte le misure da adottare, già attivate in teatro, sono state organicamente raccolte nella direttiva emanata dalla Brigata Multinazionale italiana, più nota come direttiva « Bizzarri ».

Osserva, poi, che la legge n. 308 del 1981 risulta interamente confluita nel Codice dell'ordinamento militare, come già illustrato nella risposta scritta all'atto n. 4-14261 dello stesso onorevole Di Stanislao.

Ricorda, inoltre, che la Commissione scientifica d'indagine presieduta dal professor Mandelli, pur rilevando un aumento significativo del linfoma di Hodgkin, ha

escluso, in assenza di documentata evidenza, un'eventuale correlazione fra esposizione all'uranio impoverito e l'accresciuta incidenza della patologia, in accordo con quanto rilevato da altre indagini parallele sui militari e sull'ambiente, a livello nazionale e internazionale.

Quanto all'ipotesi che i casi di malattie e di decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini, essa appare poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico-scientifico che etico-deontologico. Infatti, non esistono evidenze scientifiche, anche a livello mondiale, che mostrino un nesso causale tra le patologie neoplastiche e i vaccini, come peraltro già evidenziato dall'AIFA, dal Ministero della Salute e da autorevoli società scientifiche.

Segnala, altresì, che il professor Amadori, presidente del Comitato scientifico, nel gennaio 2011 ha consegnato al Ministro della difesa la relazione finale, i cui contenuti sono stati presentati all'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal senatore Costa. Essendo stato recentemente rimosso il vincolo di segretezza posto dalla stessa Commissione sugli atti del progetto Signum, il professor Amadori potrà procedere alla pubblicazione dei suoi risultati su riviste mediche specializzate.

Si sofferma, quindi, sulla disciplina relativa agli istituti di indennizzo, precisando che il legislatore – preso atto della situazione determinatasi a seguito delle norme introdotte dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 78 e 79), che rendevano necessario l'accertamento del citato nesso di causalità, consentendo la concessione degli indennizzi solo in rarissimi casi – ha riformato la materia, riformulando (con l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito con la legge n. 9 del 2011) gli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare e recependo così a livello normativo il citato criterio probabilistico.

Passando a trattare delle attività dei poligoni, sottolinea che esse si svolgono nel pieno rispetto delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale che vi opera.

In particolare, per il poligono di Capo Teulada, è prevista l'attuazione di linee guida che, oltre alla stretta osservanza del Disciplinare Ambientale prevedono, tra l'altro, lo svolgimento periodico di campagne di monitoraggio ambientale e l'adozione di schede relative alla sicurezza ambientale dei sistemi d'arma impiegati nello stesso poligono.

Per il poligono interforze del Salto di Quirra, a partire dal 2008 è stato adottato in maniera definitiva un Disciplinare Ambientale (attualmente in revisione) che, nel rispetto della normativa, regola le procedure per autorizzare le attività all'interno del poligono.

Per quanto riguarda il poligono di Capo Frasca, i tre pozzi artesiani sono stati regolarmente notificati alle autorità competenti (Provincia e Regione) nel 1994 e l'acqua dei pozzi non è utilizzata per uso umano; non risulta, infine, che, in passato animali si siano addentrati in area di mitragliamento e siano stati colpiti accidentalmente da proiettili, tantomeno che siano stati colpiti ovvero consumati sul posto. Infine, precisa che l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che, in base ad una richiesta dell'assessorato Sanità della Regione Sardegna, si è costituito un comitato scientifico coordinato dal direttore del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità che vede la partecipazione di altri ricercatori, rappresentanti di enti tecnici locali e della Università degli Studi di Firenze, con la finalità di valutare criticamente tutti gli studi ambientali e sanitari ad oggi condotti per l'area d'interesse e, carattere epidemiologico condotto in tutte le aree della Sardegna sedi di poligoni di tiro (Salto di Quirra, Capo di Teulada, Capo di Frasca).

Sulla base dei chiarimenti e delle precisazioni testé fornite, ritiene che non possa essere accolto il primo degli impegni contenuto nella parte dispositiva della risoluzione in quanto tale normativa è stata fedelmente riprodotta nel Codice dell'ordinamento militare, come già illustrato

nella risposta scritta all'interrogazione n. 4-14261 dell'onorevole Di Stanislao.

Non ritiene, altresì, che possa essere accolto nemmeno il secondo l'impegno, in quanto non sussistono riscontri ufficiali in merito all'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale da parte di militari USA in Somalia. Evidenzia, inoltre, come le ricerche condotte riguardo alle informazioni sull'eventuale uso dell'uranio impoverito in Somalia abbiano avuto esito negativo, citando al riguardo la risposta – resa in data 15 febbraio 2001 – ad un atto di sindacato ispettivo dal Ministro della difesa *pro tempore* Sergio Mattarella, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati.

Ritiene, invece, che possano essere accolti i rimanenti impegni qualora essi fossero riformulati. In particolare, per il terzo impegno propone di sostituire le prime parole (« a fornire elementi in merito »), con le parole « a confermare quanto già affermato riguardo ».

Il successivo impegno dovrebbe essere invece riformulato sostituendo la seconda parte dell'impegno con le seguenti parole « già illustrate dal professore Amadori presso la Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Costa ».

Per quanto concerne, invece, l'impegno relativo ai dati del comitato di verifica per le cause di servizio, ritiene che lo stesso possa essere accolto con una riformulazione che precisi che tale comitato risulta istituito e operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui parere assume carattere vincolante e obbligatorio per l'amministrazione.

Per quanto riguardo l'ultimo impegno relativo ai poligoni sardi, ritiene che l'impegno debba essere riformulato nel seguente tenore: « a estendere le attività di monitoraggio ambientale e le indagini epidemiologiche già avviate per il PISQ, anche ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e di concerto con le attività in essere da parte della regione Sardegna-Assessorato alla sanità ».

Augusto DI STANISLAO (IdV) ringrazia il sottosegretario Magri per aver reso ampie informazioni sulle tematiche della risoluzione in esame. Sottolinea, come l'intento del proprio atto di indirizzo era proprio quello di contribuire a una generale presa di coscienza delle problematiche in esso sottese. Il suo obiettivo è invece quello di fare chiarezza su di esse, non essendo mosso da un mero intento propagandistico quanto piuttosto dalla volontà di farsi carico, da parte sua, di raccogliere elementi di conoscenza, anche con il contributo di associazione interessate al tema che ha avuto occasione recentemente di incontrare a Bruxelles.

Apprezza, quindi, lo sforzo compiuto dal Governo che ha portato a accogliere, pur riformulandoli, gran parte degli impegni previsti, e si dichiara soddisfatto degli elementi di conoscenza emersi nel corso della discussione che consentiranno in futuro di poter approfondire ulteriormente gli aspetti che non hanno purtroppo trovato accoglimento nell'atto in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonello GIACOMELLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita il Governo a fornire risposta a un proprio atto di sindacato ispettivo, presentato in Commissione, sulla consegna alle autorità indiane dei due marò responsabili dei noti fatti accaduti sulla nave Lexie.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara la piena disponibilità del Governo a rispondere tempestivamente in merito, dal momento che ha già avuto cura, in più di un'occasione, di affrontare tali questioni nelle Assemblee delle Camere.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame involge in modo estremamente incisivo le competenze della Commissione difesa, come testimoniato dalla circostanza che il Ministro Di Paola compaia tra i primi firmatari del decreto-legge. Purtuttavia, in relazione ai criteri che presiedono all'assegnazione dei disegni di legge, la Commissione difesa è chiamata ad esaminare il provvedimento in sede consultiva, ai fini dell'espressione di un parere rinforzato alle Commissioni riunite bilancio e finanze, cui è stata attribuita la funzione referente.

Prima di passare all'illustrazione dei principali contenuti del testo, ricorda che la relazione illustrativa giustifica la necessità e l'urgenza dell'intervento legislativo con l'esigenza di concludere quanto prima la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. Essa riguarda alcune disposizioni, già oggetto di precedenti modifiche, che conferiscono poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici che, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 49 e 63 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

In questo ambito, l'Italia non è stata la sola a ricevere le censure della Commissione europea. Procedure di infrazione in materia di *golden share* hanno infatti riguardato anche Portogallo, Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna e Germania.

Nello specifico, per l'Italia, i rilievi mossi dalla Commissione europea hanno riguardato la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 (novellata nel 2003), recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, in particolare Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia.

La Commissione europea ha riconosciuto che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana possono essere considerati in astratto come legittimi e che la loro tutela potrebbe quindi giustificare misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento. Tuttavia ha rilevato che le disposizioni nazionali configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi, ed ha conseguentemente invitato l'Italia a modificare tali disposizioni.

Per quanto riguarda i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato un'apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su « criteri obiettivi, stabili e resi pubblici » e se è giustificato da « motivi imperiosi di interesse generale ».

Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione medesima, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Nel descrivere le singole disposizioni del decreto-legge, ritiene utile porre in evidenza le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.

La prima differenza riguarda il diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

Inoltre, i poteri speciali non sono più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 332), ma sono direttamente definiti dal decreto legge in esame.

Un ulteriore elemento di diversità rispetto alla previgente disciplina riguarda la definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, che avviene direttamente ad opera della norma di rango legislativo, mentre la previgente disciplina li rimetteva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, limitandosi a fare un mero, generico riferimento agli « interessi vitali dello Stato ».

Ancora, il decreto-legge in esame circoscrive maggiormente l'ambito oggettivo in cui si consente l'uso di poteri speciali, che può avvenire solo per le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le reti, gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Al riguardo, in passato essi potevano essere esercitati, più genericamente, nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e di altri settori di interesse pubblico.

Va inoltre rilevato che, in base alla nuova normativa, i poteri speciali sono

graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato anche in forma attenuata, attraverso la mera imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.

Da ultimo, si prevede l'aggiornamento almeno triennale dei DPCM di individuazione degli ambiti in cui possono essere esercitati i predetti poteri.

Tali premesse consentono di comprendere in modo più approfondito la portata delle norme di maggiore interesse della Commissione difesa. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, reca la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal soggetto pubblico, indicando i presupposti di esercizio dei suddetti poteri speciali. Come in precedenza rilevato, la disciplina legislativa previgente rimetteva integralmente a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, con l'unico limite di consentire « il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato » (comma 230 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003). Il decreto-legge in esame invece ne indica direttamente due. In primo luogo, occorre che siano individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse « le attività strategiche chiave »; in secondo luogo, si prevede che, per le citate attività, i poteri speciali possano essere esercitati solo in caso di sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Al riguardo, la norma in esame, sebbene operi una distinzione nell'ambito delle « attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale » rispetto alle « attività strategiche chiave »

non sembra recare elementi di differenziazione in relazione ai quali sarebbero attivabili i poteri speciali. Sarebbe quindi opportuno che il Governo fornisca un chiarimento su quali siano le ragioni sottese a tale distinzione, presumibilmente connessa alla diversa incisività dei poteri speciali esercitabili in concreto.

Altro aspetto di rilievo concerne la disciplina secondaria che, oltre ad individuare le attività di rilevanza strategica, da rinnovare con cadenza triennale (ai sensi del comma 8 dell'articolo 1), dovrà dunque disciplinare il concreto esercizio dei poteri speciali e definire ulteriori disposizioni attuative. La suddetta normativa secondaria è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del ministro competente a seconda degli ambiti oggetto di disciplina. Pertanto, il potere di proposta viene riconosciuto al Ministro della difesa o a quello dell'Interno che, per i decreti di cui non siano proponenti, sono invece chiamati a esprimere il proprio concerto. Al riguardo, il testo del decreto-legge consente « uno o più decreti », lasciando intendere che i ministeri proponenti possano agire anche esercitando congiuntamente il potere di proporre al Consiglio dei Ministri un testo unico. Peraltro, non si precisa la natura del decreto, dalla cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 3, discende l'effetto abrogativo della precedente normativa, sia di rango legislativo che di rango subprimario.

Inoltre, la previgente disciplina – in questo differente da quella in esame – prevedeva che fossero i decreti ad individuare le società privatizzate i cui statuti consentono l'esercizio di poteri speciali da parte dell'azionista pubblico. Tra le società che hanno dovuto modificare in tal senso il proprio statuto in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1999 – al fine di concedere poteri speciali al Ministero dell'economia – vi è Finmeccanica S.p.a. Era inoltre previsto che i medesimi decreti fossero previamente comunicati alle competenti Commissioni. Su quest'ultimo aspetto, appare dunque opportuno che il rappresen-

tante del Governo specifichi i motivi per i quali non sia stata riprodotta nella nuova normativa la procedura di informazione alle Camere.

Ove si verificano i suddetti presupposti, il Governo potrà quindi esercitare alcuni poteri speciali che, in estrema sintesi, consentono di imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche, affinché sia fornita garanzia relative alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle informazioni, nonché ai trasferimenti tecnologici ed al controllo delle esportazioni (lettera *a*)); porre il veto su delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, quali ad esempio quelle di fusione, scissione trasferimento, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento e così via (lettera *b*)); opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (lettera *c*)).

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 disciplinano dettagliatamente gli aspetti procedurali di valutazione delle fattispecie che potrebbero dar luogo all'esercizio dei poteri speciali. Con particolare riferimento all'esercizio del potere di veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza, viene richiesta una valutazione della rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, dell'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché degli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'articolo in esame.

Il richiamato comma 3 individua gli elementi necessari a valutare se esercitare poteri di opposizione all'acquisto di partecipazioni – o imposizione di spe-

cifiche condizioni – in imprese operanti nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale.

La valutazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si fonda sui seguenti elementi: l'adeguatezza della capacità dell'acquirente sul piano economico, finanziario, tecnico ed organizzativo nonché del progetto industriale; l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

I commi 4 e 5 disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali, le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Al riguardo, si prevede – a pena di nullità dell'operazione e l'applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie – un obbligo per le imprese di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adozione di alcune tipologie di delibere, nonché una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare. Entro quindici giorni dalla notifica (che può essere sospeso per massimo 10 giorni per ottenere chiarimenti) il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le proprie determinazioni. La competenza giurisdizionale è riservata al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

I commi 6 ed 8 specificano che l'esercizio dei poteri speciali in relazione alle predette attività – che avviene di norma con apposito decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri – ove si intervenga su società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia, sia invece deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Differentemente, sino all'adozione del decreto che definisce le modalità attuative delle dispo-

sizione del decreto-legge, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali sono attribuite, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Quanto all'articolo 3, richiama sinteticamente i contenuti del comma 1, secondo cui che l'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, è consentito a condizione di reciprocità. Il comma 3 del medesimo articolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, dichiara la cessazione di efficacia delle disposizioni, in particolare, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1999, e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali. Il riferimento è alla normativa concernente i poteri speciali del Ministero dell'economia relativi a Finmeccanica S.p.a.

Infine, al comma 5 dell'articolo 3 si specifica che la possibilità di inserire clausole statutarie speciali che fissano un limite massimo di possesso azionario nei confronti del singolo socio del 5 per cento, trova applicazione – oltre che per banche e imprese di assicurazione oggetto di controllo diretto o indiretto pubblico – per le società operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a controllo diretto o indiretto pubblico, e non più genericamente alle società operanti nei settori dei servizi pubblici in via di privatizzazione.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento risulta motivato dall'esigenza fondamentale di salvaguardare gli assetti proprietari di società operanti in settori strategici, nonché la *governance* e la difesa da scalate ostili delle medesime. L'auspicio è che questa nuova disciplina possa quindi essere maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento comunitario e che, soprattutto, possa efficacemente preservare realtà industriali nel campo della

difesa e della sicurezza da eventi che potrebbero pregiudicare la tutela di supremi interessi dello Stato.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, nell'apprezzare l'esautiva relazione dell'onorevole Cicu, sottolinea l'importanza del provvedimento, dettato dalla necessità di conformare l'ordinamento interno ai principi definiti dalla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia. Esso detta una normativa complessiva ed organica, funzionale ad una regolazione strutturale e tempestiva dei poteri speciali riservati allo Stato. Ciò ha importato l'esigenza di adottare un provvedimento unico, pur se rivolto a fattispecie in parte differenti, e recante anche alcune disposizioni transitorie, al fine di consentire a tale disciplina di essere immediatamente applicabile.

Rileva che per la Difesa assume particolare importanza il contenuto dell'articolo 1, nella parte che riconosce al Presidente del Consiglio la facoltà di esercitare, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, penetranti poteri speciali.

Sottolinea, al riguardo che la lettera *c*) indica anche la possibilità di opposizione all'acquisto di partecipazioni nelle medesime società, qualora l'acquirente venga a detenere — anche indirettamente e attraverso acquisizioni successive — un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Si tratta, in questo caso, di una valutazione da operare volta per volta, in relazione ai singoli e specifici casi concreti di acquisizione, non essendo possibile inquadrare la sussistenza di una tale minaccia in fattispecie astrattamente predeterminate.

Ricorda altresì che le attività di rilevanza strategica in relazione alle quali i citati poteri possono essere esercitati — senza distinzione alcuna circa l'appartenenza o meno del soggetto acquirente all'Unione europea — saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su pro-

posta del Ministro della difesa o dell'interno, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, e da aggiornare almeno ogni tre anni con lo stesso, o con ulteriore decreto, saranno altresì individuate le cosiddette « attività strategiche chiave » che, in considerazione dell'altissima valenza che rivestono nell'ambito del sistema di difesa nazionale, valgono a fornire un importante parametro di valutazione della « pericolosità » dell'investimento estero, utile nell'applicazione degli elementi e criteri elencati dal comma 3.

Infine, evidenzia che il comma 8, allo scopo di consentire l'immediata applicabilità delle disposizioni del decreto-legge, prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, le competenze relative alla proposta di esercizio dei poteri speciali, nonché le attività concernenti gli aspetti procedurali e sanzionatori di cui ai citati commi 4 e 5, siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società partecipate, e al Ministero della difesa o dell'interno, a seconda della rispettiva competenza, per le altre società.

Segnala che, rispetto a quanto stabilito all'articolo 1, la disciplina dei poteri speciali inerenti gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nei quali l'esistenza di una regolamentazione comunitaria di settore e la minore rilevanza dell'interesse protetto lasciano minori gradi di libertà. Ricorda infine che l'articolo 3, oltre a contenere la condizione di reciprocità per l'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, modifica il codice del processo amministrativo al fine di consentire l'impugnabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali: elemento, questo, indispensabile per la conformità del nuovo regime dei poteri speciali ai principi del diritto comunitario e agli orientamenti consolidati della Corte di giustizia europea.

Soffermandosi sulle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, conferma che la nozione di « attività strategiche chiave » andrà concretamente ad individuare quei settori di massima ed assoluta

rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione per ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge.

Quanto alla mancata riproposizione della disposizione sulla trasmissione alle Camere del provvedimento che individua le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, rileva che la previgente disciplina recava tale previsione alla luce del fatto che il decreto di individuazione delle società privatizzate veniva adottato *una tantum*. In base al disposto del comma 8 dell'articolo 1, invece, il provvedimento in esame avrà un aggiornamento periodico. Resta fermo che, in pieno spirito di collaborazione, il Governo dichiara la piena disponibilità ad informare le Commissioni competenti delle determinazioni di volta in volta assunte.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva che, anche alla luce della condivisibile illustrazione del relatore, il decreto-legge interviene in un settore normativo particolarmente delicato ed auspica, pertanto, che vi sia la possibilità di svolgere ogni utile approfondimento sulle tematiche in oggetto, senza strozzature del dibattito.

Francesco BOSI (UdCpTP) attira l'attenzione sulle norme che differenziano il trattamento per i soggetti che operano in Stati non appartenenti all'Unione europea – per i quali è richiesta una condizione di reciprocità – e sulla disposizione, che appare particolarmente opportuna, che consente di esercitare poteri speciali di opposizione ad operazioni condotte da

Stati che hanno legami con il terrorismo o che comunque, non offrano garanzie sul piano della sicurezza internazionale.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che la complessità delle problematiche sottese al provvedimento in esame richieda un attento esame dell'articolato, alla luce della necessità per la commissione difesa, di rendere un parere alle Commissioni di merito particolarmente qualificato. Segnala che, in ogni caso, una parte rilevante della disciplina concretamente operante nel settore sarà definita dai previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Marco BELTRANDI (PD) ritiene doveroso ricordare che la propria forza politica aveva già da tempo avviato iniziative, ad anche una apposita raccolta di firme in sede di procedimento referendario, per sollecitare l'abrogazione della previgente disciplina, che risultava palesemente in contrasto con i principi di libertà dei mercati. Ciò non significa disconoscere l'esigenza di una forma di tutela in settori particolarmente strategici per gli interessi fondamentali di ciascuno Stato. Ma tale esigenza andrebbe sempre temperata con il principio secondo cui si dovrebbe sempre limitare al minimo la regolazione pubblica dei mercati, non solo in ambito comunitario ma anche nei rapporti con i paesi terzi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. C. 4055 Golfo ed altri (*Esame e rinvio*) 49

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 52

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione - Nulla osta*) 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, Pasquale Natuzzi (*Svolgimento e conclusione*) 54

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sta valutando ulteriori modifiche alla proposta di parere formulata dal relatore. In attesa di conoscere le medesime, formula quindi la seguente proposta di parere, riservandosi di introdurre le ulteriori eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie alla luce dell'esito dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);

considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;

rilevato che:

l'articolo 1-bis, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

le disposizioni dell'articolo 1-ter contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti di carattere finanziario;

è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l'attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione;

al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;

segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. — (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) — 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale — IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter. — (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale) — 1. Ai fini dell'individuazione ed

attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di aggiungere le seguenti: attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Disposizioni finanziarie). – 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria, le

spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto;

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere la seguente: , strumentali ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando le possibili modifiche proposte al testo dello schema di decreto e chiede, pertanto, un ulteriore breve rinvio del seguito del suo esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.15.

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. C. 4055 Golfo ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (Pdl), relatore, ricorda che il provvedimento del quale la Commissione oggi avvia l'esame in sede referente è frutto di un'iniziativa di deputati di diverso orientamento politico e intende promuovere una revisione della normativa in materia di società a prevalente partecipazione pubblica. Si tratta, evidentemente, di una materia assai importante, sulla quale anche il Governo è di recente intervenuto, con il decreto-legge relativo alla cosiddetta «golden share», assegnato il 15 marzo 2012, in sede referente, alle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati.

Fa presente che il testo che oggi la Commissione inizia ad esaminare reca, tuttavia, un intervento assai circoscritto, che — come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge — intende garantire la tutela dell'interesse pubblico proponendo regole ancora più stringenti per fare in modo che coloro che fanno parte delle società a prevalente partecipazione pubblica si dedichino esclusivamente al perseguimento dell'interesse dei cittadini. Più specificamente, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, fa divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di una società a prevalente partecipazione pubblica statale,

regionale, provinciale o comunale. Ai sensi del successivo comma 2, chi riveste più di un incarico nelle società di cui sopra, deve esercitare l'opzione per una di esse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, pena la decadenza, ai sensi del comma 3, da tutte le cariche ricoperte.

Rileva che, come chiarisce anche la relazione illustrativa allegata alla proposta, lo scopo del provvedimento è quello di evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a un singolo soggetto e rendere preminente l'interesse dei cittadini per un'efficiente gestione delle società a prevalente partecipazione pubblica. Crede che si tratti di una proposta senza dubbio meritevole di approfondimento e per questo ritiene che se ne debbano valutare con attenzione le implicazioni, anche acquisendo le valutazioni del Governo. In particolare, ritiene che si debba valutare se sia possibile, alla luce del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ipotizzare un intervento normativo anche con riferimento alla nomina di amministratori di società partecipate dalle Regioni. Ricorda, infatti, che con la sentenza n. 151 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006, il quale stabiliva che non potesse essere nominato amministratore di una società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Il giudice costituzionale ha in quella sede evidenziato che – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione – è competenza del legislatore statale l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre, per ciò che concerne i profili di autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, « il legislatore statale non dispone in materia di una propria competenza, la quale appartiene, invece, alle stesse Regioni e Province autonome ».

Ritiene che nell'ambito dell'istruttoria, si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di rivedere il contenuto del comma 1, al fine di precisare la nozione di « partecipazione pubblica prevalente », chiarendo

se essa si riferisca alla partecipazione pubblica maggioritaria ovvero se essa includa anche il controllo. In definitiva, ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione affronti un aspetto assai delicato, relativo alla limitazione dei poteri conferiti dai soggetti pubblici e del cumulo di trattamenti economici, e meriti senz'altro la dovuta considerazione, specialmente in una congiuntura nella quale si manifesta una grande sensibilità per queste tematiche, affrontate anche dalle disposizioni dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo ai limiti ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'evidenziare come il Governo condivida lo spirito del provvedimento, rileva tuttavia come occorra meditare attentamente i rischi connessi all'eccessiva semplificazione del provvedimento. Sottolinea a riguardo come talvolta la partecipazione della stessa persona in più consigli di amministrazione di società facenti parte dello stesso gruppo rappresenti un'esigenza funzionale, al fine di rendere più efficace la partecipazione dei rappresentanti dello Stato in tali organi, favorendo il raccordo interorganico intra-gruppo. Ricorda inoltre come vi sia già un limite rappresentato dalla partecipazione a 5 consigli di amministrazione imposto dalla Consob e rileva quindi come occorra procedere ad un'attenta riflessione sulla questione. Ribadisce come il Governo sia favorevole all'introduzione di elementi di razionalizzazione nel solco tracciato anche da altri provvedimenti di iniziativa dell'Esecutivo, come la fissazione del tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici e degli amministratori di società partecipate dallo Stato. Chiede quindi un breve rinvio per potere svolgere i necessari approfondimenti.

Marco MARSILIO (PdL) dichiara in primo luogo di condividere pienamente lo spirito del provvedimento in esame, ricordando di aver presentato proposte emendative di analogo tenore nell'ambito dell'esame di diversi disegni di legge di con-

versione di decreti-legge e di passate manovre finanziarie. Concorda, tuttavia, con le considerazioni del rappresentante del Governo in ordine alla formulazione della proposta di legge in discussione, osservando come nella definizione della nuova disciplina occorrerebbe tenere conto delle peculiarità dei rapporti esistenti all'interno dei gruppi di imprese pubbliche, dal momento che la presenza di un medesimo soggetto all'interno di una pluralità di consigli di amministrazione appare in tali casi giustificabile. Fa presente, infatti, che in questi ultimi casi l'attribuzione di più incarichi di amministrazione ad un solo soggetto risponde anche a logiche funzionali, in quanto l'amministratore della *holding* è anche amministratore della società partecipata, ed economiche, dal momento che in molte circostanze all'amministratore viene riconosciuto un unico emolumento. Ritiene, per altro verso, che si debba valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni del provvedimento anche alla partecipazione agli organi di controllo dell'impresa, in quanto sono ben noti casi di vero e proprio « collezionismo » di incarichi in questi ultimi organismi, con evidenti conseguenze negative in termini di concentrazione di poteri in un unico soggetto e di mancanza di trasparenza nella gestione. Auspica, pertanto, che vi sia la possibilità di rivedere la formulazione del provvedimento al fine di tenere conto delle osservazioni da lui formulate.

Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea come il tema affrontato dal provvedimento sia particolarmente importante e delicato, evidenziando tuttavia come non convinca la motivazione di fondo del medesimo che risiede essenzialmente nell'esigenza che il singolo amministratore si dedichi all'interesse esclusivo della società di riferimento. Osserva infatti come tale motivazione sia valida solo allorché vi siano conflitti di interessi tra le diverse società partecipate. Rileva inoltre come negli enti locali la partecipazione agli organi delle società partecipate sia normalmente concentrata nella persona dell'assessore alle parteci-

pate osservando come l'introduzione di un divieto rigido di cumulo creerebbe nella realtà degli enti territoriali non poche disfunzioni. Pur condividendo quindi le finalità di moralizzazione del provvedimento, rileva come occorrerà un supplemento di riflessione al fine di valutare tutti gli aspetti problematici e di evitare un'applicazione eccessivamente rigida del divieto di cumulo.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime il proprio convinto consenso allo spirito che ispira la proposta di legge in esame, dichiarando di condividere anche la proposta, formulata dall'onorevole Marsilio, di estenderne l'applicazione agli incarichi nei collegi sindacali. Quanto alla formulazione del provvedimento, ritiene comunque opportuno precisare opportunamente il contenuto della nozione di « partecipazione pubblica prevalente », chiarendo se ci si riferisca solo alla partecipazione maggioritaria o anche a partecipazioni di minoranza. Con riferimento, invece, a quanto osservato dal rappresentante del Governo, osserva che le disposizioni vigenti da lui richiamate dovrebbero applicarsi alle sole società quotate, mentre il provvedimento in esame avrebbe una portata più vasta. A tale ultimo riguardo, ritiene che debba anzi valutarsi se estendere la portata del provvedimento anche agli incarichi in enti pubblici economici e in consorzi tra enti. Chiede, pertanto, al relatore di voler verificare la possibilità di pervenire ad una sintesi su questi temi, segnalando che in caso contrario presenterà proposte emendative in tal senso.

Rolando NANNICINI (PD), nell'evidenziare come l'iniziativa legislativa meriti attenzione, osserva tuttavia come la medesima sia limitata. Riterrebbe infatti utile cogliere l'occasione per rivedere anche la legislazione introdotta negli anni '60 in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare o locale e partecipazione a consigli di amministrazione di società partecipate. In riferimento all'intervento dell'onorevole Simonetti, osserva come l'assessore alle partecipate di un ente do-

vrebbe rappresentare l'ente medesimo nell'assemblea, piuttosto che negli organi di gestione delle società. Ritiene inoltre opportuno specificare se la proposta di legge si riferisca alle sole società in cui la maggioranza delle quote sia dello Stato ovvero a tutte quelle in cui lo Stato partecipi a prescindere dalla quota societaria. A suo avviso, il divieto di cumulo dovrebbe riguardare tutte le società nelle quali vi è la partecipazione pubblica. Osserva quindi come le nuove norme dovrebbero riguardare anche i collegi sindacali e gli incarichi di revisione. In conclusione rileva come, svolgendo le opportune riflessioni, si dovrebbe fare in modo da combattere l'eccessivo cumulo di incarichi, preservando tuttavia il patrimonio di esperienza accumulato.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per gli spunti di riflessione forniti nell'ambito della discussione, segnala tuttavia l'opportunità di non caricare di eccessivi contenuti il dibattito sulla proposta di legge in esame, che ha una portata limitata. Al fine di assicurare un lavoro proficuo della Commissione, ritiene che sarebbe utile acquisire tempestivamente una valutazione complessiva sul provvedimento, consentendo anche di assumere decisioni utili all'ulteriore seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di legge reca norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e che oggetto dell'esame della Commissione nella seduta odierna è il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Rileva, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, in materia di autonomia scolastica, osserva che il testo, nel richiamare determinate norme sulle quali fondare il riconoscimento dell'autonomia scolastica, non cita le disposizioni vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e al decreto-legge n. 98 del 2011 che hanno previsto specifici parametri di dimensionamento in base ai quali l'autonomia scolastica può essere riconosciuta. Ricorda, a tale riguardo, che la relazione tecnica al decreto legge n. 98 del 2011 ha considerato l'applicazione dei suddetti parametri funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica. Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti, da parte del Governo, volti ad escludere che l'attribuzione dell'autonomia scolastica nei termini indicati dalla disposizione in esame possa incidere sui parametri dimensionali per il riconoscimento dell'autonomia, ai quali sono collegati effetti di risparmio. Con riferimento agli articoli da 2 a 8, in materia di organi delle istituzioni scolastiche statali, osserva che il provvedimento in esame, che è assistito da una generale clausola d'invarianza riferita alla finanza pubblica, reca disposizioni istitutive di diversi organi

aventi specifiche funzioni, alcuni dei quali, come i nuclei di valutazione, non sembrano corrispondere ad organismi attualmente previsti dalla vigente normativa. Per quanto riguarda gli altri organi che trovano corrispondenza in strutture di cui viene prevista la soppressione, rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l'altro, la partecipazione di rappresentanti delle realtà sociali e produttive locali ovvero il collegamento con le comunità locali. Andrebbero quindi esclusi costi connessi al funzionamento delle nuove strutture, nonché alle modalità organizzative ed alle funzioni ad esse assegnate. Rileva che, nel caso dovessero profilarsi eventuali aggravii rispetto ai compiti già svolti dalle strutture interessate, andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria. Per quanto riguarda i Nuclei di autovalutazione, di nuova istituzione, andrebbero esclusi costi connessi alla loro costituzione e al loro funzionamento. Fa presente che, nell'ambito dei predetti chiarimenti, con specifico riferimento alla partecipazione di membri esterni sia nel Consiglio dell'autonomia sia nel nucleo di autovalutazione, andrebbe chiarito se resta comunque esclusa la corresponsione di emolumenti, indennità e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organismi in questione. In caso contrario, andrebbero indicate le risorse con cui fare fronte a tali oneri.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente.

Silvana MURA (IdV) osserva come andrebbe esclusa la possibilità di rivedere la nozione di autonomia scolastica in relazione alle disposizioni recate dal provvedimento in esame per le ricadute sulla finanza pubblica che esso comporterebbe. Rileva inoltre come andrebbe comunque precisato che dalla partecipazione agli organi collegiali previsti dalla proposta di legge non deriva alcun diritto a compenso per nessun soggetto.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che il tema dell'autonomia scolastica non possa essere affrontato senza fare riferimento anche alle relative risorse finanziarie. In proposito, ritiene, ad esempio, che sia necessario verificare quante risorse siano destinate a legislazione vigente all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dall'articolo 1, comma 610, della legge n. 296 del 2006, con sedi nelle diverse regioni italiane.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, anche a fronte delle richieste di chiarimento formulate dal relatore, siano possibili due percorsi procedurali alternativi: chiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ovvero rinviare il seguito del suo esame al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte dell'amministrazione competente, che consentano di rispondere in modo esauriente alle richieste formulate e di escludere l'insorgenza di oneri privi di copertura finanziaria. Nel ritenere preferibile tale secondo percorso procedurale, sottolinea come in via generale vi sia l'esigenza di non effettuare scelte affrettate, in modo da garantire un'armonizzazione tra le valutazioni tecniche e quelle politiche, anche al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra i pareri della Commissione e le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. In questo contesto, ribadisce che allo stato non è possibile effettuare una quantificazione precisa degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame e che si rende necessario acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di attendere le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

Renato CAMBURSANO (Misto) rileva come la Ragioneria generale dello Stato, nello svolgimento delle valutazioni di sua competenza, dovrebbe tenere conto anche del dibattito testé svoltosi in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda come il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 15 del 2012, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 marzo 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non sembrano avere riflessi dal punto di vista finanziario. Propone, quindi, di esprimere in merito un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi

del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, Pasquale Natuzzi.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale NATUZZI, *presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco MARSILIO (PdL), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Renato CAMBURSANO (Misto), Massimo POLLEDRI (LNP), Lino DUILIO (PD), Francesco BOCCIA (PD), Rolando NANNICINI (PD), ai quali replicano Pasquale NATUZZI, *presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi*, e Vincenzo DI TARANTO, *responsabile relazioni istituzionali del Gruppo Natuzzi*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	58
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	61
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano GRAZIANO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 fissa i principi generali dell'intervento legislativo, riconoscendo innanzitutto, al comma 1, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già sancita dall'articolo 117 della Costituzione.

In tale contesto il comma 2 sancisce che ogni istituzione scolastica autonoma è

parte del sistema nazionale di istruzione, concorrendo ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica, la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento lungo tutto il corso della vita; in questa prospettiva si prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscano al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche, assieme alle le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

Il comma 3 riconosce l'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme generali stabilite dal provvedimento, mentre il comma 4 specifica che gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

Il comma 5 indica, in via generale, che gli organi di governo delle istituzioni scolastiche sono chiamati a promuovere il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie, le azioni formative ed educative in rete nel territorio.

L'articolo 2, comma 1, individua gli organi delle istituzioni scolastiche, che sono: il Consiglio dell'autonomia; il dirigente con funzioni di gestione; il Consiglio dei docenti e le sue articolazioni (consigli di classe, commissioni e dipartimenti); il nucleo di autovalutazione.

In tale contesto il comma 2 stabilisce che lo Statuto di ciascuna istituzione scolastica prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

L'articolo 3 definisce i compiti del Consiglio dell'autonomia, il quale stabilisce l'indirizzo generale dell'attività scolastica, in particolare: adottando e modificando lo statuto e il regolamento di istituto; deliberando il proprio regolamento interno; adottando il piano dell'offerta formativa elaborato dal Consiglio dei docenti; appro-

vando il programma annuale, il bilancio pluriennale di previsione ed il conto consuntivo; designando i componenti del nucleo di autovalutazione; approvando accordi e convenzioni con soggetti esterni.

Il comma 5 specifica che lo Statuto deliberato dal Consiglio non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.

I commi 3 e 6 disciplinano la durata in carica del Consiglio, stabilita in tre anni scolastici, il termine di rinnovo (30 settembre successivo alla sua scadenza) ed i casi di scioglimento.

L'articolo 4 regola invece, al comma 1, la composizione del Consiglio dell'autonomia (i cui membri possono variare da nove a tredici), stabilendo i criteri che lo Statuto deve seguire in merito.

La norma specifica, ai commi da 3 a 5, che il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno; che il Consiglio si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti; che il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto, fungendo da segretario; che gli studenti minorenni componenti del Consiglio non hanno diritto di voto sul programma annuale e sul conto consuntivo.

L'articolo 5 definisce il ruolo del dirigente scolastico, il quale ha la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

L'articolo 6 regola il Consiglio dei docenti e le sue articolazioni, il quale è presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti; la norma specifica che esso è disciplinato dallo Statuto e può articolarsi in commissioni, dipartimenti e consigli di classe.

Ai sensi del comma 2 al Consiglio spetta la programmazione dell'attività didattica e della valutazione collegiale degli alunni, l'elaborazione del piano dell'offerta

formativa, in collegamento con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.

La disposizione specifica, ai commi 3 e 4, che l'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti, i quali ne sono responsabili, e che lo Statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.

In tale contesto il comma 5 prevede che i docenti valutino in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certifichino le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal Consiglio dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 7 le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, garantendo l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che ciascuna istituzione scolastica costituisca, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo, la cui composizione è determinata dallo Statuto in un numero compreso tra tre e sette membri, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.

Ai sensi del comma 2 il nucleo di autovalutazione predispose un rapporto annuale pubblico di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI, il quale costi-

tuisce parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola.

L'articolo 9 stabilisce che il Consiglio dell'autonomia promuova annualmente una conferenza di rendicontazione sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, inviando inoltre una relazione all'Ufficio scolastico regionale.

L'articolo 10, comma 1, consente alle istituzioni scolastiche autonome di promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome volte ad esercitare un migliore coordinamento delle stesse, nonché di ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

Il comma 2 stabilisce che i *partner* con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai sensi del comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, ovvero organizzazioni non *profit*.

Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche definiscano annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non *profit*. In tale contesto si specifica che i contributi di ammontare superiore a 5.000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

L'articolo 11 prevede che con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari, sia istituito il Consiglio Nazionale delle autonomie scolastiche, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle

istituzioni scolastiche autonome, ed a cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle associazioni delle Province e dei Comuni, nonché il Presidente dell'INVALSI.

I sensi del comma 2 il Consiglio costituisce organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione, nonché organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In base al comma 3 le regioni definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente.

In tale contesto il comma 4 prevede che le Regioni istituiscano la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, la quale esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative; sull'attuazione delle innovazioni ordinamentali; sul piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa; sull'educazione permanente; sui criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionale; sui piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

Inoltre, ai sensi del comma 5 la Conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema educativo regionale.

I commi da 6 a 8 disciplinano le Conferenze di ambito territoriale che le Regioni sono chiamate ad istituire; le Conferenze svolgono funzione di coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio, oltre ad esprimere

pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, nonché rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.

L'articolo 12 reca l'abrogazione, stabilendone la relativa decorrenza, nonché la cessazione dell'efficacia di alcune disposizioni assorbite dalle nuove norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 13 reca una norma di carattere transitorio relativa alle competenze dell'Ufficio scolastico regionale, mentre l'articolo 14 contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione della legge avvenga con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino, recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 inserisce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, un nuovo articolo 17-*bis*, il quale consente alle lavoratrici di partecipare, nel periodo di congedo di maternità e nel periodo di congedo parentale, a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di una certificazione medica che escluda pregiudizi alla salute della donna e del nascituro.

In tale contesto il comma 2 specifica che la lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione al lavoro (previsto per i lavori da ritenersi gravosi o pregiudizievoli nei tre mesi antecedenti la data presunta del parto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico), conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive.

Inoltre la disposizione specifica che le amministrazioni pubbliche sono tenute, qualora l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive non sia rinviabile, ad ammettere le lavoratrici impossibilitate

a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. Nel caso in cui le lavoratrici interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati.

Il comma 3 stabilisce che la lavoratrice che interrompe ai sensi dei commi 1 e 2, per congedo di maternità e per congedo parentale, un corso di formazione professionale, ovvero un concorso pubblico, ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo medesimo, qualora le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.

L'articolo 2, comma 1, integra il comma 2 dell'articolo 4 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il quale consente che l'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, destinato a sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità, per paternità o in congedo parentale, avvenga anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo stesso, prevedendo che la predetta sostituzione possa avvenire anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Il comma 2 inserisce invece un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 28 del testo unico, relativo al congedo per paternità (spettante al lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità), prevedendo che il congedo spetta, alle medesime condizioni e nei medesimi casi, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di maternità previste per tali categorie di lavoratrici.

Il comma 3 conferisce al Governo una delega legislativa per introdurre nell'ordi-

namento l'istituto del congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

I principi e criteri delle delega, definiti dal comma 4, prevedono:

a) il riconoscimento al padre lavoratore dell'obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre giorni, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;

b) l'individuazione del numero di giorni continuativi per i quali il padre lavoratore è tenuto ad astenersi;

c) la previsione della previa comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore padre che si avvale del congedo obbligatorio;

d) la posizione a carico del sistema previdenziale di appartenenza dell'indennità prevista per il periodo di congedo obbligatorio del lavoratore padre;

e) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del citato testo unico per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli eventuali oneri finanziari non compensati derivanti dall'esercizio della delega, autorizzando a tal fine il Governo ad utilizzare parzialmente, le risorse del Fondo per l'occupazione.

Il comma 6 detta le norme procedurali per l'emanazione del decreto legislativo adotta o in forza della delega, prevedendo il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

L'articolo 3 integra l'articolo 32 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (relativo al congedo parentale spettante a ciascun genitore nei primi otto anni di vita del

figlio), inserendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso, escludendosi la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

Il nuovo comma 4-bis del predetto articolo 32 prevede invece, sempre previo accordo con i rispettivi datori di lavoro, che il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

Il nuovo comma 4-ter indica la documentazione che il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis devono allegare alla richiesta di congedo.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 54 del più volte citato testo unico, in materia di divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

La lettera a) modifica il comma 4, nel senso di stabilire che il divieto di sospensione dal lavoro della lavoratrice non si applica, oltre che nel caso di sospensione dell'attività dell'azienda, anche nel caso di sospensione dell'attività dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta.

La lettera b) integra il comma 7, che estende il divieto di licenziamento anche al padre che fruisca il congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del medesimo testo unico, al fine di circoscrivere meglio un riferimento interno allo stesso articolo 28.

La lettera c) sostituisce il comma 9, che estende l'applicazione delle previsioni dell'articolo anche ai casi di adozione di adozione e di affidamento fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Le modifiche apportate sono volte a precisare che la norma si riferisce sia all'adozione nazionale sia all'adozione internazionale, e che il divieto di licenzia-

mento del lavoratore o della lavoratrice si applica, in tutti i casi di adozione, dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore che si intende adottare.

Sottolinea quindi come siano pienamente condivisibili gli obiettivi del provvedimento, il quale è volto ad incentivare la natalità, a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura parentale, nonché ad incentivare una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, aspetto, quest'ultimo, che costituisce un presupposto essenziale per migliorare le prospettive di sviluppo economico, nonché per rendere più moderna e democratica la società italiana.

Rileva, peraltro, come il testo unificato non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle

proposte di legge C. 1172 Santelli C. 586 Compagnon, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Fari-none, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 2405 Minardo, C. 2659 Nizzi, C. 2665 Mannucci, C. 4717 Savino, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 definisce i principi e le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere psico-fisico, rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nel testo.

L'articolo 3 definisce doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione, tra i quali si prevede l'obbligo di identificazione e registrazione nell'anagrafe dei cani e gatti; l'obbligo di denunciare lo smarrimento o il ritrovamento dell'animale; l'obbligo di garantire la salute e il benessere dell'animale; l'obbligo di prevenire attraverso specifiche misure il randagismo e danni o lesioni a persone, animali o cose. Per quanto riguarda specificamente i responsabili di cani, si prevede l'obbligo di utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, di portare con sé la museruola, di adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale e prevenire l'aggressione di persone o animali, nonché di raccogliere le deiezioni in ambito urbano.

Si sancisce inoltre il divieto di allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, o di vendere o cedere a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con un proprio atto, sulla base degli *standard* concertati

con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul *web*, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale. Ai sensi del comma 8 le regioni e le province autonome assicurano lo scambio dei dati della anagrafi canine e feline regionali.

La norma dispone inoltre, ai commi da 2 a 7, circa le modalità di identificazione e registrazione di cani e gatti, nonché, ai commi da 9 a 12, in merito ai *microchip* da inoculare sottopelle a cani e gatti ai fini della loro identificazione.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina del soccorso di animali, con obbligo di segnalare il rinvenimento di animali feriti al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza, ed obbligo, per le regioni, di organizzare un servizio di soccorso, attraverso il Servizio veterinario pubblico, con numero unico di attivazione.

L'articolo 6 disciplina i casi di decesso degli animali di affezione che devono essere segnalati al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione, nonché regola le ipotesi di eutanasia degli animali d'affezione, con oneri a carico del proprietario dell'animale, unicamente ad opera di un medico veterinario.

L'articolo 7 prevede che le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.

In tale contesto l'articolo 9 stabilisce che le morsicature e le aggressioni di cani siano segnalate al servizio veterinario pubblico, il quale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di sospetta pericolosità, definisce le misure di prevenzione e l'eventuale intervento terapeutico comportamentale e farmacologico da adottare.

In tale ambito segnala, in quanto presenta profili di interesse per la Commissione Finanze, il comma 4, il quale obbliga il proprietario di un cane di comprovata pericolosità a seguire corsi di formazione e a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dall'animale, pena la confisca amministrativa del cane, e fatta salva la facoltà, per il proprietario, di rinunciare alla proprietà dell'animale.

L'articolo 8 stabilisce che le regioni individuino una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale, competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.

In tale contesto il comma 6 prevede che gli operatori i quali attività economiche con animali d'affezione devono essere in possesso di specifica formazione.

L'articolo 10 disciplina i canili e gattili sanitari, di cui sono responsabili i servizi veterinari pubblici ed i cui requisiti tecnico-strutturali e gestionali sono definiti con decreto del Ministro della salute.

La disposizione regolamenta altresì i casi di adozione degli animali ricoverati nei canili o gattili non reclamati entro il termine di 20 giorni, nonché il trasferimento nei rifugi degli animali.

L'articolo 11 disciplina invece i rifugi, i quali sono chiamati ad ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati aperti al pubblico.

La norma prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano definiti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi, i quali devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata e garantire la quotidiana assistenza veterinaria.

L'articolo 12 disciplina l'affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario, a cura del curatore testamentario del *de cuius*, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore.

L'articolo 14 disciplina i compiti dei comuni in materia, stabilendo, al comma 1, la responsabilità dei sindaci per i cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune, nonché per le colonie feline.

Inoltre si prevede, ai commi da 2 a 5 che i comuni, singoli o associati, provvedono: al risanamento dei rifugi esistenti; alla costruzione di nuovi rifugi, alla gestione di rifugi, direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute o con soggetti privati; ad adottare regolamenti sulla tutela degli animali e per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi; ad attuare piani di controllo delle nascite.

Inoltre i commi 7 e 8 consentono ai comuni di istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi, prevedendo anche forme d'incentivo, e stabilendo inoltre che i comuni costieri o rivieraschi possono individuare, mediante apposita cartellonistica e delimitazioni, una o più spiagge destinate agli animali d'affezione, nonché ad individuare una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione.

In tale ambito richiama, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il secondo periodo del comma 2, ai sensi del quale i comuni possono concedere, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati alla realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, il quale consente ai comuni di deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono, quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione; prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni; espletamento dei piani di controllo delle nascite di cui al comma; controllo della popolazione delle colonie feline.

La disposizione indica che il regolamento istitutivo dell'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, e specifica che sono esclusi dal pagamento della tariffa comunale i cittadini che abbiano adottato un cane o un gatto dalle strutture comunali o convenzionate con i comuni.

In generale evidenzia come la previsione introduca nell'ordinamento italiano una nuova forma di prelievo tributario di carattere comunale, vincolata al finanziamento di alcune misure.

In merito alla formulazione della disposizione, sottolinea inoltre come essa faccia uso, alternativamente, del termine « imposta » e di quello di « tariffa » e come sia pertanto opportuno armonizzare tali dizioni, utilizzando, più correttamente, il termine « tassa ».

L'articolo 15 reca norme in materia di ricovero di animali d'affezione, prevedendo che i comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e il loro benessere, e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso.

L'articolo 16 consente alle associazioni animaliste riconosciute, ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per distribuire gratuita-

mente prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, nonché ai privati cittadini che accudiscono colonie feline, di applicare la legge n. 155 del 2003, la quale prevede che le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

L'articolo 17 disciplina le attività economiche con animali d'affezione, prevedendo l'autorizzazione del sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, e previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si stabilisce inoltre che i titolari delle predette attività devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista e devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione.

La norma specifica che la vigilanza sanitaria sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico.

L'articolo 18, comma 1, vincola i titolari di attività economiche con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, di *dog-sitter* e *cat-sitter*, a tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico.

Si prevede inoltre, ai commi da commi da 2 a 4, il divieto di vendita e cessione di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi, il divieto di vendita ambu-

lante, itinerante o presso le fiere di animali d'affezione ed il divieto di vendita di animali ai minori di età.

L'articolo 19 disciplina le fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione e prevedendo che le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, e prevedendo che le manifestazioni itineranti le quali prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previo nulla osta del servizio veterinario pubblico, con esclusione della vendita diretta e indiretta e della cessione a qualunque titolo di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista.

Si vietano inoltre: l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni, nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell'accattonaggio; l'offerta di animali d'affezione in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché nelle lotterie; l'esposizione di animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario.

L'articolo 20 sancisce il principio che il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza e stabilendo il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo, nonché di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento.

Il comma 3 consente il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico tenuti al guinzaglio e con la museruola, se cani, all'interno di idonei trasportini, se gatti.

L'articolo 21, comma 1, consente a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione; in tale ambito segnala, in quanto incidente sui profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione del secondo periodo

del comma, ai sensi del quale tali cimiteri, se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità dei cimiteri previsto dall'articolo 824, secondo comma, del codice civile.

Il comma 2 prescrive che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

L'articolo 22 reca una serie di divieti volti a garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali, tra i quali richiama i divieti di: detenere gli animali in isolamento; lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile; addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività; detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici e collari a punta; tenere cani legati a catena per prolungati periodi di tempo; tenere gatti legati, molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro *habitat* naturale; importare cani di età inferiore ai tre mesi; somministrare farmaci o sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (*doping*); manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (*microchip*).

L'articolo 23, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, vieta, al comma 1, di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente.

Il comma 3 prescrive inoltre che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione siano effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione.

L'articolo 24 prevede che, qualora il veterinario emetta diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, sia tenuto a darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico.

In tale caso, ai sensi del comma 5, il sindaco territorialmente competente è tenuto a ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento.

In tale ipotesi, nel caso di decesso dell'animale, il medico veterinario dispone, in base al comma 2, l'invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, il quale, a norma dei commi 3 e 4, effettua l'autopsia, nonché le opportune analisi, comunicandone gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco.

L'articolo 25 obbliga i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo, ad aggiungere al prodotto una sostanza amariante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.

Ai sensi dell'articolo 26 il servizio veterinario pubblico è tenuto ad erogare le prestazioni medico-veterinarie di cura e terapia, a verificare ed applicare i *microchip* di identificazione e a svolgere gli interventi di sterilizzazione, a cani e gatti presso i canili e gattili sanitari e ai gatti appartenenti alle colonie feline.

L'articolo 27 consente, al comma 1, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, tra le quali il comma 2 indica: la profilassi vaccinale; la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; la prevenzione e il controllo delle nascite; l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe; le prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità.

Ai sensi del comma 3 le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie.

L'articolo 28, comma 1, consente al servizio veterinario pubblico e alle competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai fini dell'osservanza delle disposizioni della legge.

In tale contesto il comma 3 stabilisce che la qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome, ovvero organizzati dalle associazioni riconosciute.

Il comma 2 attribuisce al servizio veterinario pubblico funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito della legge.

Ai sensi dell'articolo 29 le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 30 stabilisce il potere sostitutivo del Prefetto nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dal provvedimento.

L'articolo 31 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali, anche tramite specifici accordi fra gli enti locali, le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute in materia.

L'articolo 32 prevede che il Ministero della salute trasmetta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 33, comma 1, prevede l'incremento delle pene previste per i reati di

uccisione di animali e di maltrattamenti di animali (disciplinati dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, i quali stabiliscono, rispettivamente, la reclusione da quattro mesi a due anni e la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro), qualora tali reati siano commessi da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario.

Inoltre il comma 2 stabilisce che la pena prevista dall'articolo 544-*quinques*, secondo comma, del codice penale, per la fattispecie di promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali (reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000, aumentati da un terzo alla metà) si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali.

L'articolo 34 integra l'articolo 514 del codice di procedura civile, inserendo nell'elenco delle cose assolutamente impignorabili gli animali d'affezione.

L'articolo 35 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni del provvedimento specificamente indicate.

Nel caso di utilizzo in modo improprio, preparazione, miscelazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detenzione, utilizzo o abbandono di alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, il comma 19 prevede l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.

L'articolo 36 reca alcune norme transitorie per l'applicazione ai canili e gattili sanitari, nonché ai rifugi di nuova realizzazione, dei requisiti tecnico - strutturali e gestionali previsti dall'articolo 10, e per l'adeguamento dei canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 37 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, ai quali si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi in

materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991.

L'articolo 38 abroga la legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la quale risulta assorbita dall'intervento legislativo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 ed abbinato, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

evidenziato come la norma dell'articolo 14, comma 6, prevedendo l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, introduca un nuovo prelievo, finalizzato a finanziare alcune attività indicate dalla norma;

sottolineato inoltre come il predetto comma 6 dell'articolo 14 faccia uso, alternativamente, del termine « tariffa » e di quello di « imposta », laddove sarebbe, invece, più corretto utilizzare il termine « taxa »;

rilevato come le previsioni di cui gli articoli 17 e 18 del testo unificato introducano una serie di obblighi piuttosto pervasivi per lo svolgimento delle attività economiche con animali d'affezione, che sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti, da ultimo, dal decreto – legge n. 5 del 2012, recante disposizioni

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto – legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 14, comma 6, il quale consente ai comuni di deliberare l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale, configurando una vera e propria taxa di scopo, introduce una nuova forma di prelievo nell'ordinamento tributario italiano che comporterebbe un ulteriore innalzamento della pressione fiscale in un momento critico per l'economia nazionale;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 21, commi 1 e 2, i quali consentono a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione, stabilendo che essi, se realizzati da soggetti pubblici, non abbiano carattere di demanialità, e prescrivono che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, nonché con riferimento all'articolo 14, comma 2, ai sensi

del quale i comuni possono concedere, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati anche alla realizzazione di cimiteri per animali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire

il termine « cimiteri » con altra definizione, al fine di evitare dubbi o equivoci circa la qualificazione giuridica di tali aree, nonché ai fini della pianificazione urbanistica dei singoli comuni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 71

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo, su questioni concernenti il settore dell'editoria (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 71

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Milano il 12 marzo 2012 72

ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente sulla missione a Milano del 12 marzo 2012) . 80

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 72

ALLEGATO 2 (Emendamenti) 83

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 73

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 73

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 74

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (*Seguito dell'esame e rinvio*) 74

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinata-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.45.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene Luca GABURRO, *segretario generale di Federagenti Cisl*, per alcune precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, dunque, il deputato Emenenzio BARBIERI (PdL), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Risponde Anna AVALLONE, *già vice presidente del Fondo Pensioni SIAE e coordinatrice nazionale dei pensionati e pensionandi SIAE*.

Intervengono, dunque, i deputati Giuseppe GIANNI (PT) e Emilia Grazia DE BIASI (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Rispondono ai quesiti formulati Eugenio TRUFFA GIACHET, *già direttore del Fondo pensioni SIAE*, Pier Giuseppe MANZO, *rappresentante del sindacato inquilini SIAE*, Pino MASSARA, *presidente del Movimento autori professionisti (MAP)*, Vito TOMMASO, *segretario generale del Movimento autori professionisti (MAP)* e Luca GABURRO.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — *Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo.*

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo, su questioni concernenti il settore dell'editoria.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto), Ricardo Franco LEVI (PD), Bruno MURGIA (PdL), Paolo BONAIUTI (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Giuseppe SCALERA (PdL) e Paola GOISIS (LNP).

Il sottosegretario Paolo PELUFFO risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla missione svolta a Milano il 12 marzo 2012.

Valentina APREA, *presidente*, svolge le comunicazioni sulla missione in oggetto (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA – Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinato C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2012.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la Commissione III (Affari esteri) ha espresso un parere favorevole con condizioni.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra due emendamenti (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione, concordati con il rappresentante del Governo, al fine di recepire le condizioni contenute nel parere reso sul provvedimento in esame dalla III Commissione, affari esteri.

Si passa all'esame dell'articolo unico e dell'emendamento 1.1 del relatore ad esso riferito.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 del relatore.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento Tit.1 del relatore, riferito al titolo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole all'emendamento Tit.1 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tit.1. del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte quindi che il testo come modificato dagli emendamenti approvati sarà inviato alla Commissione giustizia per la riespressione del parere di competenza. Ricorda infatti che sul testo iniziale la indicata Commissione ha espresso parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Giuseppe SCALERA (PdL) *relatore*, propone di proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo in Comitato ristretto, in modo da giungere alla definizione di un nuovo testo concordato tra tutti i gruppi parlamentari.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea e abbinata C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sul testo unificato in oggetto, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, sono pervenuti i pareri di competenza delle seguenti Commissioni permanenti: la II Commissione (Giustizia) e la VI Commissione (Finanze) hanno espresso nulla osta; la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso un parere favorevole; la XI Commissione (Lavoro) ha espresso un parere favorevole con osservazione; la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni. Si resta in attesa dell'espressione del parere di competenza da parte della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, propone di tornare in sede di Comitato ristretto per proseguire l'esame del provvedimento in oggetto, anche ai fini del recepimento delle osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione bilancio.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone che l'esame del provvedimento prosegua in Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2012.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che in conseguenza della cessazione da parlamentare del deputato Ciocchetti, già relatore sul provvedimento in titolo, è stato nominato relatore sul medesimo provvedimento il deputato Barbieri al quale rivolge un augurio di buon lavoro.

Emerenzio BARBIERI (PdL) *relatore*, al fine di procedere con celerità all'approvazione delle proposte in esame, anche tenendo conto del provvedimento n. 4071 recante norme in materia di interventi a sostegno di monumenti, tra i quali il Duomo di Milano, riterrebbe opportuno svolgere un confronto informale con il

rappresentante del Governo per definire il prosieguo dell'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Claudio BARBARO (FLpTP) *relatore*, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al testo in esame, volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni e definire più puntualmente alcuni aspetti di merito, tenendo conto anche delle posizioni dei diversi gruppi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), *relatore*, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4116 (Damiano e altri) e abbinate reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici. Il provvedimento in esame si compone di un unico articolo. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, debbano utilizzare, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si devono avvalere dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo

decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale. Con riferimento al comma 1 (scorrimento delle graduatorie in vigore entro il 2014) e al comma 4 (introduzione del concorso unico a partire dal 2015), osserva che il testo deve specificare che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito. In questo modo non si monitora solo il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato, ma anche la situazione delle graduatorie al fine di prevenire che si generino ancora situazioni come quella attuale nella quale non si è in grado di conoscere quanti siano i vincitori di concorso pubblico non assunti a scapito del buon andamento della pubblica amministrazione. Invece, con riferimento al comma 6, che prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, osserva che bisogna introdurre un identico obbligo di comunicazione delle loro graduatorie in vigore alla funzione pubblica a fini di pubblicità e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure assunzionali a seguito di concorso. Osserva che le graduatorie segnalate devono essere aggiornate periodicamente, al massimo entro 6 mesi. Osserva anche che il comma 1 dovrebbe inoltre specificare che gli obblighi contenuti ai commi 1 e 2 si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che entro il 31 dicembre 2013 il Governo debba trasmettere alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si debba svolgere mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vi-

genti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Ritiene che agli articoli 4 e 5 dovrebbe valutarsi l'inserimento in capo a tutte le amministrazioni pubbliche della regola che consente di indire nuovi bandi di concorso solo se si sono vincolate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso. In assenza delle risorse necessarie alle assunzioni non si possono indire nuovi bandi di concorso. Inoltre le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dovrebbero avere l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell'amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l'amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell'assunzione. Ritiene che andrebbe infine inserita una previsione che tenti di valorizzare i lavoratori a tempo determinato e interinali impiegati presso la pubblica amministrazione. Osserva che si dovrebbe prevedere che nei

concorsi pubblici indetti per assumere lavoratori con la stessa qualifica da essi posseduta, ad essi vengano riconosciuti dei punteggi utili per la graduatoria che siano proporzionali alla durata del loro incarico presso la pubblica amministrazione. Osserva, quindi, che una misura di questo tipo consentirebbe di limitare gli interventi periodo che hanno lo scopo di stabilizzare i precari della pubblica amministrazione. In ultimo, osserva che deve essere introdotto l'importante principio di responsabilità erariale in capo a chiunque —all'interno della pubblica amministrazione — ostacola, ritarda o impedisce il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori.

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede che le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Il comma 7 dell'articolo 1 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro. Il comma 8 dell'articolo 1 prevede che al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica deve garantire, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. Ritiene che occorrerebbe specificare nel comma 8 che l'obbligo di pubblicare informazioni sullo stato delle procedure concorsuali vale dall'entrata in vigore della legge e deve essere assicurato un aggiornamento costante.

Il comma 9 dell'articolo 1 apporta, infine, una serie di modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre il comma 10 dell'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 9 modifica

l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia. Gli aspetti modificati riguardano la procedura del « corso-concorso selettivo di formazione » che consente — accanto al concorso — l'assunzione di interni o di personale particolarmente qualificato. Viene aggiunta la specificazione che questa procedura è « per titoli ed esami » e che è riservata a personale della pubblica amministrazione e non anche a dipendenti di strutture private, come invece oggi è previsto. Questa potrebbe essere una soluzione contro il sistema dello *spoils system* e la creazione di sacche di signoraggio da parte di politici, partiti ed altri dirigenti. Tuttavia ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione, va verificato se non sia opportuno non elevare dal 30 al 50 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati con questa procedura, anziché quella concorsuale, che rimane quella indicata dalla Costituzione.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinate-A.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato in esame, approvato dalla Commissione affari sociali il 3 giugno 2010, interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del

medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda. Il provvedimento è stato adottato come testo base il 25 febbraio 2010 per tener conto dei rilievi critici espressi da alcune Commissioni competenti in sede consultiva, specie in relazione alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Esso ha poi subito alcune modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, anche per recepire alcune criticità evidenziate in una Nota della Ragioneria generale dello Stato di cui il Governo ha dato conto nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la V Commissione bilancio.

Rileva, quindi, che il provvedimento si compone di 12 articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 2, 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. Esso concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La regione ne definisce le competenze ed i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Viene espressamente statuito che le decisioni del direttore generale in contrasto il parere del Collegio di direzione, ove espresso, siano adottate con provvedimento motivato. Infine viene rimessa alla regione la disciplina dell'attività e della composizione dell'organo, salva la partecipazione necessaria di alcuni sog-

getti. L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell'ambito di parametri prefissati.

Ricorda, quindi, che l'articolo 4, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce alcuni principi per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale. L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi. Tali strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 6, sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddi-

sfazione dei cittadini. L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-*novies* del decreto legislativo n. 502/1992, porta a sessantasette anni il limite massimo di età, attualmente stabilito a sessantacinque, per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell'interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Viene infatti previsto che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Infine, viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari – invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa – del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con quest'ultimo, della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.

Ricorda, poi, che l'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente

indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione anche con l'ausilio dell'AGENAS; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali adotta i provvedimenti sostitutivi. L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. L'articolo 11 stabilisce alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità. L'articolo 12 concerne, infine, l'ambito di applicazione della legge.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**Sulla missione a Milano del 12 marzo 2012.**

1. Una delegazione della Camera dei deputati, guidata dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, on. Valentina Aprea, e composta dai deputati Emerenzio Barbieri (PdL), Luisa Capitanio Santolini (UdCPTP) e Emilia Grazia De Biasi (PD), in rappresentanza dei rispettivi gruppi, nonché Giuseppe Scalerà (PdL), in qualità di relatore sul progetto di legge C. 4822 sulla valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, si è recata in missione a Milano, nella giornata di lunedì 12 marzo 2012, per visitare il Parco e Museo del Volo – Volandia e l'Accademia di belle arti di Brera. Alla missione hanno preso parte, altresì, a titolo personale, i deputati Frassinetti e Centemero (PdL) e Rivolta (LnP), in qualità di parlamentari rappresentanti del territorio, nonché Manuela Di Centa (PdL), in qualità di rappresentante per lo sport del Comitato di esperti – nominato da Roberto Formigoni, Commissario generale di Expo2015 – chiamato a predisporre il programma di eventi culturali della manifestazione.

2. All'arrivo a Milano, la delegazione è stata accolta dal Direttore del Parco e Museo del Volo Volandia, dottor Francesco Reale, e si è recata presso la sede del medesimo Museo, dove ha incontrato il presidente della Fondazione Museo dell'Aeronautica, on. ing. Marco Reguzzoni, che ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ringraziandoli della partecipazione. La delegazione ha quindi visitato l'area museale che propone, mediante la suddivisione in padiglioni « tematici », oltre 40 veicoli esposti, corredati da video e schede tecniche, nonché una galleria dedicata agli eroi del volo con i principali

protagonisti dell'aviazione mondiale e la collezione Piazzai, recante oltre 1.200 modelli in scala, la più grande in Italia. Nel corso della visita è stato possibile verificare che la struttura dispone, inoltre, di una vasta area coperta e riscaldata dedicata ai bambini, denominata « Baby Volandia », una biblioteca multimediale, una sala conferenze, uno spazio caffetteria e uno *store* di 400 metri quadrati dedicato alla rivendita di prodotti, quali modelli di velivoli e accessori e *gadget* del settore. Il presidente Reguzzoni ha altresì fornito alcuni dati di interesse ai fini dello scopo della missione, ricordando i 100.000 visitatori che sono stati registrati nel primo anno di apertura, i 150 volontari che si occupano in concreto del Parco e Museo, nonché i 60.000 metri quadrati di archeologia industriale che sono interessati dal progetto. All'incontro hanno partecipato anche il dottor Claudio Merletti, dirigente UST di Varese, il dottor Claudio Tovaglieri, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Museo dell'Aeronautica, il dottor Alfredo Alemani, presidente dell'Associazione « Amici di Volandia », e l'architetto Guido Colombo, sindaco di Somma Lombardo.

Al termine della visita, la presidente Aprea ha, quindi, ringraziato il presidente Reguzzoni, presentando la delegazione e i deputati intervenuti a titolo personale e ricordando l'importanza della missione, legata in particolare all'esame in sede referente presso la Commissione cultura delle proposte di legge n. 2165 Anna Teresa Formisano e n. 2550 Reguzzoni, recanti disposizioni per la valorizzazione di musei e beni architettonici, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia, nell'ambito delle

quali è prevista una specifica norma per la valorizzazione del citato Museo. La presidente Aprea ha sottolineato poi l'importanza strategica del Museo del volo per l'intera regione Lombardia, auspicando lo stanziamento in tempi brevi di risorse a regime da destinare ad esso. Il presidente Reguzzoni ha inteso, quindi, ricordare che Volandia, ubicata nelle immediate prossimità dell'aeroporto di Malpensa, occupa l'area delle storiche officine Caproni ed offre, attraverso un percorso affascinante sulla storia del volo che si snoda in 20mila metri quadrati coperti di esposizione, una panoramica sull'aeronautica mondiale e sullo spazio, con un *focus* sulle realtà aziendali e sui singoli che hanno segnato la storia della provincia di Varese e di tutta l'industria lombarda e nazionale. L'on. Reguzzoni ha riconosciuto d'altra parte l'importanza della missione della delegazione della Commissione cultura, auspicando una rapida approvazione della proposta di legge in materia, eventualmente inizialmente anche senza la destinazione di specifiche risorse finanziarie.

3. Al termine della visita al Museo del volo, la delegazione si è quindi trasferita a Villa Borromeo, nel comune di Arcore (MB), per visitare la Scuola di Restauro dell'Accademia di Brera.

Durante l'incontro con il direttore della medesima accademia, professor Gastone Mariani, il direttore della Scuola di restauro, professore Duilio Tanchis, ha sottolineato come il centro sia attualmente oggetto di un complesso programma di recupero architettonico, che sta rendendo la struttura idonea allo svolgimento della didattica. Si è quindi ricordato come la Scuola, nata del 1997, si sia trasferita ad Arcore, a partire dal 2010, nella suggestiva cornice delle Scuderie di Villa Borromeo, con una struttura che si compone di tre grandi aree: manufatti pittorici, lignei e sintetici polimerici; materiali lapidei e derivati e superfici decorate dall'architettura; materiali cartacei, fotografici e pergamenei. Il direttore ha, altresì, ricordato che dall'anno accademico 2010/2011 l'Accademia ha istituito un percorso quinquennale a ciclo unico riguardante tre

indirizzi formativi professionalizzanti per adeguarsi ai parametri descritti nel decreto ministeriale n. 87 del maggio 2009.

Dopo una colazione offerta dalla direzione dell'Accademia, la delegazione si è quindi recata a Palazzo Lombardia, nuova sede istituzionale della presidenza della Giunta regionale lombarda. Nell'occasione la presidente Aprea, di recente avendo assunto l'incarico di assessore all'istruzione, formazione e cultura della Regione, ha guidato la delegazione nel Palazzo, illustrando le opere d'arte contemporanea ivi ubicate, a dimostrazione di un sostegno ideale del palazzo sulla cultura e sull'arte. È stato così ricordato che le « Colonne dell'arte » pensate e realizzate da giovani artisti di talento, che hanno donato le loro opere a titolo gratuito alla Regione, sostengono idealmente il Palazzo, insieme ad altre sculture e tele i cui temi ispiratori sono legati in vario modo alla regione stessa. È stato per esempio ricordato l'altorilievo bronzeo, di Dario Goldaniga, dal titolo « Lombardia », che riproduce in forma stilizzata appunto la forma geografica della regione. La delegazione si è quindi trasferita presso la sede dell'assessorato all'istruzione, formazione e cultura della regione Lombardia, acquisendo utili elementi di conoscenza sui temi di comune interesse tra l'assessorato e la Commissione cultura della Camera dei deputati.

4. Al termine degli incontri presso le sedi istituzionali regionali, la delegazione della Commissione si è, infine, trasferita presso la sede dell'Accademia di Brera, dove ha visitato il prestigioso istituto d'arte milanese. Nel corso della visita sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi alla gestione e organizzazione dell'Accademia di Brera, anche in vista della possibile realizzazione del cosiddetto progetto della Grande Brera.

La delegazione, accompagnata dal direttore dell'Accademia, professore Mariani, ha potuto così visionare le aule in cui si svolgevano le lezioni, durante i corsi frequentati dagli allievi e tenuti dai docenti dell'Istituto. Al termine della visita, il direttore Mariani ha ringraziato la delegazione della Commissione cultura e, in

particolare, la presidente Aprea per la sensibilità dimostrata ancora una volta nell'affrontare temi così delicati legati all'attività dell'Accademia, auspicando una rapida soluzione delle numerose questioni ancora rimaste irrisolte. È stata sottolineata, in particolare, la necessità di giungere in tempi brevi all'approvazione con opportune modifiche della proposta di legge n. 4822, già approvata dal Senato, sulla valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche al fine di un rilancio del settore. A questo proposito, il relatore sul provvedimento, on. Scalerà, è intervenuto a sottolineare il suo impegno personale e di tutta la Commissione per vedere realizzata in tempi certi e brevi una riforma da tempo attesa, nel rispetto delle eccellenze e delle peculiarità formative artisti-

che esistenti sul territorio, come la prestigiosa Accademia di Brera. Ha ricordato, al riguardo, che proprio a tal fine è stato svolto, su sua proposta, un ciclo di audizioni informali, rivelatesi peraltro molto proficue, al pari della missione in territorio milanese, avendo consentito entrambi, in modi diversi e complementari, di approfondire alcuni profili, anche critici, relativi all'applicabilità della proposta di legge in corso di esame. Ha, infatti, evidenziato la necessità di realizzare l'effettiva equiparazione dei diritti degli studenti italiani delle accademie e dei conservatori con i corrispondenti europei, dando in tal modo piena e completa attuazione alla riforma disposta dalla legge n. 508 del 1999.

La missione si è dunque conclusa con il rientro a Roma dei partecipanti.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinato C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

EMENDAMENTI

TIT. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Tit. 1. Il Relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa comunitaria, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia non possono essere sottoposti a sequestro

giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al Giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre 70 anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, la dichiarazione che fino a quel momento non sia stato finto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in

Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.

1. 1. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Liguria, dell'ARPA Campania e dell'ARPA Calabria 85

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Federcasa, della Federazione Italiana Agenti Immobiliari (FIAIP) e di Confedilizia sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione 85

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato regionale per l'abolizione delle barriere architettoniche (C.R.A.B.A.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche » 85

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 marzo 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Liguria, dell'ARPA Campania e dell'ARPA Calabria.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.40 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di rappresentanti di Federcasa, della Federazione Italiana Agenti Immobiliari (FIAIP) e di

Confedilizia sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12.45 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Comitato regionale per l'abolizione delle barriere architettoniche (C.R.A.B.A.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni SpA, ingegner Nunzio Mirtillo, sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	92
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione del Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ingegner Walter Lupi, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	92
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della

sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V e VI il proprio parere sul decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Osserva che la necessità e l'urgenza del decreto-legge in esame, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il relativo disegno di legge di conversione, derivano dalla decisione, adottata dalla Commissione europea il 24 novembre 2011, di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con riguardo alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate nel corso degli anni '90 – cosiddetta *golden share* – che la Commissione stessa ha ritenuto lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rileva, in particolare, che la predetta disciplina generale è contenuta all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 che detta appunto i poteri speciali che possono essere attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dagli statuti delle società privatizzate. La norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuate, tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore dei servizi pubblici, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che ne determini la perdita del controllo da parte dello Stato, debba essere introdotta una clausola che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più poteri speciali. La citata disciplina opera, per altro, anche per le società controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nei settori dei trasporti e degli altri servizi pubblici, individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante.

Ricorda che i contenuti e le modalità di esercizio dei suddetti poteri speciali hanno subito una generale revisione ad opera della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), in considerazione della sentenza pronunciata il 23 maggio 2000 dalla Corte di Giustizia, che aveva dichiarato la normativa relativa ai poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994 in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative al diritto di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali.

Osserva, tuttavia, che anche la disciplina della *golden share*, come modificata dalla legge finanziaria per il 2004, è stata oggetto di censure da parte della Commissione europea. In particolare, il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia, in quanto, come accennato in precedenza, ha ritenuto che alcune disposizioni della normativa italiana siano incompatibili con la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento garantiti dal Trattato sul funzionamento dell'UE. Infatti, la Commissione, pur riconoscendo che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana, quali ad esempio l'approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi, energetici, materie prime e beni essenziali alla collettività, possono essere considerati in astratto come legittimi interessi la cui tutela potrebbe richiedere misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, ha sostenuto, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che le disposizioni in questione configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi. Sottolinea che il ricorso alla Corte, per altro, non risulta ancora depositato, in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso stesso.

Osserva che, in questo quadro, il presente decreto-legge interviene sulla disciplina della *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 5 articoli. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della IX Commissione, segnala gli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In particolare, il comma 1, ai fini dell'attivazione dei poteri speciali, affida a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede l'obbligo, per le società che detengano uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, di notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 10 giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, qualsiasi delibera, atto o operazione che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi, del cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea e degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

Il comma 3 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, l'Esecutivo possa esprimere il veto alle delibere, agli atti e

alle operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In tal caso, quindi, a differenza di quanto accade ai sensi della disciplina vigente, i criteri per l'esercizio dei poteri speciali sono interamente riportati nella fonte primaria, ossia nel decreto-legge, anziché essere rinviati ad una fonte secondaria, cioè ad un DPCM.

Il comma 4 prevede che la notifica di cui al comma 2 sia accompagnata da un'informativa completa, fornita al Governo, sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto. Ove si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Fino alla notifica e, comunque, fino al decorso dei termini previsti dal comma in esame, si dispone la sospensione dell'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i suddetti termini, l'operazione può essere effettuata. Si prevede la possibilità di graduare l'esercizio dei poteri speciali secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'interesse pubblico tutelato, disponendosi a tal fine che il potere di veto possa venire espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, ogniquale volta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

È prevista la nullità delle delibere, degli atti o delle operazioni adottate o attuate in violazione delle procedure descritte dal comma in esame; il Governo può quindi ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque non rispetti le disposizioni procedurali illustrate, è previ-

sta una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

I commi 5 e 6 disciplinano i poteri speciali esercitabili in relazione all'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione europea di partecipazioni rilevanti in società che detengono attivi di rilevanza strategica. In particolare, entro quindici giorni dalla notifica dell'acquisto, con DPCM adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, l'Esecutivo può condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione, da parte dell'acquirente, di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei citati impegni, l'Esecutivo può opporsi all'acquisto.

Il comma 7 reca la disciplina concernente l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, fondata su criteri oggettivi e non discriminatori. In particolare, il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

l'esistenza di motivi oggettivi, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscano i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettino le norme del diritto internazionale o che abbiano assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o abbiano rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;

l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicu-

rezza e la continuità degli approvvigionamenti nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

Il comma 8 prevede che, ove le attività di rilevanza strategica individuate con DPCM si riferiscano a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali il Consiglio dei ministri delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; ad esso sono rese le notifiche prescritte dalle norme in esame.

Il comma 9, infine, demanda l'ulteriore disciplina attuativa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti. Fino all'adozione del predetto decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali e le attività conseguenti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie, le necessarie abrogazioni, nonché le disposizioni in materia di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. In particolare, si consente l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica soltanto a condizione di reciprocità e si dispone l'abrogazione della disciplina in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei DPCM attuativi della nuova disciplina. Inoltre, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, cessano altresì di avere efficacia le disposi-

zioni attributive dei poteri speciali contenute nei DPCM di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994 nonché le relative clausole in materia di poteri speciali contenute negli statuti societari. Viene poi novellato l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994, prevedendo che la facoltà di introdurre nello statuto societario un limite massimo di possesso azionario trovi applicazione con riferimento alle società a controllo diretto o indiretto pubblico operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e non più genericamente alle società operanti nei settori dei servizi pubblici in via di privatizzazione. S'introducono, altresì, alcune novelle al codice del processo amministrativo, volte a estendere il rito abbreviato e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal decreto-legge.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere anche sulla base degli esiti della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Ricorda che la citata direttiva reca disposizioni in merito all'assicurazione obbligatoria degli armatori per le responsabilità ad essi imputabili in caso di incidenti alle proprie navi nonché all'entità di tale assicurazione. Evidenzia che per questa tipologia di incidenti la responsabilità dell'armatore è attualmente fissata, circa l'ammontare dei risarcimenti, dalle norme della Convenzione IMO sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi stipulata nel 1976 e successivamente modificata da un apposito Protocollo firmato a Londra nel 1996, a cui l'Italia ha aderito con la legge 23 dicembre 2009, n. 201, senza per altro provvedere alla relativa attuazione, posto che la delega legislativa per l'attuazione del predetto Protocollo, contenuta all'articolo 3 della citata legge, non è stata esercitata dal Governo.

Rileva che, in questo quadro, la direttiva 2009/20/CE ha dettato specifiche regole per quantificare l'ammontare della responsabilità degli armatori e consentire un'applicazione più uniforme sul territorio comunitario del Protocollo del 1996. Lo schema di decreto legislativo in esame, quindi, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2010, è finalizzato a recepire la predetta direttiva. A questo riguardo, rammenta che è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, a causa del mancato recepimento di tale direttiva nel termine prescritto (1° gennaio 2012).

Evidenzia che lo schema di decreto legislativo si compone di 13 articoli.

Gli articoli 1 e 2 enunciano le finalità del provvedimento in esame e le relative

definizioni, facendo in particolare riferimento alla Convenzione del 1976 come modificata dal Protocollo del 1996.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo che lo schema di decreto si applica, in linea con quanto previsto dalla direttiva, alle navi battenti bandiera italiana o estera di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. Sono escluse dal campo di applicazione le navi militari, le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie o le altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito dovesse sorgere, per servizi governativi non commerciali.

L'articolo 4 elenca la tipologia di crediti a cui si riferisce la responsabilità armatoriale, quali ad esempio i crediti relativi a morte e lesioni personali dei passeggeri e a danni ai loro beni, che si verificano a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio, nonché i crediti per i danni derivanti da ritardi nel trasporto, sia del carico che dei passeggeri con il loro bagaglio, eccetera.

L'articolo 5 esclude espressamente dall'assicurazione, come previsto da specifiche norme convenzionali cui la disposizione espressamente rinvia, i crediti relativi alle operazioni di salvataggio, quelli per danni da idrocarburi, quelli per danni nucleari o per navi a propulsione nucleare, nonché i crediti da parte dei preposti dall'armatore o del soccorritore con compiti connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, anche nei confronti dei loro eredi o aventi diritto.

L'articolo 6 prevede che le navi, sia battenti bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente schema di decreto legislativo, devono essere provvisti di copertura assicurativa della responsabilità in relazione ai crediti marittimi di cui al citato articolo 4. La copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia che devono essere presenti a bordo della nave. L'importo

globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è pari alla somma dei limiti di cui ai successivi articoli 7 e 8.

L'articolo 7 definisce, in generale, l'entità dei limiti della responsabilità armatoriale ai risarcimenti per crediti diversi da quelli dei passeggeri, quantificandoli in termini di diritti speciali di prelievo e graduandoli in base al tonnellaggio della nave e alla tipologia del credito, ossia a seconda che il credito derivi o meno da responsabilità relativa a morte o lesioni personali.

L'articolo 8 fissa il limite della responsabilità dell'armatore in relazione a ciascun singolo evento, per la morte o le lesioni personali riportate dai passeggeri della nave, in misura pari a 175 mila diritti speciali di prelievo, moltiplicati per il numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare.

L'articolo 9 stabilisce che il diritto speciale di prelievo è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 10 stabilisce il contenuto informativo dei certificati di assicurazione, in conformità all'articolo 6 della predetta direttiva e prevede l'obbligo di trasmetterli alle autorità marittime per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo in formato cartaceo o elettronico.

L'articolo 11 prevede l'assunzione delle misure di fermo o di espulsione della nave in caso di violazione degli obblighi del presente provvedimento e rinviando alla specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 53 del 2011, in materia di sicurezza delle navi, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 29, comma 1, del citato decreto n. 53, ossia da duecentocinquanta a millecinquecento euro.

L'articolo 12 dispone il coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto con la legislazione vigente e, in particolare, con alcune disposizioni del Codice della navigazione, che vengono adeguate all'ordinamento internazionale. La norma fa

poi salve le specifiche disposizioni delle Convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi e da combustibile delle navi e il regolamento CE n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare.

L'articolo 13, infine, stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 marzo 2012.

Audizione dell'amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni SpA, ingegner Nunzio Mirtillo, sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinata recanti «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

**Audizione del Ministro della giustizia,
Paola Severino Di Benedetto.**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Sandro BIASOTTI (PdL) e Settimo NIZZI (PdL).

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 marzo 2012.

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ingegner Walter Lupi, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**Audizione del Ministro della salute,
Renato Balduzzi.**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Mario VALDUCCI e il deputato Mario LOVELLI (PD).

Il Ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 94

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 94

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Atto n. 442.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 marzo 2012.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano SAGLIA (Pdl), *relatore*, premesso che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, sul provvedimento in titolo, sottolinea che il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

Al riguardo, osserva che rispetto all'assetto previgente, che si riferiva specificamente all'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

L'articolo 1 reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. La principale differenza con la normativa previgente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di ri-

levanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale – in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.

L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6); individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia

dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento. Segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attività di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi della nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei DPCM di attuazione del citato decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali. Sono quindi apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia,

dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario. È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo ed abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio 97

INTERROGAZIONI:

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino 98

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 110

5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale 98

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 111

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A (*Seguito dell'esame e rinvio*) 98

ALLEGATO 3 (Emendamenti) 113

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 102

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 117

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 105

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 107

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 marzo 2012.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.10.

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO (PD) manifesta preoccupazione per le sorti dei richiamati dipendenti della Alpitour, soprattutto in ragione delle possibili ricadute sul versante occupazionale che potrebbero derivare da un trasferimento della sua sede da Cuneo a Torino, le cui motivazioni non appaiono ancora chiarissime. Preso atto con favore dell'intenzione del Governo di convocare un nuovo tavolo di confronto con le parti sociali presso il Ministero dello sviluppo economico, auspica che in quella sede siano individuate le misure più adeguate a conciliare le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, garantendo, soprattutto in favore delle lavoratrici, forme flessibili di organizzazione del lavoro che consentano di conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro. Fatto presente che il suo gruppo continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, si riserva di assumere ulteriori iniziative a garanzia dei lavoratori coinvolti, in base agli esiti del preannunciato confronto con le parti interessate.

5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che l'orientamento oggi esposto contraddice gli impegni già assunti in sede parlamentare, attraverso l'accoglimento, da parte dello stesso Esecutivo, di uno specifico atto di indirizzo presentato in Assemblea. Rileva, altresì, che la posizione del Governo sembra clamorosamente smentire i principi che fi-

nora sono stati alla base della disciplina previdenziale del personale della scuola, sempre volti a riconoscerne la specificità, a garanzia della stessa continuità didattica. Osserva, inoltre, che i costi finanziari derivanti da un intervento previdenziale a favore del personale della scuola, secondo stime del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli prospettati dalla Ragioneria dello Stato, le cui valutazioni, a suo avviso, non risultano attendibili.

Rileva, in conclusione, che la risposta ricevuta oggi tradisce quello spirito di equità generazionale – peraltro evocato in modo contraddittorio dallo stesso viceministro Martone – sul quale si fonda la recente riforma previdenziale, dal momento che, in nome del prolungamento dell'attività lavorativa dell'attuale personale docente, la cui età media è tra le più alte d'Europa, si impedisce al contempo ai giovani insegnanti l'accesso alla professione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.25.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono state presentate diverse proposte emendative riferite al nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schirru 1.6 e 1.17, sugli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20, nonché sugli emendamenti Schirru 1.25 e 1.27; esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.26, a condizione che esso sia riformulato nel senso di espungere le parole « cittadini italiani ».

Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario; segnala, in particolare, che l'invito al ritiro degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10 – lungi dal configurarsi come una posizione di contrarietà nel merito – è motivato dal fatto che risulta preferibile approvare l'emendamento Schirru 1.17, di analogo tenore.

Il viceministro Michel MARTONE esprime un parere conforme a quello del relatore, pur precisando che il Governo sarebbe disponibile ad esprimere un orientamento favorevole anche in ordine agli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di illustrare i motivi per i quali ritiene necessario modificare il testo in esame, dal momento che essi non appaiono del tutto chiari, anche alla luce delle finalità che si intendono perseguire: si riferisce, in particolare, all'emendamento Schirru 1.6, di cui non riesce a comprendere la *ratio*.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica preferibile che il relatore esponga le eventuali ragioni dei propri pareri – ove richiesto dai proponenti – in relazione a ciascuno degli emendamenti presentati, nel momento in cui la Commissione pas-

serà ad esaminarli singolarmente. In ogni caso, fa notare che l'emendamento Schirru 1.6 sembrerebbe avere un carattere meramente formale.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento Schirru 1.6 intende semplicemente riferire la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo unico del nuovo testo unificato agli sgravi contributivi esistenti, evitando di creare un meccanismo derogatorio che potrebbe risultare improprio ed eccessivamente oneroso.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento 1.1, fa notare che esso tende a mettere in discussione l'impianto complessivo del provvedimento, che giudica sbagliato. Ritiene particolarmente grave che, in tempo di crisi economica, a seguito della quale si registrano elevati livelli di disoccupazione tra i giovani e gli ultracinquantenni, il Parlamento preferisca offrire tutela a soggetti che si sono macchiati di gravi reati, a scapito dei cittadini onesti, osservando che il suo gruppo propone quantomeno di limitare tali forme di garanzia ai cittadini italiani. Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento, fa notare che – in caso contrario – la Commissione si assumerà di fronte al Paese la responsabilità di simili scelte politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento 1.2, fa presente che esso mira a limitare alla sola finalità sociale del reinserimento lavorativo del detenuto l'ambito di applicazione del provvedimento, evitando che vi sia un eccesso di garanzie – che definisce veri e propri privilegi – per i soggetti in questione, soprattutto dal punto di vista della remunerazione. Favorendo un impiego a titolo gratuito di tali persone nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Amministrazione penitenziaria con gli enti locali, si raggiungerebbe, a suo avviso, lo scopo di

agevolare una riqualificazione professionale dei detenuti, garantendo, al contempo, lo svolgimento di un servizio alla collettività con il quale essi possano, almeno parzialmente, risarcire i danni recati alla società con i loro comportamenti delittuosi.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.2.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.3, richiamando le considerazioni già svolte in occasione delle proposte emendative già respinte dalla Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) fa notare al deputato Fedriga che non si ha alcuna intenzione di attribuire privilegi a soggetti che, peraltro, scontano in carcere le loro colpe.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.3.

Luigi BOBBA (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Versace 1.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Amalia SCHIRRU (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.6, fa notare che esso mira ad agevolare la conclusione dei percorsi formativi già avviati dai detenuti, non configurando alcuna forma di privilegio in loro favore, atteso che essi, peraltro, possono anche non trovarsi più in uno stato di detenzione. In questo contesto, segnala l'opportunità di effettuare il richiamo normativo correttamente riferito alle agevolazioni previdenziali vigenti per tali categorie di soggetti.

La Commissione approva l'emendamento Schirru 1.6.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il suo emendamento 1.7, fa notare che esso mira a ridurre quantomeno la durata di applicazione del beneficio, osservando, peraltro – anche in risposta a precedenti considerazioni svolte dal deputato Cazzola – che il testo in esame tende a privilegiare anche soggetti che non si trovano più in carcere, per i quali si prospetta un ingiustificato percorso preferenziale nell'accesso al lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.

Luigi BOBBA (PD) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 1.9, che non intende ritirare. Rileva, infatti, che esso reca una correzione formale al testo in esame, che appare, tuttavia, di una certa sostanza, dal momento che individua più correttamente le cooperative alle quali è riconosciuto il beneficio, ricorrendo ad una definizione più conforme ai principi della normativa attualmente vigente.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, riconosce che la formulazione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del nuovo testo unificato in esame deriva da una procedura sottesa al precedente testo unificato, ormai rinviato dall'Assemblea in Commissione, che può ritenersi sostanzialmente superata dalla complessiva riscrittura del provvedimento. Per tale ragione, modificando parzialmente il parere in precedenza formulato, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10, restando inteso che – in caso di loro approvazione – sarà da intendersi assorbito l'emendamento Schirru 1.17.

Il viceministro Michel MARTONE, facendo seguito a quanto già preannunciato all'inizio della corrente seduta, dichiara che il Governo può esprimere un parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel dichiararsi sorpreso dall'assoluta identità di intenti manifestata dai deputati Versace e Bobba nelle proprie proposte emendative, giudica inaccettabile riconoscere certe eccessive forme di tutela nei confronti dei detenuti, a scapito della collettività.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10 – sono da considerarsi preclusi o assorbiti gli emendamenti Fedriga 1.11, 1.12 e 1.13, Schirru 1.14, Fedriga 1.15 e 1.16 e Schirru 1.17.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in relazione agli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20, chiede ai presentatori i motivi per i quali essi propongano la soppressione del comma 3 dell'articolo 1: con l'approvazione di tali emendamenti, infatti, i benefici fiscali sarebbero riconosciuti solo in favore delle cooperative sociali e non anche delle imprese che assumono detenuti.

Luigi BOBBA (PD) fa presente che gli emendamenti in questione rispondono ad esigenze di compatibilità finanziaria e, attenuando l'onerosità degli interventi, favoriscono la destinazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi assolutamente prioritari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto con stupore che i presentatori degli emendamenti soppressivi del comma 3 ritengono prioritari gli interventi in favore delle cooperative sociali e non quelli in favore delle imprese.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, fa notare al deputato Fedriga che, al fine di semplificare le procedure, i crediti d'imposta in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, internati ovvero ammessi al lavoro esterno sono già stati contemplati nella formulazione del comma

2 dell'articolo 1 del nuovo testo unificato in esame, come risultante dall'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.9 e Versace 1.10.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Bobba 1.18, Versace 1.19 e Schirru 1.20 – sono da considerarsi preclusi gli emendamenti Fedriga 1.21 e 1.22, Bobba 1.23 e Versace 1.24.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Schirru 1.25.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non poter accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.26, salvo che il relatore non intenda esprimere parere favorevole su un'ipotesi di riformulazione che preveda di sostituire le parole « cittadini italiani » con le parole « cittadini comunitari ». Ritiene, infatti, che qualsiasi altra proposta di riformulazione farebbe venir meno la ragione fondante della sua proposta emendativa.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, dichiara di non poter accettare l'ipotesi di riformulazione testé avanzata: ove il presentatore insistesse per porre in votazione l'emendamento Fedriga 1.26, pertanto, non potrebbe che essere confermata l'espressione di un parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fedriga 1.26 e approva l'emendamento Schirru 1.27.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.28, il cui fine consiste nel prevedere che i programmi sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali siano riservati a detenuti di cittadinanza italiana o comunitaria, anche in modo da impedire un anomalo ampliamento della platea dei beneficiari della norma di cui al comma 5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.28, 1.29 e 1.30.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare il suo emendamento 1.31, giudica importante destinare in via prioritaria le risorse finanziarie disponibili in favore dei cittadini onesti, tra cui indica i lavoratori coinvolti in accordi di incentivo all'esodo, soggetti ritenuti appartenenti ad una fascia realmente debole della società, gravemente colpita dalla recente riforma previdenziale adottata dal Governo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.31, 1.32 e 1.33.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il nuovo testo unificato in titolo – come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, rispetto ai quali la presidenza si riserva di apportare le necessarie correzioni di forma – sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.
C. 4859 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, rispetto a quanto già comunicato nella precedente seduta, la presidenza ha ricevuto ulteriori richieste di audizione sul provvedimento in esame, che saranno valutate – al termine dell'esame di carattere preliminare – nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comunica che il Governo – essendo nelle condizioni di illustrare gli elementi di approfondimento preannunciati nelle precedenti sedute – si rimette alla Commissione in ordine alle modalità e ai tempi per procedere all'esposizione di tali elementi.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e considerata l'esigenza di procedere in tempi celeri allo svolgimento della prevista seduta in sede consultiva, ritiene preferibile differire ad una prossima occasione di confronto l'illustrazione degli elementi di novità da parte del Governo e il dibattito di carattere generale.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione VII sul testo unificato delle proposte di legge C. 953 ed abbinate, recante norme per l'autogoverno delle

istituzioni scolastiche statali. Al riguardo, segnala che sul provvedimento in esame si è svolta, nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, una lunga e approfondita istruttoria, in esito alla quale è stato elaborato un testo unificato, adottato come testo base nella seduta del 21 marzo 2012, che è stato poi sottoposto a talune modifiche durante la fase di esame degli emendamenti, svoltasi nella seduta del 22 marzo 2012: sul testo risultante dagli emendamenti approvati sembra essersi registrata, presso la Commissione di merito, una sostanziale convergenza dei gruppi, testimoniata dall'intenzione – formalmente manifestata in quella sede – di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, per il quale potrebbero maturare le condizioni in tempi quanto mai rapidi. Per tale ragione, segnala l'opportunità che la Commissione – ferma restando ogni legittima esigenza di approfondimento – concluda il proprio esame in sede consultiva sin dalla seduta odierna, al fine di favorire una sollecita approvazione del provvedimento stesso.

Passando al merito del testo unificato, fa notare che il provvedimento si propone di affrontare alcuni nodi problematici del sistema educativo, alla luce delle modifiche costituzionali e legislative intervenute dalla XIII legislatura in avanti, nell'ottica di superare un'impostazione centralistica e burocratica nel governo delle istituzioni scolastiche, ormai inadeguata a sostenere i processi di innovazione nel settore dell'istruzione: in particolare, il provvedimento mira a rafforzare gli organismi scolastici, a favore del riconoscimento di una maggiore autonomia statutaria. In tale prospettiva, sottolinea che gli organi delle istituzioni scolastiche (il consiglio dell'autonomia, il dirigente, il consiglio dei docenti, i consigli di classe, le commissioni e i dipartimenti, il nucleo di autovalutazione) sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche, nella prospettiva di una *governance* delle istituzioni scolastiche che assicuri una migliore qualità dell'istruzione,

anche attraverso la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie.

Sulla base della descritta impostazione, rileva che il testo unificato contiene un ridotto numero di norme di più immediato interesse della XI Commissione. Sotto questo profilo, segnala anzitutto l'articolo 5, secondo il quale il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. Evidenzia, quindi, l'articolo 11, il quale, nel disciplinare il Consiglio delle autonomie scolastiche, al comma 3 stabilisce che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche: uno spazio particolare è dedicato, in questo contesto, all'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e la formazione permanente. Inoltre, osserva che il medesimo articolo 11, al comma 4, prevede che la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo (organismo istituito dalle regioni) esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, attuazione delle innovazioni ordinamentali, piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione.

Fa notare, infine, che originariamente una delle proposte di legge abbinata (la proposta Aprea C. 953) recava anche una importante disciplina sullo stato giuridico del personale docente – materia di più specifico interesse per la XI Commissione – che tuttavia non è confluita nel definitivo testo unificato, attenuando in tal modo anche gli aspetti di maggiore complessità dell'esame in sede consultiva.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione e

segnalata l'utilità di agevolare una rapida conclusione del suo esame presso la Commissione di merito, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in titolo.

Donella MATTESINI (PD) osserva che il suo gruppo giudica in termini positivi il testo in esame, di cui apprezza la finalità di rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche in raccordo con il ruolo delle regioni. Pur rilevando l'esiguità delle disposizioni di competenza della XI Commissione, ritiene comunque opportuno suggerire alla Commissione di merito, con riferimento all'articolo 4 del testo unificato, l'inclusione di una rappresentanza del personale ATA in seno al consiglio dell'autonomia. Chiede, pertanto, al relatore se sia disponibile a prevedere l'introduzione di una specifica condizione in tal senso nella propria proposta di parere.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, fa notare che l'eventuale formulazione di rilievi sul testo unificato rischia di introdurre vincoli troppo stringenti, non giustificabili alla luce dell'ampio dibattito svoltosi sull'argomento presso la Commissione di merito, anche tenuto conto dell'esigenza di non pregiudicare la rapida conclusione dell'*iter*.

Silvano MOFFA, *presidente*, si domanda se – per dare comunque una risposta alle questioni del personale ATA – non sia sufficiente introdurre nella proposta di parere una osservazione, che rimetterebbe alla Commissione di merito il compito di svolgere le conseguenti valutazioni.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere le considerazioni svolte dal deputato Mattesini esclusivamente sotto forma di un'eventuale osservazione da inserire nella propria proposta di parere, che rimetta la questione alle valutazioni della Commissione di merito, senza vincolarne l'operato.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) si domanda quale sia il significato che il rela-

tore intende attribuire all'eventuale osservazione da inserire nella propria proposta di parere, atteso che da tempo la XI Commissione si sta occupando, con la discussione di una risoluzione a sua prima firma e di altre risoluzioni abbinata, di problemi giuridici legati all'inquadramento lavorativo del personale ATA.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'osservazione che si potrebbe includere nella proposta di parere del relatore sarebbe diretta esclusivamente a rimettere alla Commissione di merito una valutazione circa il possibile inserimento di un rappresentante del personale ATA all'interno del consiglio dell'autonomia, come composto ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame.

Donella MATTESINI (PD), atteso che il relatore ha manifestato una disponibilità ad inserire nella proposta di parere una semplice osservazione, chiede che la votazione di competenza della Commissione sia rinviata alla giornata di domani, in modo da consentire al suo gruppo di svolgere i necessari approfondimenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore ha già rappresentato alla Commissione la cortese richiesta con la quale la presidenza della VII Commissione ha auspicato l'espressione di un parere entro la seduta odierna. Si augura, pertanto, che nessun gruppo si opponga all'ipotesi di concludere l'esame in sede consultiva del testo unificato in titolo nella giornata di oggi, considerato anche che la formulazione di un'eventuale osservazione contenente le richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico appare conforme al « peso » che deve essere attribuito al parere della XI Commissione su un testo – come quello in esame – che presenta limitatissime parti di diretta competenza.

Donella MATTESINI (PD), preso atto dell'auspicio formulato dal presidente, fa presente che il suo gruppo non intende opporsi alla conclusione dell'esame in sede

consultiva del provvedimento in titolo entro la corrente seduta, sia pur ribadendo l'esigenza di affrontare il tema della presenza di un rappresentante del personale ATA all'interno dei nuovi organismi di autogoverno della scuola.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, osserva che la XII Commissione ha richiesto l'espressione del parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 1172 e abbinate, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente: il testo è il frutto di una lunga e articolata istruttoria legislativa (nell'ambito della quale, peraltro, si è svolto un ciclo di audizioni di associazioni ed esperti del settore), alla quale è seguita una complessa fase di approvazione delle proposte emendative presentate. Al riguardo, ritiene che si debba evidenziare che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi destinati nel

tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni, ha mostrato, nel tempo, dei limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace. Ricorda, infatti, che l'approvazione della n. 281 ha rappresentato un importante passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, per varie ragioni, non risulta oggi sufficientemente attuata; dopo tanti anni di esperienza applicativa, pertanto, occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge non sono stati conseguiti, non soltanto per lo scarso o insufficiente impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per talune criticità della legislazione.

In questo contesto, rileva che le leggi regionali di attuazione sono quasi sempre rimaste inapplicate o non sono riuscite a perseguire gli obiettivi prefissati, come, ad esempio, l'adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili e il contrasto al randagismo: il ritardo accumulato in questo settore ha aggravato una situazione che in diverse zone d'Italia è ormai allarmante, con canili sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, con contestuale incremento degli abbandoni. Rammenta, peraltro, che alcune importanti modifiche legislative sono già state nel frattempo introdotte, ad esempio attraverso l'inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento di animali; tuttavia, dal monitoraggio effettuato dalle principali associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati e privi delle condizioni igienico-sanitarie minime: situazioni analoghe caratterizzano anche altri animali, che al pari dei cani devono — a suo avviso — poter essere tutelati.

Osserva, quindi, che, per tutti questi motivi, la XII Commissione ha ritenuto urgente e necessario integrare e modificare la legge n. 281 del 1991, con un provvedimento che interviene sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività, preve-

nendo fenomeni di randagismo, attraverso una più definita regolamentazione dei « rapporti uomo-animale-ambiente », che si pone a tutela della salute pubblica e della vita degli animali stessi. Fa notare che il testo in esame, dunque, adotta una serie di misure finalizzate a risolvere le criticità esistenti, attraverso i seguenti criteri: disciplina dell'anagrafe degli animali d'affezione; regolamentazione degli interventi di medicina veterinaria di base; norme per il soccorso degli animali; valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale; pianificazione dei compiti dei comuni e regolamentazione delle attività economiche con animali d'affezione. Osserva, inoltre, che il testo prevede obblighi e divieti per i titolari di attività con animali d'affezione, norme per garantire l'incolumità pubblica e il benessere di tali animali, disciplinando anche le prestazioni medico-veterinarie a carico del servizio veterinario pubblico, i poteri sostitutivi del prefetto e la programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo.

Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 8, il quale, nel disciplinare i presidi di igiene urbana veterinaria, detta disposizioni in materia di formazione dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale (con il finanziamento di specifiche scuole di specializzazione), degli associati delle associazioni riconosciute che operano presso canili sanitari e rifugi, nonché degli operatori che svolgono attività economiche con animali d'affezione. Osserva, poi, che l'articolo 9, intervenendo in materia di valutazione del rischio e intervento terapeutico comportamentale, stabilisce che i servizi veterinari pubblici, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari e le Facoltà di medicina veterinaria, organizzano corsi di formazione per i proprietari o detentori di cani per i quali sia stato emesso certificato di comprovata pericolosità. Segnala, quindi, l'articolo 17, il quale, nel disciplinare le attività economiche con animali d'affezione, configura la forma-

zione professionale degli operatori economici come un requisito essenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, prevedendo, inoltre, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche degli ordini dei medici veterinari, delle organizzazioni veterinarie, delle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione e delle associazioni riconosciute, organizzano specifici corsi di formazione professionale. Rileva, infine, che l'articolo 28, intervenendo sul tema della vigilanza e delle attività delle guardie zoofile, prevede disposizioni in materia di formazione delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, personale di cui il servizio veterinario pubblico e le competenti autorità di pubblica sicurezza possono avvalersi per vigilare, secondo le rispettive competenze, sull'osservanza delle disposizioni recate dalla presente legge.

In conclusione, rilevata l'assoluta importanza del provvedimento, anche per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, che intervengono a garanzia della preparazione professionale del personale interessato dall'applicazione delle misure ivi previste, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Giudica, peraltro, utile dedicare un'ulteriore seduta al dibattito sul provvedimento in esame, riservandosi di predisporre – in una successiva seduta – una propria proposta di parere, al cui interno valutare il possibile inserimento di rilievi, che potrebbero assumere la forma di condizioni o di osservazioni, a seconda della maggiore o minore rilevanza delle questioni che dovessero emergere dalle riflessioni sull'argomento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) condivide la scelta di approfondire il contenuto del provvedimento nell'ambito di un'ampia e articolata discussione in Commissione, chiedendo alla presidenza se – nell'intervento che si riserva di svolgere – sia possibile affrontare tutti i temi contem-

plati nel testo unificato in esame che, a suo avviso, presenta profili di criticità sui quali, seppur non rientranti direttamente nelle competenze della Commissione, occorre soffermarsi con attenzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà secondo modalità che potranno garantire a tutti i gruppi il necessario approfondimento dei contenuti di merito, non potendo, peraltro, la presidenza limitare la libertà di intervento dei deputati anche laddove le tematiche affrontate non fossero strettamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione in sede consultiva, purché riferiti al contenuto del testo unificato in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), alla luce della particolarità dell'argomento in discussione, anche in riferimento a talune argomentazioni sostenute nel corso della odierna seduta in sede referente, chiede ironicamente al relatore se il testo in esame distingua tra cani italiani e cani extra-comunitari.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare al deputato Cazzola che la sua battuta ironica permette di sollevare una questione di merito realmente esistente, riguardante il trattamento differenziato che sembrerebbe essere riservato proprio ai cani di importazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche: si tratta di un provvedimento che mira a introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Al riguardo, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che l'esame in sede referente del provvedimento è stato lungo e complesso, tanto che la XI Commissione è stata già chiamata a pronunciarsi su di esso per ben tre volte (da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010) – in virtù dei ripetuti interventi di modifica realizzati in sede referente – attraverso l'espressione di puntuali pareri, contenenti, in alcuni casi, l'invito al rispetto di specifiche condizioni: anche sulla base dei rilievi formulati in sede consultiva dalla XI Commissione sulle precedenti versioni del testo unificato, sono stati così apportati significativi miglioramenti al testo, soprattutto in materia di requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali e valutazione dei dirigenti medici sanitari con incarico di direzione di struttura complessa, nonché in materia previdenziale. Evidenzia, peraltro, che l'ulteriore nuovo testo unificato oggi all'esame della Commissione ha origine dal rinvio alla Commissione di merito del provvedimento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2010: a seguito di tale rinvio, infatti, si è sviluppato un altro approfondito esame delle proposte in questione da parte della XII Commissione, che ha condotto all'elaborazione di un nuovo testo base nella seduta del 9 novembre 2011; esso, dopo essere stato sottoposto all'esame degli emendamenti, è stato ora nuovamente trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione del parere.

Dal punto di vista delle materie di più immediato interesse della XI Commissione, segnala anzitutto gli articoli 4, 5 e 6, che, riprendendo sostanzialmente il contenuto delle versioni precedenti del testo – pur con l'aggiunta di taluni elementi – recano disposizioni in materia di requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, valutazione dei dirigenti medici e sanitari (argomenti sui quali ci si è già ampiamente soffermati nel corso delle precedenti occasioni di esame in sede consultiva). In particolare, con riferimento all'articolo 5, relativamente al conferimento di incarichi, rileva che il testo, così come riformulato, prevede una procedura equilibrata che coniuga l'approvazione di una graduatoria, sulla base di determinati e oggettivi parametri, con un elemento di soggettività, dato dal potere di scelta del candidato attribuito al direttore generale: si tratta, pertanto, di un meccanismo che tende a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici.

Passando poi a descrivere le novità di maggiore rilievo introdotte nel testo rispetto alle ultime versioni esaminate, ritiene opportuno soffermarsi sugli articoli 2 e 8, che intervengono rispettivamente in materia di autonomia e responsabilità del medico e sui limiti di età dei dirigenti medici e sanitari.

Con riferimento al primo argomento, evidenzia che l'articolo 2 sancisce i principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte (in funzione della tutela della salute degli individui e della collettività), prevedendo, altresì, che le norme connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sociali e socio-sanitari di carattere organizzativo e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano proprio nell'ambito di questi stessi principi.

Quanto all'articolo 8, fa notare che esso, modificando l'articolo 15-*novies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione (comma 1); rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie. In proposito, ricorda che l'attuale articolo 15-*novies* fissa il collocamento a riposo per i dirigenti medici, compresi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, prorogabile per un biennio; al contempo, è prevista la possibilità per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa: in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. Pertanto, le novità introdotte dall'articolo 8, a suo avviso, vanno nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Osserva, peraltro, che tali disposizioni – ampliando significativamente la platea dei destinatari e modifi-

cando la normativa previgente – vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto « Salva Italia », che è anche richiamata nell'alinea dell'articolo 8, come apposito criterio di conformità. Rivela, inoltre, che sempre l'articolo 8, nello stabilire che i professori universitari, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere – anche oltre il limite di collocamento a riposo – l'attività di ricerca prevista nel progetto stesso, precisa (al comma 2) che tali disposizioni si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Tra le ulteriori novità del provvedimento rispetto alle versioni precedenti, segnala, inoltre, che è stata espunta dal testo la parte relativa all'attività libera-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e del personale non medico, materia sulla quale il Governo ha preannunciato la presentazione di una propria proposta, con la quale ha dichiarato che intende affrontare la delicata questione dell'attività intramu-

raria. Fatto presente, altresì, che il testo non contiene più le norme relative alla responsabilità dei direttori di dipartimento, evidenzia come talune importanti questioni riguardanti il personale sanitario sono state rinviate ad una fase successiva, in considerazione dei delicati approfondimenti da svolgere sul tema.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione e considerato il complesso percorso di definizione dell'articolato, si riserva di valutare eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito, al fine di predisporre – per la seduta già fissata per domani – una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta, ritiene preferibile rinviare il dibattito sul provvedimento alla seduta già fissata per domani.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Damiano – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle conseguenze occupazionali derivanti dal trasferimento a Torino della sede di Cuneo della società Alpitour spa.

Al riguardo, ricordo che lo scorso 30 gennaio – presso il Ministero dello sviluppo economico – si è tenuto un incontro cui hanno preso parte – oltre alle competenti istituzioni locali – i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Nel corso dell'incontro, il *management* aziendale – nel confermare la scelta di trasferire a Torino tutte le attività presenti in Cuneo – ha ribadito la piena disponibilità a trattare con le organizzazioni sindacali sulle modalità di gestione del trasferimento, al fine di attenuarne le difficoltà connesse. I vertici aziendali hanno inoltre confermato la decisione di procedere alla vendita del Gruppo Alpitour che dovrà essere definita, in ogni suo elemento, entro il primo trimestre di quest'anno.

I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (MISE) intervenuti all'incontro hanno ribadito l'importanza per

il territorio e per l'economia cuneese del Gruppo Alpitour e – relativamente all'operazione di vendita – hanno evidenziato l'importanza che la nuova proprietà presenti un dettagliato Piano Industriale soprattutto in considerazione del forte impatto sociale conseguente al processo di riorganizzazione.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che – entro la fine di questo mese – verrà convocato un ulteriore tavolo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda e la nuova proprietà. Nell'ambito del predetto tavolo, in particolare, si provvederà sia ad individuare soluzioni idonee ad attenuare il disagio provocato dal trasferimento sia a garantire il mantenimento di adeguati presidi presso l'attuale sede di Cuneo ove poter espletare attività facilmente correlabili con la direzione generale del Gruppo.

In conclusione, sono in grado di affermare che la vicenda in questione è all'attenzione dell'Amministrazione che rappresenta e di garantire, nel contempo, che sarà mia cura informare l'Onorevole Damiano in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 2

**5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola
in ordine alla recente riforma previdenziale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione presentata dall'onorevole Ghizzoni concernente gli effetti prodotti sul personale appartenente al comparto scuola dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetta *Salva Italia*).

Come è noto, la recente riforma del sistema pensionistico risponde a un'ispirazione di fondo coerente con i principi di equità intergenerazionale e sostenibilità nel lungo periodo e prevede l'applicazione di nuovi requisiti di accesso al pensionamento a decorrere dal gennaio 2012. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento a 66 anni del requisito anagrafico richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia (in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni) nonché dell'innalzamento dell'anzianità contributiva ad almeno 42 anni e un mese per gli uomini e a 41 anni e un mese per le donne per il conseguimento della pensione anticipata.

Il Ministro Fornero ha già avuto modo di illustrare la questione sollevata dall'onorevole interrogante nel corso della seduta di *question time* del 7 marzo scorso. In tale occasione il Ministro ha fatto presente che tutte le deroghe in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «*Salva Italia*», sono state previste dal Governo a protezione di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovati privi di retribuzione e di pensione. Inoltre, in sede di approvazione del decreto-legge di proroga termini, per

rispondere ad alcune specifiche esigenze, sono state adottate modifiche al decreto-legge «*Salva Italia*» che hanno esteso le tutele previste dal comma 14 dell'articolo 24 ad altre due tipologie di lavoratori: mi riferisco a coloro che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo e ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo biennale straordinario per assistere figli con grave disabilità e che abbiano maturato nel corso di tale congedo biennale i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento.

Appare evidente che non sussistono specificità di carattere previdenziale del comparto scuola tali da giustificare una regolamentazione differenziata rispetto alla generalità dei lavoratori. Dal punto di vista pensionistico, infatti, l'unica differenza rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1° settembre di ogni anno. Questa circostanza del resto di per sé sola non sembra giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui al citato articolo 24 del decreto-legge «*Salva Italia*».

Da ultimo, faccio presente che con circolare n. 23 del 12 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2012. Detta circolare, in coerenza con quanto statuito dal Dipartimento per la Funzione Pub-

blica con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, precisa che i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, previsti dalla normativa precedente a quella di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011 e che la domanda di cessazione va presentata dagli aspiranti entro la data del 30 marzo 2012 mediante la procedura «istanze *online*» disponibile nel sito *internet* del Ministero. Eventuali domande preceden-

temente presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Per ciò che concerne, infine, la parte del quesito relativa alla quantificazione della platea dei soggetti coinvolti, posso confermare che la Ragioneria Generale dello Stato ha stimato in circa 6.000 i dipendenti del comparto scuola che avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la previgente normativa nei primi otto mesi del 2012.

ALLEGATO 3

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti
(Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati, gli enti locali possono stipulare convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria per l'impiego a titolo gratuito del detenuto o internato che gode delle misure alternative alla detenzione, previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Al detenuto o internato utilizzato ai sensi del comma 1 sono corrisposti esclusivamente i contributi previdenziali ed assicurativi.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 3.077.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede utilizzando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193.

- 1. 2.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Le norme di cui alla presente legge sono finalizzate al reinserimento sociale di

detenuti ed internati, attraverso il loro impiego a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.

- 1. 3.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

- * **1. 4.** Bobba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

- * **1. 5.** Versace.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 3-bis.

- 1. 6.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

- 1. 7.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato con le seguenti: a condizione che il detenuto sia cittadino italiano ed abbia beneficiato nel corso della pena delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975.

- 1. 8.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

- * **1. 9.** Bobba.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

- * **1. 10.** Versace.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: assumono con le seguenti: utilizzano a titolo gratuito.

- 1. 11.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: detenuti o internati inserire le seguenti: cittadini italiani.

- 1. 12.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 250 euro.

- 1. 13.** Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2 sostituire le parole: 700 euro con le parole: 600 euro.

1. 14. Schirru, Codurelli, Miglioli.

Al comma 2, sostituire le parole: per ogni lavoratore assunto con le seguenti: per ogni detenuto o internato utilizzato a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.

1. 15. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: in proporzione al numero di giornate lavorate con le seguenti: in misura proporzionale delle giornate di formazione.

1. 16. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavori.

1. 17. Schirru, Codurelli, Miglioli.

Sopprimere il comma 3.

* **1. 18.** Bobba.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **1. 19.** Versace.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **1. 20.** Schirru, Codurelli, Miglioli.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: inserimento lavorativo con le seguenti: formazione.

1. 21. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 3, dopo le parole: per i detenuti inserire le seguenti: , cittadini italiani o comunitari,.

1. 22. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura massima di 200 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.

1. 23. Bobba.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura di 200 euro per ogni lavoratore assunto, proporzione al numero di giornate lavorate.

1. 24. Versace.

Al comma 4, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione.

1. 25. Schirru, Codurelli, Miglioli.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti con le seguenti: Al fine di consentire ai detenuti cittadini italiani esperienze di auto imprenditorialità.

1. 26. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole progetti sperimentali aggiungere le seguenti di avvio di imprese,.

1. 27. Schirru, Codurelli, Miglioli.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: dei detenuti inserire le seguenti: , cittadini italiani o comunitari,.

1. 28. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: realizzate dai detenuti inserire le seguenti: cittadini italiani o comunitari.

1. 29. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo la parola: relazione inserire la seguente: dettagliata.

1. 30. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando gli eventuali stanziamenti avanzati e aggiungere, infine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono destinate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che, per oggetto di accordi individuali di incentivo all'esodo sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, lasceranno il posto di lavoro nel corso dell'anno 2012.

1. 31. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando in via residuale le risorse e dopo le parole: 28 gennaio 2009, n. 2 aggiungere le seguenti: , i cui stanziamenti sono destinati in via prioritaria alla copertura reddituale dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia oggetto di risoluzione nel corso dell'anno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

1. 32. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono utilizzate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che hanno sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, accordi individuali di incentivo all'esodo aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro nel primo semestre del 2012 e, in via residuale, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

1. 33. Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

ALLEGATO 4

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
(Testo unificato C. 953 Aprea e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 953 e abb., recante « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali », come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i componenti del consiglio dell'autonomia anche un rappresentante del personale ATA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Nuovo testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post polio</i> come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli (<i>Esame e rinvio</i>)	124

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
AVVERTENZA	126

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere all'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2618 e abbinate, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Il provvedimento in esame, composto da 4 articoli, apporta delle modifiche al decreto testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e con-

ferisce altresì una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio.

In particolare, l'articolo 1 introduce un'ulteriore disposizione, l'articolo 17-bis, nel suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001, teso a disciplinare la partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici. Tale partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che essa non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Viene, inoltre, assicurata alle lavoratrici impossibilitate – in ragione del proprio stato di gravidanza – a partecipare a concorsi, corsi o procedure selettive, la possibilità di essere ammesse a una seconda sessione, previo accantonamento dei posti necessari.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, prevedendo, in particolare, che tale delega debba essere esercitata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, e che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, introduce la possibilità di fruire, previo accordo con il datore di lavoro, del congedo parentale su base oraria, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, nonché, nei primi tre anni di vita del figlio, del congedo parentale « orizzontale », fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

L'articolo 4, infine, estende ai genitori che ricorrono all'adozione, nazionale e internazionale, e all'affidamento, le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54 del suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001. Il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero

della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

In conclusione, pur valutando favorevolmente il provvedimento testé illustrato, in considerazione della elevata rilevanza sociale delle tematiche trattate, ravvisa tuttavia l'opportunità di formulare, nella proposta di parere che presenterà nelle prossima seduta, due osservazioni, entrambe riferite all'articolo 1. In particolare, con la prima osservazione intende evidenziare che le disposizioni relative alla partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità e in congedo parentale a corsi di formazione e a concorsi pubblici non vengono esplicitamente riferiti – come, invece, a suo avviso dovrebbe essere – anche ai casi di congedo a seguito di adozione e di affido. Attraverso la seconda osservazione intende, poi, rilevare il fatto che il medesimo articolo 1 del testo unificato non specifica che la presentazione del certificato medico attestante che la partecipazione ad un concorso o ad un corso di formazione non reca pregiudizio alla salute della donna o del nascituro si riferisce solo al caso di congedo di maternità per il periodo precedente al parto e non, invece, al caso del congedo parentale successivo al parto. Esprime infine perplessità sulla legittimità della previsione di accantonare, nello svolgimento dei concorsi pubblici, un numero di posti pari al numero delle donne impossibilitate a partecipare al concorso stesso a causa della gravidanza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Nuovo testo unificato C. 953 Aprea e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 953 e abb., con riferimento alle parti di sua competenza, laddove si chiamano in causa le realtà sociali, la famiglia, i servizi educativi per l'infanzia, nell'ottica di integrazione delle agenzie culturali ed educative che deve essere sempre perseguita e che non si può, ovviamente, trascurare quando si costruiscono nuovi percorsi per l'autonomia scolastica.

Prima di illustrare, dunque, i pochi articoli e commi del testo unificato che chiamano in causa la Commissione, ritiene utile esprimere una valutazione generale sul provvedimento in esame, che parte da una esigenza largamente sentita, quella della riforma del sistema di autonomia e di autogoverno delle istituzioni scolastiche, con attenzione anche agli organi collegiali.

Affrontare il tema di riforma in oggetto è, a suo avviso, indifferibile per unanime riconoscimento; tuttavia, non è certamente agevole. Non è un caso che sono, ormai, tre legislature che si avvia un dibattito su proposte di legge di riforma si questo tema, senza tuttavia addivenire mai ad una sintesi efficace e lasciando, di fatto, le strutture alle condizioni iniziali, mentre avrebbero decisamente bisogno di essere ripensate e riscritte alla luce di cambiamenti oggettivi.

Rivedere l'impalcatura della scuola pubblica è fondamentale, ma troppi sono i nodi su cui non è facile trovare una sintesi. Gli aspetti che attraversano, come spine, il nostro sistema educativo vanno dai finanziamenti agli assetti, dall'organizzazione all'interfaccia con i territori e gli altri servizi, dai sistemi di valutazione allo status giuridico dei docenti, fino al tema del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Il testo unificato in esame è partito da una pluralità di proposte di legge, ciascuna delle quali focalizzava la sua attenzione su un aspetto specifico della riforma. Il testo è il risultato di un lungo lavoro, compiuto fin dall'inizio della legislatura, da un co-

mitato ristretto istituito presso la VII Commissione, che ha lavorato più di due anni, addivenendo ad un testo unificato su cui si è, successivamente, lavorato ancora.

Il testo a cui si è approdati è sicuramente meno ambizioso rispetto all'insieme delle proposte da cui è partito il dibattito nella VII Commissione. Tuttavia esso esprime una volontà di riordino delle istituzioni scolastiche statali, in ordine soprattutto alle norme di autogoverno, che appare effettivamente indifferibile.

Il capo I del provvedimento – che si compone, complessivamente, di 14 articoli – è dedicato all'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche statali e sottolinea, opportunamente, che ogni istituzione scolastica autonoma è parte del sistema nazionale di istruzione.

Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche sono: il Consiglio dell'autonomia, il dirigente, il consiglio dei docenti e il nucleo di valutazione. Il testo elenca modalità di composizione e competenze dei quattro organismi sopra elencati.

Il capo II del provvedimento è dedicato alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome, e fissa l'istituzione del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, che diventa un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, enti locali ed autonomie scolastiche per il governo del sistema nazionale di istruzione. Le Regioni, a loro volta, istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilendone composizione e durata, mentre è la legge stessa a fissarne le competenze.

Per quanto riguarda le disposizioni che incidono sulle competenze della Commissione, segnala l'articolo 1, in materia di autonomia scolastica ed autonomie territoriali, ai sensi del quale si prevede che al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche contribuiscano le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni (comma 1).

Si stabilisce, quindi, una giusta correlazione tra il sistema scolastico e la realtà

territoriale, tenendo conto anche di quella sociale, e segnando una interazione tra scuola e sociale che, nei fatti, è già chiara a tutti ma nella realtà ha bisogno di essere meglio strutturata.

Lo stesso articolo stabilisce, poi, che gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovano il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, tra l'altro, il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie (comma 5).

Ritiene che si tratti di un passaggio importante: la scuola diventa soggetto di cittadinanza ed elemento di integrazione. L'istruzione non è un compartimento a tenuta stagna, un luogo protetto, ma una sorta di spugna che assorbe dal contesto e restituisce al contesto. L'integrazione tra soggetti, quindi, non è eludibile. Va governata, va addirittura costruita, mettendo insieme famiglia, comunità locale e scuola e costruendo insieme il patto educativo, che non è solo istruzione ma crescita civile.

In questo senso, come chiarisce il comma 5 dell'articolo 1, il dialogo tra i docenti e le famiglie deve essere costante. Alle famiglie va riconosciuta la libertà e responsabilità delle scelte educative ma alle istituzioni scolastiche va assegnato il ruolo di confrontarsi e interagire.

In questa direzione, l'articolo 7 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzino la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Anche l'articolo 8, nell'ambito della disciplina del Nucleo di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, prevede di questo organo faccia parte almeno un rappresentante delle famiglie e che esso predisponga un rapporto annuale di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie.

Ai sensi del successivo articolo 9, la scuola si apre letteralmente al territorio,

rende conto alla comunità locale. Il consiglio dell'autonomia, infatti, deve promuovere annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio. Un vero e proprio tavolo di confronto e di bilancio del ruolo sociale e territoriale della scuola, che così abbatte il suo fortino e si mescola, accorciando le distanze, diventando soggetto attivo.

Infine, l'articolo 11, attribuisce alle regioni il compito di definire strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche, stabilisce l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa regionale, va integrata con i servizi educativi per l'infanzia, segnando ancora una volta un punto culturale che sembra attraversare, opportunamente, l'intero provvedimento.

Paola BINETTI (UdCpTP) si domanda se, attraverso il provvedimento in esame, si introducano delle misure tese a realizzare effettivamente l'obiettivo di creare una sinergia tra il sistema scolastico e le realtà familiari, sociali e territoriali. In quest'ottica sottolinea, dunque, l'importanza di valorizzare le iniziative che possano indurre gli studenti più capaci ad apprezzare il contesto in cui essi vivono, evidenziando altresì che la scuola ha la responsabilità di valorizzare le proprie strutture sul territorio.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Palumbo se la Commissione possa procedere all'approvazione del parere sul provvedimento in esame in una seduta successiva, dal momento che nel corso della giornata odierna è prevista una riunione del gruppo Italia dei valori sul tema della scuola.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, per ragioni connesse alla tempistica del seguito dell'*iter* del provvedimento presso la VII Commissione, sarebbe opportuno che la Commissione

esprimesse il prescritto parere nella giornata odierna. D'altra parte, non ravvisa ragioni ostative affinché si proceda in tal senso, considerato peraltro che vi è il consenso da parte di tutti gli altri capigruppo in Commissione.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, intervenendo in replica, risponde ai dubbi emersi nell'intervento dell'onorevole Binetti, facendo notare come il testo rechi numerosi riferimenti alla famiglia ed alle autonomie locali, per cui non vi è dubbio che esso corrisponda all'obiettivo necessità di costruire un dialogo permanente tra il sistema scolastico, da un lato, e le realtà sociali e territoriali, dall'altro.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi

l'esame in seconda lettura del disegno di legge C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera. Ricorda altresì che la Commissione, quando si passerà alla fase emendativa, potrà pronunciarsi solo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge n. 3703-B – approvato in prima lettura dalla Camera, in sede legislativa, il 22 dicembre 2010, e, quindi, modificato dal Senato, in sede deliberante, il 7 marzo scorso –, com'è noto, è diretto ad introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Trattasi di una materia particolarmente rilevante per la tutela della salute, anche alla luce della preoccupante vicenda avente ad oggetto l'impianto delle protesi mammarie *Poly Implant Prothese* (PIP).

Considerato che si tratta di procedere alla seconda lettura del provvedimento, in questa sede illustrerà in maniera sintetica il contenuto dei sei articoli di cui esso si compone, evidenziando soprattutto le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, poiché è su queste ultime che la Camera è chiamata a pronunciarsi.

Fa presente, quindi, che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le regioni (o le province autonome) ad istituire il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica. Vengono definiti: le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento degli stessi dati. Viene poi rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-regioni, la disciplina concernente i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, nonché il trattamento dei dati stessi.

Evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle categorie di dati raccolti dai registri, sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.

Osserva, poi, che l'articolo 2 del disegno di legge introduce il divieto di applicazione di impianti protesici mammari a soli fini estetici su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età.

In particolare, nel corso dell'*iter* al Senato è stata inserita la disposizione che prevede l'inapplicabilità del citato divieto nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. È stata altresì aumentata da 15.000 a 20.000 euro l'ammontare della sanzione amministrativa applicabile a carico degli operatori sanitari che, in violazione del suddetto divieto, provvedono all'esecuzione dell'impianto, ed è stata prevista per questi ultimi la sospensione dalla professione per tre mesi.

Fa presente che i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del provvedimento non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

Ricorda, quindi, brevemente, che l'articolo 3 stabilisce i requisiti professionali necessari per l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici. L'articolo 4 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri regionali, definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, nonché gli obblighi delle strutture sanitarie. Per l'omissione dell'obbligo di raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati ai registri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 500 a 5.000 euro.

Osserva, infine, che l'articolo 5 prevede la trasmissione, con cadenza biennale, di una relazione al Parlamento da parte del

Ministro della salute sui dati raccolti nei suddetti registri, mentre l'articolo 6, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, evidenzia l'importanza del provvedimento in esame, presentato dal Governo Berlusconi e approvato dalla Camera anche grazie alla sensibilità dell'allora sottosegretario Francesca Martini, ripreso dall'attuale Governo Monti ed approvato dal Senato, con una accelerazione dell'*iter* conseguente ai suddetti scandali concernenti interventi protesici mammari.

Per questa ragione, pertanto, si augura che anche alla Camera il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi senza apportare ulteriori modifiche e, a tal fine, preannuncia fin da ora l'intenzione di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Luciana PEDOTO (PD) esprime il proprio apprezzamento per le modifiche introdotte al testo del provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, con particolare riferimento all'inserimento delle informazioni relative alla tipologia degli impianti ed al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto, in considerazione del fatto che, purtroppo, si sono ripetuti gli episodi di danni subiti da persone che avevano fatto ricorso ad impianti protesici. A questo proposito, pur rendendosi conto della difficoltà di modificare nuovamente il provvedimento, sottolinea tuttavia che sarebbe stato opportuno individuare misure tese a rafforzare la fase della prevenzione in materia di impianto di tutti i dispositivi protesici, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità prima ancora che vengano messi in commercio.

Inoltre, con riferimento al monitoraggio clinico ed epidemiologico, evidenzia come occorrerebbe garantirne anche il mantenimento e l'aggiornamento.

Francesca MARTINI (LNP) rileva come la mancata approvazione di una legge in materia di impianti protesici mammari rappresenterebbe un grave *vulnus*, soprattutto dopo che il Senato ha apportato dei

miglioramenti al testo già approvato dalla Camera. Ricorda che la patologia neoplastica mammaria costituisce purtroppo la prima causa di morte per tumore delle donne.

Con riferimento, poi, all'articolo 3 del provvedimento, fa notare l'opportunità di aver previsto che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata prioritariamente ai medici specializzati in chirurgia plastica: in tal modo, si dovrebbe arginare l'esplosione di interventi effettuati da parte di persone che non hanno i titoli, così come è stato richiesto anche da parte degli stessi chirurghi plastici.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce l'importanza di approvare celermente una legge che garantisca condizioni di maggiore sicurezza nell'applicazione delle protesi mammarie nonché un'adeguata informazione a coloro che intendono sottoporsi a tale intervento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), in dissenso dall'intervento precedente, non comprende la *ratio* dell'articolo 3 del provvedimento, in quanto si verrebbe a creare l'assurda situazione in cui un medico chirurgo potrebbe applicare qualunque tipo di protesi, ad eccezione delle protesi mammarie, per l'impianto delle quali è specificamente richiesto l'intervento di uno specialista in chirurgia plastica.

Gianni MANCUSO (PdL) esprime la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione, anche da parte del Senato, del disegno di legge concernente gli impianti protesi mammari, a conferma del fatto che la Commissione ha svolto un buon lavoro.

Auspica, pertanto, una rapida approvazione definitiva del suddetto disegno di legge, ricordando che egli stesso, tra i primi, aveva presentato fin dalla XIV legislatura una proposta di legge su questa materia.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, rileva, tuttavia, come non siano

state approvate, invece, altre proposte di legge, su materie di pari importanza, tra cui quella concernente il registro dei tumori.

Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti protesici, fa notare che il problema della tracciabilità riguarda non solo le protesi mammarie, ma anche le altre protesi quali, ad esempio, quelle valvolari cardiache e all'anca.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE auspica che il disegno di legge in esame venga approvato al più presto, ciò che consentirebbe al nostro Paese di essere all'avanguardia in Europa in questa materia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

C. 3367 Codurelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame, composta da 3 articoli, è volta al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, pur essendo stata – grazie al vaccino – la poliomelite nel nostro paese debellata da tempo, vi è un numero elevato di persone – stimato in circa settantamila – , sopravvissute alla poliomelite, che ne hanno subito e ne patiscono tuttora gli esiti. Si tratta di persone affette dagli « effetti tardivi della polio », colpite da sintomi muscolari ed articolari, che non trovano una giusta risposta sanitaria ed istituzionale, essendo stati dismessi da tempo i diversi centri di ricerca, di recupero e riabilitazione. Pertanto, oltre al riconoscimento specifico

della malattia, occorre individuare sul territorio strutture sanitarie per la diagnosi, la riabilitazione e centri di ricerca per lo studio di tale patologia.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni, fa presente che l'articolo 1 è diretto al riconoscimento della sindrome post polio (PPS) come malattia cronica e invalidante (comma 1). Si prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento del Ministero della salute inserisca la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, individuate dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (comma 2). La disciplina riguardante l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione a particolari condizioni di malattia è contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 1998 che prevede, l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per l'individuazione delle condizioni di malattia croniche o invalidanti, che diano diritto all'esenzione. In attuazione di quanto disposto, il suddetto decreto ministeriale n. 329 del 1999 ha individuato le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con provvedimento, e il Ministro della salute, con decreto, individuano, rispettivamente, le strutture sanitarie pubbliche per la diagnosi e la riabilitazione, nonché i centri di ricerca per lo studio della PPS (commi 1 e 2).

Il Ministero della salute istituisce, inoltre, corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua – di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni – per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della PPS (comma 3).

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

predisposto, con decreto del Ministro della salute, un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomelite al fine di approntare specifici protocolli terapeutici (comma 4).

L'articolo 3 stabilisce, infine, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge in oggetto, uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'accantonamento del Ministero della salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.

Audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor

Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Francesco Tolotti, *presidente della Fondazione UNIGIOCO*, Mons. Alberto D'Urso, *segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura onlus*, il dottor Riccardo Zerbetto, *direttore scientifico dell'Associazione ORTHOS*, la dottoressa Stefania Pirazzo, *presidente del Gruppo LOGOS Onlus*, e il professor Maurizio Fiasco, *sociologo*. Fa presente che Padre Massimo Rastrelli s.j., *presidente della Fondazione antiusura Giuseppe Moscati*, ha comunicato di non poter partecipare.

Il dottor Francesco TOLOTTI, *presidente della Fondazione UNIGIOCO*, il monsignor Alberto D'URSO, *segretario nazionale della Consulta nazionale antiusura onlus*, il dottor Riccardo ZERBETTO, *direttore scientifico dell'Associazione ORTHOS*, la dottoressa Stefania PIRAZZO, *presidente del Gruppo LOGOS Onlus* e il

professor Maurizio FIASCO, *sociologo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene Giuseppe PALUMBO, *presidente*, formulando osservazioni. Ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	127
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130

RISOLUZIONI:

7-00812 Paolo Russo: Iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00168</i>)	130
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	137
7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	131

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 3869 Rosato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari. (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione ha deliberato di adottare il testo del Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame; in quella seduta, era stata altresì segnalata l'opportunità di un dibattito con il Governo, al fine di acquisirne le valutazioni. Ricorda inoltre che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato chiesto il rinvio della calendarizzazione in Assemblea dell'esame delle proposte di legge, già previsto per il 26 marzo, per poter disporre di un più ampio margine di tempo per l'affinamento del testo; conseguentemente, è stato rinviato il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per il 15 marzo.

Nel ricordare che il relatore ha nel frattempo avviato un primo approfondimento informale con il Governo e nel ringraziarlo per la serietà del suo impegno istruttorio, invita il sottosegretario Braga ad intervenire.

Il sottosegretario Franco BRAGA osserva preliminarmente che il Ministero condivide l'obiettivo di una legge in materia, ritenendolo assolutamente meritevole di attenzione e in linea con gli orientamenti internazionale e governativo in materia di tutela delle risorse viventi. In particolare, esprime apprezzamento per l'iniziativa dei diversi gruppi parlamentari, indirizzata a dare attuazione al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche attraverso la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Rileva oltretutto coerenza tra finalità e principi delle proposte di legge con gli obiettivi delle linee guida del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato nel febbraio 2008.

Rappresenta tuttavia alla valutazione della Commissione l'opportunità che nel corso del dibattito parlamentare siano alcuni aspetti al fine di migliorare azioni e strumenti previsti dalla normativa in esame. In particolare, a giudizio del Ministero, andrebbero riconsiderati gli aspetti di seguito indicati.

Innanzitutto, occorre assicurare il raccordo del testo in esame con i principi e gli obiettivi della Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, in materia di tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile; ciò anche perché il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 2001 rappresenta una scaturigine della Convenzione di Rio.

Andrebbero poi espunte le previsioni in materia di tutela della biodiversità forestale in quanto l'attuale disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 227 del 2001 rappresenta un quadro di riferimento efficace e in linea con gli obiettivi di tutela internazionale anche sotto il profilo organizzatorio.

Pur essendo degna della necessaria salvaguardia, sembra meritevole di riconsiderazione la problematica della tutela della biodiversità microbica. A tale riguardo, si suggerisce che la materia potrebbe essere oggetto di un apposito, autonomo provvedimento legislativo.

Andrebbe inoltre chiarita – relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone – la portata della terminologia «regionale». Più coerentemente con la normativa internazionale andrebbe utilizzata la terminologia «locale».

Andrebbe riconsiderata la procedura finalizzata all'individuazione delle risorse genetiche con riferimento a quelle «a rischio di estinzione». A tale riguardo, in coerenza con la normativa internazionale, sarebbe opportuno limitare l'intervento legislativo alle «risorse a rischio di estinzione» e a quelle a rischio di «grave erosione genetica», eliminando, in relazione con quanto detto a proposito della coerenza tra conservazione delle risorse e sviluppo sostenibile, il termine troppo ampio e ambiguo di «risorsa in erosione».

Sempre relativamente alla procedura, l'individuazione delle risorse oggetto di tutela dovrebbe essere rimessa esclusivamente alle autorità pubbliche, limitando il potere di intervento dei portatori di interesse diffusi e collettivi ad una azione di proposta e di stimolo.

Andrebbe quindi snellita la procedura relativa all'iscrizione nell'anagrafe della biodiversità agraria sia con riferimento ai rapporti tra anagrafe unica e repertori regionali sia in relazione alle modalità di iscrizione della risorsa da tutelare.

Circa le iniziative a salvaguardia delle risorse oggetto di tutela, sarebbe opportuno snellire le disposizioni che prevedono

la conferenza nazionale e la giornata sulla biodiversità agraria e quelle in materia di itinerari.

Perplessità suscita la previsione di un ulteriore contrassegno in materia di prodotti biologici derivati da risorse genetiche oggetto di tutela, in quanto la disposizione sembra contrastare con l'ordinamento comunitario in materia di marchi e contrassegni di prodotti già soggetti a tutela europea.

Andrebbe infine riconsiderata – alla luce delle precedenti valutazioni – la formulazione dell'articolo 21 in materia di azioni positive.

Paolo RUSSO, *presidente*, premesso che il Governo propone alcune significative modifiche al testo, ritiene che la Commissione – ferma restando l'autonomia delle sue valutazioni di merito, in un rapporto di dialogo con il Governo – dovrebbe a questo punto decidere su come procedere nel seguito dell'esame.

A suo giudizio, sarebbe opportuno proseguire l'esame dell'articolato nuovamente in sede di Comitato ristretto, dando mandato al relatore di elaborare proposte di sintesi sulla base delle sollecitazioni del Governo e di quelle dei gruppi, considerato che gli stessi nel frattempo hanno già avviato la predisposizione di emendamenti. Propone inoltre che il Comitato inizi al più presto a lavorare, così che la commissione possa concludere l'esame per la metà di aprile.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario Braga, che ha condiviso l'iniziativa della Commissione e ha formulato alcune proposte di merito interessanti, peraltro in linea con emendamenti che il suo gruppo sta predisponendo.

Premesso che la sua parte politica vuole una legge utile e in armonia con le convenzioni internazionali, ritiene che si possa lavorare per recepire osservazioni formulate con spirito costruttivo. Quanto al metodo, condivide il percorso proposto dal Presidente.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide la proposta sul seguito dei lavori formulata dal Presidente, riservandosi un più approfondito esame delle osservazioni del Governo.

Corrado CALLEGARI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per le osservazioni costruttive che ha illustrato e concorda con le proposte del Presidente circa l'organizzazione dei lavori.

Per quanto riguarda il tema della biodiversità forestale, chiede al Governo di fornire informazioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e circa i centri per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Il sottosegretario Franco BRAGA si riserva di fornire in tempi brevi le informazioni richieste dal deputato Callegari.

Viviana BECCALOSSO (Pdl), nel ringraziare il Governo per aver formulato suggerimenti che possono essere accolti positivamente nonché il relatore per il lavoro istruttorio che sta svolgendo, condivide la proposta del Presidente sul seguito dei lavori.

Giuseppe NARO (UdCpTP) concorda sull'ipotesi di articolazione dei lavori proposta dal Presidente.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, si associa alla proposta del Presidente.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per l'ulteriore seguito dell'esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nel corso dell'esame era già stato istituito un Comitato ristretto, la cui composizione si intende confermata, salvo diverse comunicazioni dei gruppi. Fa quindi presente che, ove l'andamento dei lavori dell'Assemblea lo consentisse, il Comitato ristretto potrebbe riunirsi domattina.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.

C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 7 marzo 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione aveva concordato di svolgere un breve ciclo di audizioni. La Commissione ha pertanto proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di protezione degli animali, il 15 marzo, e dell'Associazione cacciatori trentini e della Provincia autonoma di Trento, il 21 marzo.

Avverte quindi che il relatore non potrà essere oggi presente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

RISOLUZIONI

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00812 Paolo Russo: Iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00168).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, illustra la risoluzione all'ordine del giorno, sottolineando che la stessa trae le mosse dalle preoccupazioni suscitate dalle stime sull'impatto sul sistema agricolo italiano di alcune riforme in corso in sede europea, oltre che in sede nazionale. Ricorda in particolare gli elementi emersi nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti dell'Assopopolari e della Federcasse sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo « Basilea 3 » sul credito alle imprese agricole.

Ricorda quindi che il collega Callegari ha presentato una risoluzione « parallela », ma tuttavia orientata esclusivamente sul tema della politica agricola comune. Tale questione potrà essere esaminata in altra sede, considerato anche che sull'argomento la Commissione ha programmato di procedere all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la risoluzione, ma suggerisce di rafforzare l'impegno per il Governo, sulla base di quanto indicato nelle premesse e individuando obiettivi da raggiungere in positivo, invece che solo per non determinare ulteriori effetti depressivi per il sistema agricolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide la proposta del deputato Servodio, ritenendo che il dispositivo si potrebbe riformulare facendo riferimento al rilancio del settore.

Teresio DELFINO (UdCpTP) propone di riformulare l'ultima parte del dispositivo

nel modo seguente: «sviluppare politiche di rilancio per il sistema agricolo italiano».

Paolo RUSSO, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione, avvertendo che la risoluzione riformulata assume il numero 8-00168 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla risoluzione come riformulata.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00168.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, dopo aver dato conto della risoluzione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 3869 Rosato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 15 marzo scorso la Commissione ha deliberato un conflitto di competenza per chiedere che la proposta di legge, assegnata alla VIII Commissione (Ambiente), in sede referente, fosse attribuita alla competenza congiunta delle Commissioni Ambiente e Agricoltura. Dà quindi lettura della lettera inviata in merito a tale conflitto dal Presidente della Camera:

«*Onorevole Presidente,*

ho ricevuto la Sua lettera del 21 marzo scorso, con la quale mi ha comunicato che la Commissione da Lei presieduta, nella seduta del 15 marzo, ha sollevato un conflitto di competenza per chiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), in sede referente, della proposta di legge Rosato n. 3869, recante «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», attualmente assegnata in sede primaria alla VIII Commissione.

Al riguardo, ho attentamente considerato le considerazioni svolte nella Sua lettera. Rilevo peraltro che la proposta di legge interviene nella materia «protezione dei boschi e delle foreste», che la circolare n. 3 del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti attribuisce espressamente alla VIII Commissione. La riorganizzazione delle competenze in materia di incendi boschivi, che costituisce l'oggetto principale della proposta, rientra quindi in via esclusiva nell'ambito delle attribuzioni della predetta Commissione, qualunque sia il soggetto cui le competenze fanno capo, anche quando – come nel caso del Corpo forestale dello Stato – la disciplina dell'organizzazione e delle risorse proprie di tale soggetto spetti a un'altra Commissione. D'altronde, la riorganizzazione coinvolge, e in misura più significativa, anche il Dipartimento della protezione civile e il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco la cui disciplina esula del tutto dalle competenze della Commissione da Lei presieduta.

Per tali ragioni non posso che confermare l'assegnazione della proposta di legge n. 3869, in sede referente, alla VIII Commissione. Tuttavia, deve considerarsi che la disciplina proposta, in particolare laddove prevede il trasferimento di risorse umane e strumentali dal Corpo forestale al Corpo dei vigili del fuoco, implica conseguenze molto rilevanti sull'organizzazione e sulla funzionalità del primo di tali Corpi. Dispongo, pertanto, che il parere della Commissione da Lei presieduta sulla proposta di legge in oggetto sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.

Con i migliori saluti.

FIRMATO: Gianfranco FINI ».

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 e abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XI Commissione.

Sandro BRANDOLINI (PD), *relatore*, rileva che il testo elaborato dalla Commissione Lavoro affonda le sue ragioni nello storico ritardo dell'Italia nei tassi di occupazione femminile e nei profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il Paese, con la conseguente necessità di rivedere le modalità di assistenza dei figli da parte di entrambi i genitori al fine di condividere le responsabilità genitoriali.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 17-bis al decreto legislativo n. 151 del 2001, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

L'articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità.

Il comma 1 regola l'assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista, fattispecie non presa in considerazione in precedenza. Tale norma è l'unica presente nel provvedimento di precipuo interesse della Commissione Agricoltura.

I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'or-

dinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

L'articolo 4 infine modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.

Per quanto esposto, e data il ristretto ambito di competenza della Commissione Agricoltura, ritiene di poter proporre l'espressione di un parere favorevole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che la genitorialità è un impegno da condividere da parte di entrambi i genitori, chiede di conoscere se dalle misure a favore della paternità del genitore deriva una riduzione dei benefici per la madre.

Sandro BRANDOLINI (PD) fa presente che le misure per la paternità, e in particolare il congedo obbligatorio di tre giorni, sono aggiuntive rispetto ai congedi già previsti.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) osserva che la misura si qualifica come senz'altro positiva. Ricorda inoltre, trattandosi proprio della medesima materia, di aver presentato una proposta di legge in materia di congedo non retribuito, per estenderlo fino ai dieci anni di età del bambino.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il testo, all'articolo 2, demanda ad un decreto legislativo la predisposizione delle

norme di dettaglio, cioè stabilisce una delega a favore del Governo.

Sandro BRANDOLINI (PD) precisa che la delega di cui all'articolo 2 riguarda il congedo parentale obbligatorio per il padre di tre giorni, materia non di competenza della Commissione. Inoltre, con riferimento a quanto osservato dalla collega De Camillis, fa presente che sarebbe preferibile prevedere una estensione della norma sul congedo non retribuito anche ad altri casi in cui ricorrono gravi motivazioni.

Susanna CENNI (PD) osserva che, seppure si debba esprimere un parere favorevole, rappresentando la norma un piccolo passo avanti, l'Italia rimane indietro di anni-luce da altri paesi europei in cui il congedo di paternità è una cosa seria. Non è un caso che l'Italia ha il record della denatalità.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che l'Italia sia proprio uno strano paese, che vuol essere liberale, ma seguita a dettare un eccesso di norme e a prevedere obblighi di legge su ogni aspetto della vita sociale.

Pertanto, pur non essendo contrario al testo in esame, deve ricordare che la vigente normativa sui congedi parentali già consente ampie facoltà ai padri. Auspica pertanto che non si stabiliscano obblighi, ma la possibilità di usufruire di congedi, affinché la paternità diventi responsabile per scelta e non per obbligo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere favorevole, osservando che il testo in esame è frutto del lavoro di tutti i gruppi parlamentari.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ribadire la sua proposta di parere favorevole, coglie l'occasione della presenza del Governo per esprimere preoccupazione per il contenuto della proposta di legge C. 4859, in materia di previdenza agricola, in corso di esame presso la Commissione Lavoro,

che prevede che gli adempimenti contributivi delle aziende agricole siano effettuati mensilmente, ciò che costituirebbe un rilevante aggravio burocratico e di costi, non sopportabile per le imprese agricole. Invita pertanto la Commissione e il Governo a seguire con attenzione l'iter della proposta, sottolineando che il ruolo della Commissione non dovrebbe esaurirsi nell'espressione di un semplice parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XII Commissione.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, ricorda che il testo è stato licenziato dalla Commissione Affari sociali, con l'approvazione di molteplici emendamenti, dopo una fase di confronto e consultazione con i diversi soggetti coinvolti, quali amministrazioni locali, associazioni scientifiche e ordine dei medici veterinari, associazioni del volontariato.

Il testo si propone di intervenire sulla legge n. 281 del 1991, che viene aggiornata in modo significativo. La legge n. 281, infatti, che ha rappresentato un innovativo strumento di regole nel rapporto tra l'uomo e gli animali, ha da tempo mostrato la necessità di una revisione, in una logica di aggiornamento ed affinamento delle previsioni normative.

Nella pratica, la legge n. 281, quale norma-quadro, è stata recepita in tutte le regioni con tempistica variabile, in un esercizio di discutibile federalismo sanitario, dal 1993 al 2005. Ne sono derivate leggi regionali con disposizioni diverse tra

regioni anche confinanti, che intervengono su aspetti nuovi, in ragione delle diverse esigenze territoriali, ma soprattutto di diverse sensibilità rappresentate in modo diverso nei diversi ambiti locali.

Negli anni, il Governo è intervenuto su alcuni aspetti della legge, e più in generale per l'esigenza di stabilire nuove regole derivanti da una crescente popolazione di animali d'affezione.

Gli interventi normativi sono stati molteplici, sia con atti scaturiti dalla concertazione con le regioni, attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'anagrafe canina, sul benessere degli animali d'affezione e *pet therapy*, sia attraverso le ordinanze, reiterate nel tempo, sull'anagrafe canina, sul contrasto degli avvelenamenti dolosi, sul controllo dei cani pericolosi, nonché sulla gestione delle attività dei canili rifugio (questa ordinanza ministeriale è stata poi annullata dal giudice amministrativo). Inoltre, evidenzia come alcune norme intervenute successivamente, quali la riforma del codice della strada, necessitino di essere messe in coerenza con la norma di riferimento nazionale.

Il testo in esame si propone quale elemento di sintesi ed integrazione di questi ambiti, in una cornice di generale ridisegno delle attività dello Stato in questo particolare contesto sanitario. Sono ovviamente maggiormente approfonditi alcuni aspetti che hanno manifestato criticità.

La legge n. 281 del 1991 si compone di nove articoli, mentre il testo in esame ne ha 39.

L'articolo 1 indica principi e finalità del provvedimento (la tutela degli animali di affezione), tra i quali il benessere degli animali, materia di competenza della Commissione Agricoltura, nonché la prevenzione del randagismo (e, quindi, degli eventuali danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da parte di tali animali).

L'articolo 2 detta le definizioni per gli animali di affezione, ovvero cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. Le previsioni normative

sono rivolte a cani e gatti in via esplicita, laddove la legge n. 281 si riferiva quasi esclusivamente ai cani; viene pertanto riconosciuta l'esigenza di regole per la popolazione di gatti, animali d'affezione che popolano le case in numero stimato il doppio dei cani.

In particolare, la lettera *h*) si occupa del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o del presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali. Viene qui ribadita la competenza del servizio veterinario pubblico quale organismo di regolazione e di erogazione, riconoscendone l'esigenza di preparazione tecnica. La successiva lettera *i*) definisce quindi il canile e il gattile sanitario quale struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia, al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o che devono essere sottoposti a osservazione sanitaria, enfatizzando così la funzione sanitaria pubblica di presidio del canile sanitario.

Secondo quanto disposto poi dall'articolo 3, il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza. Viene quindi istituita l'anagrafe felina, attività già prevista in alcune regioni.

L'articolo 4, sull'anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale, ridisegna l'architettura di sistema in modo più moderno e funzionale, superando l'attuale impostazione di banca dati centrale, presso il Ministero, creditore dei dati che devono essere nuovamente aggiornati a cura delle regioni, ma più semplicemente, attraverso un « metamotore » impostato

sul codice del *microchip*, prevede possibile la ricerca via internet nelle banche dati regionali.

L'articolo 5, sul soccorso degli animali, prevede poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il servizio veterinario pubblico con numero unico di attivazione. Viene pertanto definito, in coerenza con l'obbligo di soccorso agli animali sancito dalla riforma del codice della strada, il sistema di risposta, imperniato sui servizi veterinari.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di segnalazione del decesso di un animale di affezione ed i casi in cui è possibile procedere alla sua soppressione, aspetto che riguarda anche la competenza della Commissione Agricoltura, disponendo altresì che le carcasse degli animali di affezione siano smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 o seppellite nei cimiteri degli animali di affezione di cui al successivo articolo 22 o in terreni di privati, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.

L'articolo 7 consente alle regioni l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature.

L'articolo 8, sulla formazione, rappresenta il perno centrale della proposta, attraverso il quale viene definita l'operatività dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, viene individuata una linea di collaborazione con l'Università e viene sancita la necessità di specifica formazione per i soggetti privati e del volontariato.

L'articolo 9 riguarda la valutazione del rischio e l'intervento terapeutico comportamentale, proponendo alcune misure per la riduzione del rischio da aggressività non controllata dei cani, rielaborazione e sintesi di quanto previsto dalle ordinanze ministeriali succedutesi dal 2003 ad oggi.

L'articolo 10, sui canili e gattili sanitari, individua in via esplicita la competenza gestionale dei servizi veterinari pubblici nelle strutture. I requisiti tecnici ed organizzativi, quindi anche i livelli di appropriatezza e le modalità di finanziamento

dell'attività, oggi riferita ai comuni, saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 11, stabilisce, sui rifugi per animali, che anche in questo caso un decreto ministeriale dovrà intervenire sugli aspetti tecnico organizzativi e gestionali. Viene introdotto il limite massimo di duecento presenze per le strutture, previsto già da alcune regioni, nonché dalla citata ordinanza annullata dal TAR, mentre non vi è previsione transitoria per realtà preesistenti.

L'articolo 15, sulle competenze dei comuni, ribadisce le competenze già affidate dalla norma vigente e prevede l'introduzione di una tassa finalizzata (tariffa). La tassa sui cani, prevista dalla legge n. 281 del 1991, è stata abrogata dalla legge finanziaria per il 1992. Attualmente, i comuni si fanno carico della maggior quota delle spese relative al mantenimento dei cani in canile (circa 600.000 cani custoditi in canile, con retta giornaliera media di 3 euro).

Da ultimo, si segnalano gli articoli 18, 19 e 20, che espressamente richiamano le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, di recepimento dell'accordo Stato-regioni, recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e *pet therapy*. Si segnalano inoltre gli articoli 24, 25, 26 e 27, nei quali vengono riprese le previsioni normative previste dalla specifica ordinanza ministeriale, alla seconda reiterazione nel febbraio 2012; l'articolo 27, sulle prestazioni

medico-veterinarie a carico del servizio veterinario pubblico, che prevede un obbligo di assistenza veterinaria in capo al servizio sanitario nazionale, senza previsione di finanziamento ed individuazione livello appropriatezza e, per ultimo, l'articolo 32, sulla previsione dei poteri sostitutivi del prefetto in caso di inadempienza delle amministrazioni comunali.

Si riserva infine di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la proposta di legge non modifica in modo significativo la legge n. 281 del 1991. Riconosce peraltro che essa interviene in misura importante in materia di canili, materia in qualche modo sottratta al controllo dei sindaci, pur se i comuni devono affrontare la non irrilevante spesa per il mantenimento degli animali nelle stesse strutture. Ma il punto che ritiene insufficiente è quello che si riferisce alle sanzioni per il maltrattamento degli animali, soprattutto di quelli adibiti ai combattimenti, reputandole troppo leggere. Parimenti, dovrebbero essere eliminate le mostre del cucciolo, che si trasformano in mere occasioni di vendita degli stessi animali.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00812 Paolo Russo: Iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

sul futuro dell'agricoltura italiana si addensano numerosi elementi di preoccupazione, collegati sia agli scenari economici internazionali e nazionali sia alle prospettive delle specifiche politiche di settore;

nell'ultimo triennio la filiera agroalimentare italiana è stata sottoposta a forti tensioni sul mercato internazionale a causa, da un lato, di un cedimento dei prezzi delle principali materie prime agricole, dall'altro, ad un aumento del costo del greggio, con pesanti ricadute in termini di aumento delle spese per le aziende agricole;

il negoziato sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea per il periodo dal 2014 al 2020, si presenta particolarmente delicato per l'Italia, perché il nostro Paese si trova oggi in una situazione di contribuente netto particolarmente importante, laddove c'è uno scarto di oltre 5 miliardi di euro l'anno tra quello che viene versato al bilancio comunitario e quello che dal bilancio comunitario stesso rientra per le varie politiche; in questo ambito si colloca il tema della entità della spesa agricola all'interno del bilancio comunitario e della ripartizione della spesa agricola tra i Paesi membri;

le proposte della Commissione europea relativamente al quadro finanziario dell'Unione europea 2014-2020 prevedono, a fronte di un aumento nominale com-

pletivo pari al 5 per cento delle risorse, un congelamento in valori correnti degli stanziamenti per la politica agricola comune e, dunque, un ridimensionamento in termini reali, con una spesa complessiva annua (primo e secondo pilastro) che passerebbe da 57,4 miliardi di euro nel 2013 a 50,2 miliardi di euro nel 2020;

oggi, l'Italia percepisce in termini di spesa agricola – comprendendo sia il primo sia il secondo pilastro – poco meno del 10 per cento della spesa agricola complessiva; secondo i calcoli illustrati dal Governo, questa percentuale potrebbe scendere leggermente, se venissero accolte integralmente le proposte attualmente presentate dalla Commissione europea, in particolare quelle relative al primo pilastro; mentre è ancora da definire l'aspetto della ripartizione degli stanziamenti relativi allo sviluppo rurale;

in stretta connessione con il nuovo quadro di politica finanziaria europea è entrato nel vivo il negoziato sulla riforma della politica agricola comune, che desta ulteriori preoccupazioni, al di là di una valutazione esclusivamente contabile e finanziaria, per il modello di politica agricola che si sta delineando, che sembra non mettere al centro l'impresa agricola e la produzione, come l'evoluzione dei mercati internazionali dovrebbe suggerire;

collegato a questo tema è il tema della parametrizzazione del sostegno da erogare ai produttori, laddove la riforma in discussione un modello che tende a collegare gli aiuti ai produttori esclusiva-

mente alle superfici agricole nazionali ed aziendali. Tale proposta non solo non sembra tenere nella giusta considerazione la necessità di tornare a sostenere la produzione agricola, considerato l'aumento in tal senso del fabbisogno mondiale, ma risulta particolarmente mortificante per la realtà italiana, caratterizzata da un forte valore aggiunto delle produzioni in presenza di superfici agricole molto limitate;

ulteriori preoccupazioni sono segnalate dal mondo agricolo e dallo stesso mondo bancario circa le proposte legislative della Commissione europea sui requisiti patrimoniali delle banche, adottate in applicazione dell'Accordo di Basilea 3; dal quadro normativo in via di definizione, infatti, si prospetta un impatto negativo sul sistema bancario e produttivo europeo, determinando, in particolare, una restrizione del credito a favore delle piccole e medie imprese, tra le quali sono da includere le imprese agricole; le proposte, infatti, non contemplano alcuno specifico coefficiente o parametro di valutazione del ricorso al credito relativo alle pmi;

in particolare, per effetto delle proposte in questione, le banche popolari, di credito cooperativo e le casse rurali, che hanno da sempre un forte legame con il territorio ed investono quote rilevanti di mercato nel comparto primario, non sarebbero più in grado di garantire il sostegno attuale al settore produttivo agricolo, considerati i vincoli prudenziali particolarmente stringenti ai quali saranno assoggettate;

sul piano nazionale, la crisi economica che ha investito il Paese e l'elevato debito di bilancio hanno richiesto politiche che incidono profondamente sul settore agricolo, pesantemente coinvolto dagli ag-

gravi fiscali e solo marginalmente interessato dagli interventi a favore delle attività produttive;

il settore è stretto, quindi, in una morsa, costretto, da un lato, a far fronte all'aumento dei costi di produzione senza poter più contare sul sostegno pubblico e, dall'altro, ad adeguare continuamente il processo produttivo ai nuovi sviluppi tecnologici e al sempre più pressante obbligo di sostenibilità ambientale;

l'agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, non solo per la produzione di cibo e quindi per l'occupazione nel settore e in tutto l'indotto, ma anche per la difesa del territorio e del paesaggio rurale e per l'affermazione all'estero dell'immagine dell'Italia, attraverso le eccellenze agroalimentari frutto della laboriosità e dell'impegno degli agricoltori e dei trasformatori applicati agli straordinari prodotti della terra;

è quindi necessario cogliere i segnali di allarme lanciati dal mondo agricolo circa i rischi che minacciano la stessa sopravvivenza dell'agricoltura italiana, per prendere atto che tali segnali vanno ben oltre gli interessi, pur legittimi, delle categorie interessate,

impegna il Governo

ad attivarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, affinché i processi di riforma in corso, in particolare nelle materie in premessa indicate, siano articolati in modo da sviluppare politiche di rilancio per il sistema agricolo italiano.

(8-00168) « Paolo Russo, Mario Pepe (PD), Beccalossi, Callegari, Delfino, Di Caterina, Di Giuseppe ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti	139
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 278 e abb./A (<i>Esame e rinvio</i>) .	144

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	145
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che i deputati Massimo Pompili e Pierluigi Castagnetti sono entrati a far

parte del Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE mentre ha cessato di farne parte il deputato Giovanni Dell'Elce. Comunica altresì che il deputato Massimo Nicolucci ha cessato di far parte del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti dell'UE.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame si colloca nell'ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, attraverso l'introduzione di poteri speciali di *governance* societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La normativa italiana sulla *golden share* è stata oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, da ultimo, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali. A tal proposito, la Corte ricono-

sceva che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Corte ricorda che i poteri di intervento di uno Stato membro come i poteri di opposizione le cui condizioni di esercizio sono determinate dai criteri in esame, non subordinati ad alcuna condizione ad eccezione di un riferimento alla tutela degli interessi nazionali formulato in modo generico e senza che vengano precisate le circostanze specifiche e obiettive in cui tali poteri verranno esercitati, costituiscono un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali. Infine, in relazione alla violazione dell'articolo 43 del TCE, la Corte statuisce che il decreto del 2004 non contiene precisazioni sulle circostanze concrete in cui può essere esercitato il potere di veto e i criteri da esso fissati non sono dunque fondati su condizioni oggettive e controllabili.

Da ultimo, il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE

(TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento. Il ricorso non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'UE, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte.

Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

Rispetto all'assetto previgente, che si riferiva specificamente all'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici – tra i quali il decreto-legge n. 332/94 indicava espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia –, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale – in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.

L'articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6); individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comuni-

cazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento. Segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi della nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M. di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali. Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario. È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo

amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo, rileva che potrebbe risultare opportuno richiamare nel testo degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 7, tra i criteri per l'esercizio dei poteri speciali la cui disciplina è demandata a DPCM, i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla necessità di « ragioni imperative di interesse generale », di « limitazioni proporzionate all'obiettivo perseguito » e di assenza di « normativa europea di armonizzazione » (merita comunque rilevare che già il testo dell'articolo 1, comma 3, richiama « i principi di proporzionalità e ragionevolezza »).

Inoltre, con riferimento alle abrogazioni di cui all'articolo 3, andrebbe valutata l'opportunità di procedere all'abrogazione esplicita, o eventualmente al coordinamento con la nuova disciplina, dei commi 228-231 dell'articolo 4, della legge n. 350/2003, nonché del D.P.C.M. del 10 giugno 2004, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 20 maggio 2010. Occorre, infatti, tenere presente che nel parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 16 febbraio 2011 sono indicati – quale oggetto di censure – anche i citati commi 228-231, sebbene non sia chiaro se, in sede di ricorso, peraltro ancora non formalizzato, alla Corte di Giustizia UE, il suddetto parere sia stato integralmente riproposto.

Sandro GOZI (PD) anche alla luce della relazione svolta dall'onorevole Gottardo, sottolinea l'opportunità di acquisire dal Governo – come peraltro previsto dall'articolo 15-*bis*, comma 3-*ter*, della legge n. 11 del 2005 – i necessari elementi di conoscenza relativi alla procedura di infrazione n. 2009/2255, che il provvedimento è inteso a risolvere, senza i quali appare difficile valutare la piena rispon-

denza delle disposizioni in esame alle contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, prende atto di tale richiesta, che si riserva di trasmettere al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame detta disposizioni sulla prevenzione del randagismo e sul trattamento degli animali di affezione, disponendo la sostituzione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Con riferimento agli aspetti del provvedimento di interesse della XIV Commissione, si sofferma su alcune disposizioni.

Richiama innanzitutto l'articolo 21 che, nel disporre che il trasporto degli animali d'affezione debba avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza, fa salve le disposizioni di cui al regolamento CE n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Tale regolamento disciplina il « trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato » (considerando 2): esso prevede, tra le altre cose, che « nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili »

(articolo 3) e prevede altresì la necessità di una documentazione di trasporto (articolo 4); obblighi di pianificazione per il trasporto degli animali (articolo 5); l'ispezione previa ed omologazione dei beni di trasporto (articolo 7).

L'articolo 22, nel consentire a soggetti pubblici e privati, di realizzare cimiteri per gli animali di affezione, fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Tale regolamento definisce i « corpi interi » di « animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo » come « materiale di categoria 1 » (articolo 8), disponendo che tale materiale sia « smaltito come rifiuto mediante incenerimento », ovvero « recuperato o smaltito mediante coincenerimento », « smaltito attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione »; « smaltito attraverso sotterramento in una discarica autorizzata » (articolo 12). In deroga a tale procedura però « l'autorità competente può consentire lo smaltimento tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti » (articolo 19).

L'articolo 22 prevede altresì che il trasporto delle carcasse degli animali di affezione sia eseguito a cura dei proprietari e nel rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 1069/2009. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 1069/2009 definisce la carcassa, attraverso il richiamo all'allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004, come « il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura » (articolo 3), classificandola come « materiale di categoria 3 » (articolo 10) e disponendo che sia « smaltita come rifiuto mediante incenerimento »; « recuperata o smaltita mediante coincenerimento »; « smaltita in una discarica autorizzata », trasformata, a determinate condizioni, e destinata a vari usi (articolo 14). Analogo richiamo al regolamento n. 1069/2009 è contenuto nell'articolo 6 del provvedimento in esame, che disciplina gli obblighi di segnalazione del

decesso di un animale di affezione ed i casi in cui è possibile procedere alla sua soppressione. consente anche la sepoltura nelle carcasse nei cimiteri degli animali di affezione o in terreni di privati cittadini. Anche con riferimento alle carcasse degli animali di affezione vale comunque la deroga di cui all'articolo 19 del regolamento, già sopra richiamata.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici per quello che attiene la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) osserva come il provvedimento in esame sia volto a sostituire la legge quadro in materia di randagismo (legge 281/1991), ormai datata, e rappresenti un punto di mediazione tra diverse istanze. Il provvedimento è tuttavia ben lontano da offrire una soluzione adeguata al problema rappresentato dai cani pericolosi, di particolare rilievo e gravità, come testimoniano i più recenti episodi di cronaca. Si tratta di tematiche che potranno più opportunamente essere affrontate nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento; non si profilano questioni problematiche in ordine alla compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea a sua volta il rilievo del provvedimento, di particolare attualità, e ritiene che in Assemblea si svolgerà un ampio dibattito, anche con la partecipazione di componenti che si possono definire « animaliste ».

Preannuncia quindi l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore, in ragione delle numerose incombenze che il provvedimento determina a carico degli enti locali e dei sindaci in particolare, già sommersi da un ingente carico di lavoro.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 278 e abb./A.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, rileva che il testo unificato in esame riguarda diverse proposte di legge (A.C. 278 ed abb.) in tema di governo delle attività cliniche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

In linea generale, con il termine *clinical governance* ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste pertanto nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione delle aziende sanitarie locali. Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato in Commissione nel giugno 2010. Nel novembre 2011 il relatore in XII Commissione ha presentato

una nuova proposta di testo unificato che ha subito diverse modifiche nel corso della fase emendativa presso la Commissione medesima.

Illustra quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento, che si compone di 11 articoli, come risultante dalle modifiche approvate.

L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto dei principi fondamentali della legge, assicurando la partecipazione del Collegio di direzione e garantendo soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità.

L'articolo 2 riafferma in sede legislativa i principi dell'autonomia e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.

L'articolo 3 rimette alle regioni il compito di istituire e disciplinare il collegio di direzione come organo dell'azienda, in modo da rafforzarne il ruolo e la funzione.

L'articolo 4 interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale e di requisiti necessari per l'accesso alla predetta carica.

L'articolo 5 dispone in tema di procedure per l'attribuzione di incarichi per i dirigenti medici, disciplinate dalle regioni nel rispetto di alcuni principi. In particolare, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, la selezione è effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati mediante sorteggio da elenchi predisposti dalla regione.

Viene demandato alle regioni (articolo 6) il compito di identificare gli strumenti necessari alla valutazione dei dirigenti, sulla base di specifiche linee guida.

L'articolo 7 detta alcune indicazioni in ordine ad una nuova organizzazione dei dipartimenti sanitari all'interno delle aziende sanitarie locali.

L'articolo 8 detta norme in merito al collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale.

Sono poi stabiliti dall'articolo 9 alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.

L'articolo 10 prevede la pubblicità delle verifiche di competenza del collegio sindacale e l'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricordo che in materia sanitaria è stata recentemente approvata la direttiva 2011/24/UE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere.

La delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell'allegato B al disegno di legge comunitaria 2012 (C. 4925).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Atto n. 442.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare la delega legislativa recata dall'articolo 9, comma 1, della legge comunitaria 2010, per recepire la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga alcune direttive in tema di metrologia.

Si tratta, in particolare, delle direttive 71/317/CEE (pesi parallelepipedi e cilindrici), 71/347/CEE (misurazioni del peso ettolitrico dei cereali), 71/349/CEE, 74/148/CEE (pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media), 75/33/CEE (contatori di acqua fredda), 76/765/CEE (alcolometri e densimetri per alcole), 76/766/CEE (tavole alcolometriche) e 86/217/CEE (manometri per pneumatici degli autoveicoli).

Le direttive abrogate risultano tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui tale disciplina europea, ormai datata, può essere completamente surrogata dalla coesistente disciplina metrologica nazionale, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, che regola attualmente, nell'ambito europeo, gli strumenti di misura secondo il nuovo approccio.

La direttiva 2011/17/UE prevedeva all'articolo 5 il recepimento da parte degli Stati membri, entro il 30 giugno 2011, dell'articolo 1 (abrogazione della direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti), mentre per le restanti disposizioni il termine di recepimento è più ampio (1 dicembre 2015). Essendo tale termine scaduto, la Commissione, il 29 settembre 2011 ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/1078 ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per mancata attuazione del provvedimento, come meglio specificato più avanti.

Il presente provvedimento mira, pertanto, al superamento della suddetta procedura di infrazione.

Contestualmente, si provvede all'immediato recepimento dell'intero contenuto della direttiva 2011/17/UE nell'ordinamento interno, abrogando anche le norme di recepimento delle altre direttive, con decorrenza dal dicembre 2015.

Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo corrispondono alle specifiche disposizioni della direttiva, naturalmente riformulando i riferimenti alle direttive abrogate come riferimenti alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.

L'articolo 1, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva, fissa le decorrenze di abrogazione delle norme interne di attuazione delle direttive abrogate. In particolare, il comma 1 provveda ad abrogare con decorrenza immediata il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE, relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, per superare la procedura d'infrazione.

L'articolo 2, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, riguarda la residua validità transitoria degli adempimenti effettuati sulla base delle predette norme interne, fino alla data di abrogazione individuata dal precedente articolo 1.

L'articolo 3 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, che prevedono una specifica procedura di revisione dei termini di abrogazione e delle disposizioni transitorie della direttiva. All'eventuale recepimento delle modifiche della direttiva, si provvede mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 4 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria. La relazione illustrativa precisa che, non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti già in gran parte in disuso, la disposizione non comporta né nuovi o maggiori oneri

né minori entrate, e non richiede specifiche valutazioni di impatto. Tuttavia, per maggior garanzia, è stata comunque introdotta la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità con la disposizione già contenuta al comma 5 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 444.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto modificare il decreto legislativo n. 16/2010 che ha recepito contestualmente due direttive tecniche della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, della

legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008) che disciplina la procedura per adottare schemi di decreto legislativi correttivi di quelli precedentemente emanati in attuazione di direttive comunitarie.

Il provvedimento si compone di 9 articoli, tutti modificativi del decreto legislativo n. 16/2010.

L'articolo 1 introduce, nell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 16/2010, uno specifico riferimento alle competenze dell'Istituto superiore di sanità previste dall'articolo 11 della L. 40/2004, in materia di registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Gli articoli 2 e 5 del provvedimento, modificando gli articoli 3, comma 12, e l'articolo 15 del decreto legislativo 16/2010, specificano che, nelle more della definizione del codice unico europeo, nell'ambito delle norme sull'approvvigionamento di tessuti e cellule, si deve applicare il codice unico di identificazione nazionale.

Gli articoli 3 e 4 modificano ed integrano gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 16/2010, dedicati alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi. In particolare, si sopprime l'obbligo di alcune comunicazioni all'Istituto superiore di sanità e si prevede, in via sostitutiva, che a tale Istituto vengano inoltrate, da parte del Centro nazionale trapianti, le informazioni relative alle cellule riproduttive ed agli embrioni. Tali informazioni saranno inserite nel registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Le novelle di cui agli articoli 6 e 7 modificano alcune prescrizioni relative alla donazione, da parte del partner, di cellule riproduttive ed ai correlati test sui campioni di sangue, poste dagli allegati III e IV del decreto legislativo 16/2010.

L'articolo 8 modifica l'allegato V del decreto legislativo 16/2010, al fine di precisare che gli Istituti dei tessuti devono sottoporre in ogni caso – e non in via eventuale – ad un sistema adeguato di osservazioni, vigilanza ed allarmi le attrez-

zature ed i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio.

L'articolo 9 dello schema prevede, infine, che gli eventuali successivi adeguamenti degli allegati al decreto legislativo 16/2010 siano operati con regolamenti governativi.

Con particolare riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che – come già detto – lo schema di decreto legislativo in esame è diretto modificare il decreto legislativo n. 16/2010 che ha recepito contestualmente due direttive tecniche della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umane destinati ad applicazioni sull'uomo e garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le indicazioni relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti.

Poiché, in attuazione della citata direttiva del 2004, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di accreditamento, designazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i relativi procedimenti di preparazione, è stata adottata la direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che definisce le prescrizioni tecniche per la realizzazione di tale sistema. Più nel dettaglio, la nuova direttiva concerne la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo (sempre che tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive). Inoltre, le norme relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni o eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all'approvvigiona-

mento e al controllo di tessuti e cellule umani. L'allegato I stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, ossia alle strutture che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani. L'allegato II reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati.

La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità (articoli 9 e 10). La direttiva definisce inoltre gli elementi informativi che devono essere oggetto delle citate notifiche e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea. Infine, per agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, si prevede per tutti i materiali donati agli istituti dei tessuti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del partner). Infine, l'allegato VI concerne la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti.

Quanto alla direttiva 2006/17/CE, dell'8 febbraio 2006, anch'essa si pone in attuazione della direttiva 2004/23, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. In particolare, definisce le prescrizioni relative all'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, i criteri di selezione dei donatori, gli esami di laboratorio per essi richiesti, le procedure di donazione e di approvvigionamento dei tessuti ovvero delle cellule, e la ricezione presso l'istituto dei tessuti, i requisiti di distribuzione diretta al ricevente dei tessuti e delle cellule specifiche.

In merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina

introdotta dal provvedimento in esame, va osservato che vi è uno scostamento tra lo schema di decreto e la disciplina comunitaria, in materia di termini temporali per il prelievo dei campioni di sangue per l'effettuazione dei test. La direttiva 2006/17/CE stabilisce infatti all'Allegato III – che individua i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive – che « I campioni di sangue vanno prelevati al momento della donazione » (paragrafo 4.2). Lo schema di decreto stabilisce invece, al comma 2 dell'articolo 6, che « I campioni di sangue vanno prelevati non oltre 90 giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti e ripetuti ogni 6 mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non è necessaria la ripetizione dei test ogni 6 mesi ». Sottolinea come occorra comprendere la portata di tale diversa disposizione, anche a tal fine acquisendo gli opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

COM(2012)11 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, osserva che il pacchetto di proposte all'ordine del giorno dell'odierna seduta costituisce il risultato di un complesso lavoro svolto dalla Commissione europea allo scopo di definire in maniera tendenzialmente organica l'assetto giuridico della protezione dei dati personali nell'Unione europea.

Il pacchetto si compone di una proposta di regolamento volta a sostituire la disciplina attualmente contenuta nella direttiva 95/46/CE, e di una proposta di direttiva diretta a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI.

Attraverso il ricorso a questi due strumenti la Commissione europea ha inteso, per un verso, definire in termini più compiuti la disciplina da applicare in maniera uniforme in tutti i paesi membri dell'Unione europea, in modo da ridurre la frammentazione che si registra in proposito e, per altro verso, stabilire una disciplina comune anche per quanto riguarda i profili penali.

Complessivamente, quindi, si prospetta un rafforzamento della strumentazione giuridica per tradurre più efficacemente l'obiettivo di procedere a un'armonizzazione della materia a livello europeo, comunque riconoscendo agli Stati membri, relativamente agli aspetti che investono i profili penali, la discrezionalità necessaria ad assicurare un minimo di flessibilità.

Il ricorso a strumenti giuridici più « stringenti », ha comportato, in particolare per quello che riguarda la proposta di regolamento, una notevole crescita delle dimensioni della disciplina prospettata, comparata con quella contenuta nella di-

rettiva 95/46/CE, al punto che dai 34 articoli vigenti si passerebbe a ben 91 articoli.

Va comunque segnalato che nelle intenzioni della Commissione la crescita delle dimensioni della normativa non graverebbe i soggetti destinatari della stessa di ulteriori adempimenti ma intenderebbe, anzi, rispondere all'obiettivo di ridurre gli oneri attualmente a loro carico, oneri derivanti in larga parte proprio dalla coesistenza di regimi difforni.

Le rilevanti differenze tra gli ordinamenti dei diversi Stati membri penalizzerebbero in particolare le piccole e medie imprese le quali, dovendosi confrontare con regimi assai differenziati, rinuncerebbero a svolgere la loro attività anche nel territorio di altri Stati rispetto a quello di residenza.

Venendo più in particolare ai contenuti della proposta di regolamento COM(2012)11, merita sottolineare alcune specifiche disposizioni, in ragione del carattere innovativo delle stesse.

In particolare, all'articolo 4 si precisa che il consenso dell'interessato per l'utilizzo dei propri dati personali deve essere manifesto ed esplicito, in tal modo escludendosi l'eventualità di un consenso tacito. Particolari garanzie sono previste quando si tratti di dati personali che riguardino minori.

Carattere fortemente innovativo hanno anche le disposizioni volte a rafforzare il diritto alla cancellazione dei dati personali, quando siano venute meno le ragioni che ne consentivano l'utilizzo. In proposito, la proposta fa anche riferimento a un non meglio precisato diritto d'oblio.

Vengono comunque rafforzati gli obblighi e, contestualmente, i divieti, posti a carico dei responsabili del trattamento dei dati.

Sempre a tutela dell'interessato, la proposta di regolamento disciplina anche il diritto dello stesso alla portabilità dei dati, vale a dire il diritto di trasferire i propri dati tra diversi sistemi elettronici senza che il responsabile del trattamento possa impedirlo.

Fortemente innovative sono anche le disposizioni volte a dettagliare in termini più accurati il diritto di non essere sottoposto a «profilazioni», tecnica quest'ultima che è largamente utilizzata nelle attività commerciali realizzate in via informatica ma che rischia di incidere pesantemente sulla sfera giuridica dei soggetti interessati.

In materia di limitazioni dei diritti relativi al trattamento dei dati personali, la proposta di regolamento individua talune fattispecie ritenute particolarmente meritorie. I casi previsti risultano in larga parte rispondenti a situazioni giuridiche e tipologie ampiamente normate. Non mancano tuttavia casi (si vedano, per esempio, le attività volte a prevenire la violazione della deontologia delle professioni regolamentate, ovvero lo svolgimento di funzioni di controllo anche occasionalmente connesse all'esercizio di pubblici poteri) in cui la definizione non appare sufficientemente precisa e tale da risultare inequivoca.

Potrebbe, quindi, evidenziarsi la necessità di una disciplina più dettagliata onde evitare il rischio di incertezze in sede di attuazione, ovvero di difforni orientamenti da parte dei diversi Stati membri.

Contenuto innovativo hanno anche le disposizioni volte a sostituire l'obbligo di notifica alle autorità di controllo previsto indiscriminatamente dalla disciplina vigente con un obbligo di notifica e comunicazione più opportunamente mirata alle sole operazioni di trattamento che presentino rischi particolari per la sfera giuridica del soggetto interessato.

Rispondono all'obiettivo di rafforzare la tutela di quest'ultimo anche le norme volte a disciplinare l'obbligo di notificazione e comunicazione entro termini prestabiliti delle eventuali violazioni dei dati personali.

Qualche approfondimento potrà risultare opportuno con riferimento all'istituzione della figura obbligatoria del responsabile della protezione dei dati personali per il settore pubblico e per le imprese che abbiano almeno 250 dipendenti. Si tratta,

in particolare, di valutare se tale obbligo non possa comportare adempimenti e oneri aggiuntivi.

Assai puntuali sono anche le disposizioni volte a disciplinare il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. Al riguardo merita segnalare che l'Italia aveva evidenziato la necessità di pervenire a un regime tendenzialmente uniforme.

La proposta di regolamento prevede che il trasferimento debba essere subordinato alla preventiva adozione, da parte della Commissione, di una decisione che verifichi l'adeguatezza del livello di protezione accordato dallo Stato destinatario delle informazioni. È peraltro previsto che anche in assenza di una decisione della Commissione si possa procedere al trasferimento purché si verifichino talune circostanze che nella proposta di regolamento sono puntualmente indicate.

Tra le competenze attribuite alle autorità di controllo, vi è anche l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti. In proposito occorre valutare se le misure prospettate quando si tratti di imprese (fino al 2 per cento del fatturato annuo), siano proporzionate e sostenibili.

Si dispone, inoltre, l'istituzione del Comitato europeo per la protezione dei dati composto dai responsabili delle autorità di controllo dei diversi Stati membri e dal Garante europeo della protezione dei dati. L'istituzione di questo organismo, che subentrerebbe al cosiddetto gruppo « articolo 29 », risponde all'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i diversi Stati membri.

Nell'ottica del perseguimento di una tendenziale uniformità dei criteri si inquadrano anche le disposizioni volte a istituire il cosiddetto meccanismo di coerenza in base al quale le attività di trattamento dei dati che coinvolgano soggetti di diversi Stati membri verrebbero ricondotte a una tendenziale uniformità.

La proposta di direttiva COM(2012)10 è diretta a disciplinare la materia del trattamento dei dati personali a fini di pre-

venzione e indagine, accertamento e perseguimento di reati ovvero di esecuzioni e sanzioni penali.

I contenuti della proposta di direttiva corrispondono in larga parte a quelli della proposta di regolamento di cui si è detto in precedenza, fatto salvo il minor dettaglio derivante dalla natura dello strumento giuridico prescelto che implica quasi inevitabilmente l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un certo margine di discrezionalità per la definizione di alcuni specifici profili.

In entrambi i casi la base giuridica è costituita dall'articolo 16 del TFUE in base al quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati a carattere personale che la riguardano (paragrafo 2). Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti (paragrafo 2).

Per quanto concerne i profili di sussidiarietà, oggetto specifico dell'odierno esame in Commissione, merita segnalare che la Commissione europea evidenzia la necessità di garantire il medesimo livello di protezione dei dati in tutta l'UE e di assicurare l'uniformità nell'applicazione del diritto dell'UE in materia attraverso una sempre più stretta cooperazione tra gli Stati membri e le autorità nazionali competenti.

La Commissione europea si è quindi orientata nel senso di prospettare una modernizzazione del quadro normativo vigente volta ad armonizzare ulteriormente le norme sostanziali. Le argomentazioni della Commissione appaiono sotto questo profilo ampiamente convincenti.

È innegabile che la pregnanza delle situazioni giuridiche coinvolte richieda una sostanziale uniformità del livello di

protezione e il progressivo superamento delle difformità di regimi vigenti nei diversi Stati membri.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti che meritano una ulteriore riflessione e sui quali sarebbe opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.

Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni recate dall'articolo 21 in tema di limitazioni, rilevando che a fronte del carattere dettagliato delle norme in materia di diritti dell'interessato contenute nella proposta di regolamento, il dettato della disposizione in questione non presenta lo stesso livello di definizione, prefigurando la possibilità di interpretazioni assai ampie dei casi di limitazioni, con la possibilità di determinare significative difformità tra i regimi applicati dai diversi Stati membri e il conseguente rischio di incidere negativamente sul rafforzamento della protezione dei dati personali, obiettivo prioritario della proposta di regolamento in esame.

Un ulteriore aspetto problematico è costituito dalla creazione dello sportello unico per il controllo della protezione dei dati, di cui all'articolo 51 dello schema di decreto, che rischia di privare gli interessati della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo nazionale dello Stato membro in cui risiedono e produrrebbe situazioni estremamente complesse in ragione della asimmetria tra i ricorsi amministrativi presentati presso l'autorità di controllo straniera e i ricorsi giurisdizionali contro il responsabile del trattamento presentati presso il giudice nazionale. Se-

gnala che sul punto il Senato francese ha adottato un parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà.

Con riferimento quindi al diritto all'oblio, l'elevato numero di deleghe conferite alla Commissione europea sembrerebbe andare al di là della natura stessa degli atti delegati come definita nell'articolo 290 TFUE. Occorrerebbe, a suo avviso, definire più chiaramente i principi legislativi generali in base ai quali la Commissione dovrà poi definire la specifica disciplina.

Riterrebbe infine utile sottolineare l'opportunità che, io generale, siano fatte salve tutte quelle disposizioni recate dalle legislazioni nazionali che garantiscono una tutela più ampia rispetto alle disposizioni europee.

Auspica che su tali aspetti si possa svolgere un utile confronto con il Governo, anche al fine di una più compiuta valutazione circa la conformità degli atti con il principio di sussidiarietà.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. S. 3184 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	158
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
ERRATA CORRIGE	159

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

S. 3184 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI, *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte alla rateizzazione dei debiti tributari; l'articolo 2 apporta modifiche alla disciplina delle comunicazioni e degli adempimenti formali e l'articolo 3

pone una deroga al divieto di contante per trasferimenti superiori a mille euro e dispone agevolazioni negli obblighi fiscali per imprese e contribuenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che reca disposizioni sulla fiscalità locale. Il comma 2, osserva, interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulla RCA; il comma 4 elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. Evidenzia che il comma 5 intende confermare, per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato, l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mentre i commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere un acconto del settanta per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Rileva che il comma 9 rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che, in condizioni strutturalmente deficitarie, non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi, mentre il comma 10 sopprime anche nei comuni delle autonomie speciali la vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle regioni a statuto differenziato il minor gettito che ne deriva. Riferisce che l'articolo 5 reca norme in materia di studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità ed Equitalia. Osserva che l'articolo 6 interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale e modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Sottolinea che l'articolo 7 interviene sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'articolo 8 reca puntuali misure di contrasto all'evasione fiscale. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono norme volte al potenziamento dell'accertamento in materia doganale e di giochi; l'articolo 11 reca specifiche modifiche alla disciplina

delle sanzioni amministrative; l'articolo 12 regola il contenzioso in materia tributaria e di riscossione. Ravvisa l'esigenza che si preveda, all'articolo 4, comma 3, che il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia ridotto in proporzione alle maggiori entrate ottenute dall'IMU. Segnala quindi di aver presentato un apposito emendamento presso la commissione referente sulla questione delle accise relative ai carburanti dei comuni nei cui territori sono situati giacimenti di gas metano al fine di evitare la biasimevole prassi di talune compagnie che limitano l'estrazione del gas alla soglia oltre la quale sarebbero tenute al pagamento delle corrispondenti accise ai comuni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Remigio CERONI, relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza. Illustra l'articolo 1, che reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. Fa notare che la differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. Precisa che le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Rileva che il Governo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel predetto settore; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sottolinea che l'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono affidate le funzioni di individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina. Osserva che i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza

dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Reputa opportuno che sia prevista l'intesa con le regioni in ordine all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) considerate le esigenze di sicurezza nazionale che afferiscono alla disciplina in oggetto, ritiene preferibile che sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 sia previsto il parere delle regioni interessate.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nel concordare con le considerazioni del deputato Pizzetti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA, relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Rileva che l'articolo 1 riconosce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione; lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche. Evidenzia che l'articolo 2 elenca gli organi delle istitu-

zioni scolastiche, organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche; la composizione e i compiti assegnati al Consiglio dell'autonomia, al Dirigente scolastico e al Consiglio dei docenti sono disciplinati agli articoli da 3 a 6. Osserva che l'articolo 7 afferisce alla partecipazione ed ai diritti degli studenti e delle famiglie; L'articolo 8 regola i nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, mentre l'articolo 9 dispone che sulle materie devolute alla sua competenza il consiglio dell'autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali. Si sofferma sull'articolo 10, che stabilisce che le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere la costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome; le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività. Evidenzia che l'articolo 11 dispone che con regolamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome; il Consiglio è presieduto dal Ministro e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni. Precisa che il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. Rileva che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale. Fa notare che le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, che esprime

parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione nelle materie ivi elencate; la conferenza svolge attività consultiva nelle materie di competenza delle regioni, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale. Aggiunge che le Regioni istituiscono inoltre Conferenze di ambito territoriale per il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio. Ravvisa l'esigenza che, all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia. Esprime quindi talune perplessità sui contenuti dell'articolo 1, comma 5, lettera c).

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) avanza al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alle perplessità manifestate in merito alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c). Evidenzia il particolare rilievo che assume il provvedimento in esame; fa notare che pur essendo riconosciuta alla scuola piena autonomia dalle norme costituzionali finora le istituzioni scolastiche non sono state dotate di organi di governo bensì di meri organi di partecipazione. Auspica un iter rapido del provvedimento ed una tempestiva approvazione del medesimo, affinché si pongano le premesse per una piena affermazione del principio dell'autonomia scolastica.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno specificare meglio i contenuti dell'articolo 3, comma 2. Evidenzia quindi che non appare congrua la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), relativo alle proposte avanzate dal dirigente scolastico. Sottolinea, quindi, in merito all'articolo 10, comma 3, che pur comprendendo le finalità di trasparenza perseguite dalla norma si delinea di fatto un non condivisibile vincolo alla facoltà di enti e soggetti privati di effettuare libere elargizioni a favore degli istituti scolastici.

Il senatore Francesco BEVILACQUA, relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento in data 11 novembre 2009 e, successivamente, il 6 maggio 2010 ed è tenuta ad esprimere parere sul nuovo testo unificato rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea del 10 giugno 2010. Evidenzia che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. Osserva che l'articolo 2 reca norme in materia di autonomia e responsabilità del medico, mentre l'articolo 3 dispone che le regioni istituiscano, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione, quale organo dell'azienda, indi-

viduandone la composizione e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento. Riferisce che l'articolo 4 prevede che le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività da essi svolta, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale. Osserva che l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice, di competenza del direttore generale, e di direzione di struttura complessa, l'affidamento dei quali compete alle Regioni. Evidenzia che l'articolo 6 prevede che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Rileva che l'articolo 7 dispone che le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. Rileva che l'articolo 10 regola la pubblicità degli atti di verifica del collegio sindacale e l'articolo 11 dispone che sono fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato 4*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3, al comma 4, dispone che il responsabile di un cane deve adottare, tra le altre, le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio; portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; raccogliere le feci del cane in ambito urbano. Riferisce che tali previsioni, ai sensi del comma 5, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Osserva che l'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli *standard* concertati con il Ministero della salute, le procedure per l'istituzione e la gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia

di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione, mentre gli articoli 10 e 11 dispongono che il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi. Evidenzia che l'articolo 14 articola i compiti dei comuni di prevenzione e controllo del randagismo, mentre l'articolo 17 stabilisce che le attività economiche con animali d'affezione sono autorizzate dal sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie. Si sofferma sull'articolo 27, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, nonché sull'articolo 31, che stabilisce che al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di piena competenza delle autonomie regionali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur ritenendo eccessivamente prescrittiva ed analitica la regolamentazione recata dal provvedimento, valuta favorevolmente il testo per le finalità perseguite.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) fa notare che talune regioni hanno già rego-

lato la materia e gli obiettivi del provvedimento sono peraltro apprezzabili e condivisibili. Sostiene che il testo in esame risponde alle istanze di larga parte della popolazione che vive con animali d'affezione e ne richiede la tutela. Segnala che l'Unione europea ha più volte sollecitato l'Italia a prestare maggiore attenzione alla questione del rispetto degli animali. Valuta quindi favorevolmente i contenuti del provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime piena contrarietà sul testo in esame, eccessivamente dettagliato in relazione a profili che attengono a competenze delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) propone di apporre al parere una specifica condizione volta a richiamare l'attenzione sul rispetto delle prerogative delle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 15 marzo 2012, n. 622, pagina 99, prima colonna, quarta riga, la parola: « 9 » si intende sostituita dalle seguenti: « 8.30 ».

ALLEGATO 1

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (S. 3184 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di esame presso le commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia « Sistema tributario e contabile dello Stato », che rientra in ambiti di competenza esclusiva statale e preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 4, che incidono su profili di interesse delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, sia previsto che il contributo ivi richiamato dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia proporzionalmente ridotto in relazione alle maggiori entrate IMU;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 4, con specifico riferimento al comma 4 che elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.

ALLEGATO 2

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in corso di esame presso le commissioni V e VI della Camera, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza;

considerato che il provvedimento in esame investe taluni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, quali i « rapporti con l'Unione Europea » e la « difesa e sicurezza dello Stato », e rilevato che incide altresì sulle materie « energia, comunicazione e grandi

reti di trasporto », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, con i quali sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, siano adottati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome interessate.

ALLEGATO 3

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
(Testo unificato C. 953 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 953 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali;

valutato che il testo interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato

e degli enti pubblici nazionali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

preso atto che appare salvaguardata, nel testo, l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le prerogative costituzionali delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia;

b) sia precisata la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) e di cui all'articolo 6, comma 2.

ALLEGATO 4

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 278 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il testo reca norme in materia di « tutela della salute » e di

« professioni », oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

considerato che il provvedimento in esame appare contraddire le previsioni del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia prescrizioni eccessivamente dettagliate in ordine a profili di programmazione, indirizzo e regolamentazione afferenti a competenze regionali,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1172 e abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica;

considerato che il testo in esame reca norme che appaiono riconducibili ad un ambito differenziato, potendosi individuare specifici profili di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico, di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

pur evidenziando l'articolata e dettagliata regolamentazione della disciplina e

preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e di costituzione della banca dati regionale, nonché di definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	165
Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno	165
Sui lavori della Commissione	165

Martedì 27 marzo 2012. – Presidenza del presidente PISANU. – Interviene il ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, accompagnata dal prefetto Bruno Frattasi, capo della Segreteria del ministro; dal dottor Mauro Alberto Mori, portavoce del ministro e dal dottor Felice Columbrino, coordinatore Ufficio stampa.

La seduta comincia alle 12.20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro dell'interno,

sospesa nella seduta del 28 febbraio 2012.

Il ministro CANCELLIERI svolge la propria replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore SALTAMARTINI propone che si ripeta, anche per l'anno in corso, una celebrazione della Commissione anti-mafia presso l'Istituto Superiore di polizia, in ricordo dei rappresentanti delle Forze dell'ordine vittime della mafia.

Il PRESIDENTE comunica che presenterà tale proposta all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	166
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione di rappresentanti delle Associazioni « Genitori Negati », « Figli Liberi » e « Figli Negati » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	167
Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	167
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 12 e 13 ottobre 2008 a Lampedusa</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 16-17 luglio 2009 a Bucarest, Romania</i>)	191

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza della presidente Alessandra Mussolini.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

Audizione di rappresentanti delle Associazioni « Genitori Negati », « Figli Liberi » e « Figli Negati ».
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio CECCARELLI, *presidente dell'Associazione « Figli Negati »* e Francesco DE BERNARDI, *referente per l'Associazione « Genitori Negati » per il territorio del Lodigiano*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le senatrici Luciana SARBATI (UDC-SVP-AUT), Laura ALLEGRI (PDL), Maria Alessandra GALLONE (PDL) e l'onorevole Alessandro PAGANO (PDL).

Giorgio CECCARELLI, *presidente dell'Associazione « Figli Negati »*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. — Presidenza della presidente Alessandra Mussolini.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sui minori stranieri
non accompagnati.**

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica vivamente che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sulla proposta di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi e le riformulazioni proposte dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

Sandra ZAMPA (PD) illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati (*vedi allegato*). Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e le proposte pervenute dai membri della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento in titolo.

La seduta termina alle 12.40

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.**DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Introduzione.*

Il 23 ottobre 2008 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati (MNSA), espressione con la quale giuridicamente si designano i minori stranieri presenti a vario titolo sul territorio italiano (migranti, rifugiati, in stato di abbandono), in assenza di qualsiasi riferimento familiare (non reperibile o non identificabile).

Poiché dal momento del loro arrivo e della prima accoglienza sino al loro stabilimento sul territorio, in forme più o meno permanenti, i minori stranieri non accompagnati attraversano una serie di fasi spesso confuse di accoglienza e permanenza, che non di rado sfociano nella loro dispersione o addirittura sparizione, la Commissione infanzia e adolescenza con la citata indagine ha inteso espressamente ricostruire il percorso di questi minori, a partire dal momento in cui abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati (dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano), fino al momento in cui trovano una residenza stabile (ove questo avvenga), all'interno del sistema dell'accoglienza familiare previsto anche per i minori italiani in stato di temporaneo abbandono.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione infanzia e adolescenza ha audito: il Ministro dell'interno Roberto Maroni, il Ministro degli affari esteri Franco Frattini, il Presidente dell'Organismo centrale di raccordo minori comunitari non accompagnati Prefetto Mario Ciclosi, il Prefetto di Agrigento Umberto Postiglione, il presidente del Comitato per i minori stranieri Giuseppe Silveri, il delegato dell'ANCI alle politiche migratorie Fabio Sturani, il già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma Simonetta Matone, l'assessore della regione Sicilia con delega alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali Francesco Scoma, rappresentanti dell'Associazione Telefono azzurro, di *Save the children* – Italia e dell'Associazione Giovanni XXIII, il direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Natale Forlani e infine Ernesto Tomei, professore associato di radiologia dell'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

Sono state inoltre svolte due missioni conoscitive: una a Lampedusa, nell'ottobre del 2008 (precedente all'inizio dell'indagine conoscitiva, ma decisiva per la deliberazione della stessa), con l'obiettivo

di visitare il Centro di identificazione ed espulsione per i migranti provenienti dal Nord Africa ivi presente; l'altra a Bucarest il 16 e 17 luglio 2009, per verificare l'attuazione dell'accordo bilaterale italo-rumeno in materia di cooperazione nel campo dell'adozione e dell'affido di minori comunitari.

La Commissione ha altresì approvato il 21 aprile del 2009 (Doc. XXIV-bis, n. 1.) una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati, che contiene alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine in corso.

Le risultanze dell'indagine hanno sin dal primo momento evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli. Con l'obiettivo di ricostruire e portare all'attenzione del Governo la complessa problematica sottostante queste vicende, la Commissione ha redatto il presente documento conclusivo, che si propone di individuare i punti deboli del sistema di accoglienza ed integrazione di questi minori, nonché tutti i possibili spunti di intervento normativo per superare l'emergenza tuttora in atto.

2. *Il quadro normativo.*

Ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176.

La Convenzione, che si riferisce e si applica alle persone di età inferiore ai 18 anni (articolo 1), costituisce lo strumento normativo internazionale più importante in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di cui rappresenta il catalogo più completo.

Tra le tutele generali contemplate dalla Convenzione, per quanto qui interessa, rilevano soprattutto: il divieto di discriminazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di origine nazionale, etnica o sociale e di ogni altra circostanza nella tutela dei diritti da garantire ad ogni minore (articolo 2); la considerazione preminente dell'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, nonché il diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute (articolo 3); il diritto alla vita (articolo 6); il diritto al nome e ad una cittadinanza (articolo 7); il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (ar-

articolo 17), il diritto all'istruzione (artt. 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34).

Con riferimento all'oggetto proprio dell'indagine conoscitiva della Commissione, la Convenzione sui diritti del fanciullo, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, contiene una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità: si tratta dei minori in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati e i minori impiegati nei conflitti armati; dei minori in condizione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, l'abuso e lo sfruttamento sessuale; dei minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene.

Una particolare menzione, sia per il suo contenuto specifico, sia per l'importanza che la Commissione ha inteso annettergli nel corso dell'indagine e nella formulazione delle conclusioni, merita certamente l'articolo 8 della Convenzione, che recita testualmente:

« 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile ».

Sul rispetto di questo dettato e in particolare sull'affermazione del diritto all'identità del minore (in particolare dei minori stranieri non accompagnati) si è soffermata la Commissione, che nel progressivo svolgimento dell'indagine ha individuato le maggiori criticità nelle tutele predisposte per l'infanzia straniera soprattutto a partire dal mancato rispetto o dalla carente attuazione di questo diritto, che invece è apparso basilare per contrastare all'origine fenomeni come lo sfruttamento del lavoro minorile e la tratta di persone.

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano inoltre due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 9 maggio 2002, n. 46, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

3. Le diverse fasi dell'indagine.

L'indagine conoscitiva della Commissione ha abbracciato un arco temporale di più di tre anni, includendo una vasta platea di auditi, ciascuno dei quali ha fornito un'ampia congerie di dati relativi ad un ampio ventaglio di situazioni, anche distanziate nel tempo e nello spazio. Occorre perciò specificare che le informazioni e i dati acquisiti sono soggetti a sensibili variazioni a seconda del segmento temporale e locale a cui sono riferiti, sia con riguardo alle diverse situazioni

descritte o approfondite, sia con riferimento alle diverse audizioni (spesso notevolmente distanziate nel tempo) in cui ogni singolo soggetto audito ha riferito dati in continua evoluzione, pur se relativi allo stesso argomento.

È quindi opportuno distinguere una prima fase dell'indagine, caratterizzata dalle audizioni svolte sino alla fine del 2010, in cui la situazione dei minori stranieri non accompagnati è stata descritta dai soggetti auditi con una relativa uniformità di dati e di connotazioni generali, riferite a flussi migratori sostanzialmente invariati e provenienti generalmente dalle stesse aree geografiche (Asia centrale e Africa sub-sahariana).

Con l'inizio del 2011 invece, si apre una seconda *tranche* dell'indagine, riferita ad una situazione migratoria in sensibile movimento e con caratteristiche notevolmente diverse rispetto alla precedente fase. All'esplosione della cosiddetta «primavera araba», che interessa gran parte della fascia dei Paesi nordafricani (in particolare Tunisia e Egitto) per tutto il primo semestre del 2011, aumentano notevolmente di volume i flussi migratori provenienti dal Maghreb, che si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica europea e mondiale nelle forme di una vera e propria emergenza umanitaria.

Nel contempo si riducono proporzionalmente o passano in secondo piano (pur non perdendo il loro carattere di gravità) i dati acquisiti nel corso di audizioni aventi ad oggetto la condizione di minori stranieri non accompagnati provenienti da aree geografiche diverse dal Maghreb (ad es. la questione della tutela dei minori afgani e provenienti dall'Asia centrale, che entrano nel territorio italiano attraverso le frontiere marittime).

4. Le origini e le caratteristiche del fenomeno, la provenienza geografica dei flussi, l'età dei minori coinvolti.

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano è andato sensibilmente crescendo negli ultimi anni, particolarmente a partire dal 2006 (1). Al di là dei termini quantitativi di questo fenomeno, che oscillano nell'arco temporale coperto dai lavori della Commissione, l'indagine ha evidenziato numerose peculiarità.

Sotto il profilo della provenienza geografica, la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati proviene dal territorio africano, includendo sia il Maghreb (tradizionale serbatoio di migrazione giovanile), sia le regioni subsahariane, i cui flussi di migranti spesso fuggono da guerre o carestie, raggiungendo il nostro territorio dopo aver traversato vasti territori ostili e gravi pericoli per la propria

(1) Si è passati da 789 minori del 2006 a 1450 nel 2007; in base ai dati forniti dalle autorità di Pubblica sicurezza, a novembre 2008 il numero dei minori stranieri non accompagnati ammontava già a 1712 (dati forniti nel corso dell'audizione del 26 novembre 2008 dal prefetto di Agrigento). Particolarmente in occasione della grave emergenza umanitaria verificatasi nei primi mesi del 2011, in concomitanza con gli eccezionali flussi migratori provenienti dal Nord Africa, il numero dei minori stranieri non accompagnati giunti sul nostro territorio ha subito una sensibile impennata (v. infra).

incolumità personale (2). Negli ultimi anni sono aumentate le presenze di minori egiziani e afgiani, mentre per quanto riguarda i marocchini la crescita è stata più contenuta; inoltre è aumentato il numero di minori palestinesi (o sedicenti tali) e dei minori provenienti dal Corno d'Africa, somali ed eritrei, o dal Sudan.

Oltre a questi gruppi, un'altra consistente categoria di minori stranieri non accompagnati proviene invece dall'Asia centrale (in particolare dall'Afghanistan) e raggiunge l'Italia attraverso la Grecia e la Turchia, via mare (a bordo di navi per il trasporto merci, in condizione di clandestinità) o via terra (spesso nascondendosi a bordo di camion).

Come hanno evidenziato le audizioni svolte dalla Commissione (3), il grosso degli arrivi di minori nel nostro Paese avviene per mare, diversamente dai flussi migratori irregolari degli adulti, i cui sbarchi, pur essendo drammatici per le modalità con cui avvengono, non rappresentano una percentuale significativa degli ingressi migratori. Anche i minori provenienti dall'Europa orientale e dall'Asia centrale arrivano dal mare, ma si dirigono verso porti diversi da quelli siciliani (Ancona, Trieste o Venezia). Il circuito delle vecchie frontiere di terra continua ad attirare anche i minori, ma in percentuale minore.

In tutti questi casi, il primo dato evidente riguarda l'estrema pericolosità del viaggio che conduce questi minori nel nostro Paese: la tragedia dei migranti che traversano il Mediterraneo in cerca di una vita migliore a bordo di barconi in precarie condizioni di sicurezza coinvolge anche molti minori, così come il destino tragico che spesso attende i minori afgiani, imbarcati come clandestini a bordo di navi merci, aggrappati sotto i camion o infilati fra i container che traversano l'Europa orientale, incarna condizioni estreme di pericolo di vita e di degrado umano e sociale, che l'Europa vorrebbe non conoscere, ma che in questi ultimi anni stanno diventando oggetto della cronaca quotidiana nei nostri telegiornali.

Per quanto riguarda l'età media di questi ragazzi, la fascia più alta d'età dichiarata è 17 anni e rappresenta il 37 per cento degli arrivi: capita talvolta che i maggiorenni dichiarino di avere 17 anni perché informati che in quanto minorenni la legge italiana non consente il loro rimpatrio nel Paese di origine. La seconda fascia di età, che rappresenta il 20-21 per cento dei ragazzi, è quella dei 16 anni, mentre i ragazzi di 15 anni rappresentano l'11 per cento (4). Pertanto, è possibile concludere che la maggior parte dei ragazzi appartiene ad una fascia medio-alta di minore età.

Per quanto concerne i minori che sbarcano in Sicilia provenienti dalle coste africane, l'indagine della Commissione ha messo a fuoco alcune specificità del loro percorso di inserimento, che ha inizio con lo sbarco e l'arrivo all'interno di un Centro di identificazione e

(2) Secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri, i minori stranieri non accompagnati censiti al 31 dicembre 2007 erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6% sprovvisto di documenti di identità; dalla ripartizione per nazionalità di appartenenza di tali minori, emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50% delle segnalazioni: Marocco 19,8%, Albania 17,2%, Palestina 14%, Egitto 10,7%, in crescita rispetto al passato; Afghanistan 7,1%, Iraq 6%, Serbia e Montenegro 3,2%.

(3) V. fra le altre l'audizione del 26 novembre 2008 del Presidente del Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri.

(4) Dati forniti nel corso dell'audizione del 26 novembre 2008 del presidente del Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri.

espulsione, dove per essere trattenuti e accolti con modalità consone al rispetto dei loro diritti di minori è necessario in primo luogo che siano identificati come tali. Per questo motivo, i soggetti competenti per la fase della prima accoglienza, unitamente all'assistenza sanitaria e sociale (Ministeri dell'interno, della salute e delle politiche sociali) cooperano all'identificazione di questi minori con tutte le tecniche utili e perfezionate per il caso specifico (ove necessario si ricorre alla radiografia del polso).

In particolare, fra i minori stranieri accolti nei Centri di prima accoglienza la Commissione ha avuto notizia (5) di molte giovani donne o adolescenti che arrivano nel nostro Paese in stato di gravidanza, a seguito di violenze subite durante il tragitto (6). Non è un caso che molte di loro – come testimoniato dai rappresentanti delle ONG presenti *in loco* per assistere i migranti nella fase della prima accoglienza – si trovino spesso costrette ad abbandonare il figlio appena partorito. Il fenomeno descritto presenta infatti preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano (7), a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento dei minori e soprattutto di donne.

Numerosi problemi di compatibilità con le norme della Convenzione di New York sono stati rilevati dalla Commissione (anche in occasione della citata missione a Lampedusa) nel trattamento riservato a questi minori nella prima fase dell'accoglienza e dell'identificazione dei migranti, volta ad accertare non solo la loro eventuale minore età, ma anche la loro provenienza geografica. In particolare, gli eccezionali flussi migratori conseguiti alla scoppio delle rivolte nordafricane all'inizio del 2011 hanno sollevato gravi problematiche nella gestione dell'accoglienza dei migranti, con specifico riguardo alla tutela dello *status* di rifugiato nonché – per quanto qui interessa – alla condizione dei minori sbarcati in Italia e al rispetto dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione di New York.

All'articolo 22 la Convenzione di New York prevede che « gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei

(5) V. comunicazioni della Commissione sulla missione svolta il 12-13 ottobre 2008 a Lampedusa, allegate al presente documento (all. 1).

(6) Prima del tracollo del regime libico, un grande numero di migranti e profughi provenienti dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa in particolare sono stati trattenuti a tempo indeterminato nelle carceri libiche dalle autorità di polizia della Libia, che intendevano così impedirne o ritardarne l'accesso alla costa e l'imbarco verso l'Italia. Dopo aver traversato il deserto in condizioni difficilissime, a rischio della propria vita e pagando spesso in anticipo ai trafficanti di persone il viaggio, questi migranti e profughi (tra cui un grande numero di donne) hanno subito le peggiori violazioni dei diritti umani: quelli di loro che sono riusciti a raggiungere le coste libiche o anche l'Italia, quando sono sopravvissuti alla traversata del canale di Sicilia, non hanno spesso trovato le condizioni per vedere riconosciuto il proprio status di rifugiato.

(7) In molti casi i minori (in particolare le donne coinvolte nel traffico di persone finalizzato alla prostituzione) arrivano sul territorio italiano già provvisti di riferimenti telefonici per potersi allontanare dal centro di identificazione e trovare un lavoro presso referenti, i cui nominativi sono stati evidentemente forniti loro dalle organizzazioni che gestiscono il traffico con base nei Paesi limitrofi o di origine dei migranti stessi.

diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti » (8).

All'articolo 37 si dice fra l'altro che: « gli Stati parti vigilano affinché nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria; l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile; ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età ». In particolare, continua la lettera della Convenzione, ogni fanciullo privato di libertà « sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo; i fanciulli privati di libertà hanno il diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale ».

Se la pratica dei respingimenti in mare, instaurata all'inizio della grave emergenza umanitaria nordafricana che ha visto sbarcare sul territorio siciliano migliaia di migranti, è stata successivamente abbandonata anche a seguito delle ripetute proteste degli organismi internazionali impegnati nella tutela del diritto di asilo dei migranti, ha sollevato nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza molte perplessità il trattenimento di molti minori (o presumibili tali) all'interno dei Centri di accoglienza per periodi di tempo indeterminati, assimilabili per molti versi ad una forma di detenzione, senza la garanzia di un alloggio separato e consono alle necessità dei minori, spesso in condizioni di promiscuità con gli adulti.

Nella fattispecie, in occasione della grave emergenza umanitaria verificatasi nei primi mesi del 2011 e consistente negli eccezionali flussi di migranti provenienti dal Maghreb, un alto numero di minori nordafricani è stato temporaneamente ospitato all'interno delle strutture del Centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa. In questa situazione, molti parlamentari, anche all'esterno della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, hanno fatto rilevare che l'estrema precarietà delle condizioni di permanenza riservate a questi adolescenti (spesso privi di spazi adeguati o in condizioni di promiscuità che non tenevano adeguatamente conto del loro specifico *status* di minori) erano incompatibili con il dettato dell'articolo 37 della Convenzione di New York (v. *supra*).

(8) Il comma 2 prosegue: « A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo ».

5. *L'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e il percorso successivo alla fase della prima accoglienza.*

Le risultanze delle audizioni svolte dalla Commissione e della missione effettuata a Lampedusa, nonché ripetuti contatti intercorsi (anche nel corso della citata missione) fra la Commissione stessa e gli organismi umanitari operanti nel settore dell'assistenza agli immigrati, hanno concordemente evidenziato una situazione di grave allarme sociale che riguarda i bambini o adolescenti stranieri privi di riferimenti familiari, una volta superata la fase della prima accoglienza e prima del successivo smistamento disposto dal magistrato competente verso la comunità familiare deputata a prendere in carico il minore.

Fin dal momento dello sbarco (nella maggior parte dei casi si tratta di minori sbarcati nei porti siciliani, pugliesi o marchigiani) i minori sono condotti nei Centri di prima accoglienza dove ha luogo la procedura di identificazione. Successivamente la questura ne comunica la presenza all'autorità giudiziaria (tribunale dei minori), che li affida direttamente ad una struttura alloggiativa (9): dopo questa prima fase (coordinata dal Ministero dell'interno e di recente affidata al Soggetto attuatore delle misure di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – v. *infra*), il magistrato competente – con tempi variabili e commisurati al numero dei minori destinatari di analoghi provvedimenti – nomina il tutore, che normalmente è il dirigente del servizio sociale del comune dove ha sede la comunità alloggio.

Successivamente a questa ulteriore fase, una parte di questi minori si allontana in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano. Si tratta spesso di adolescenti arrivati in Italia senza una famiglia al seguito, ma non di rado con riferimenti telefonici di familiari o conoscenti disposti ad indirizzarli per la ricerca di un lavoro o di una qualche forma di inserimento sul territorio italiano o – più frequentemente – in altri Paesi europei, come la Francia o la Germania. È tuttavia indubbio che questo passaggio nella loro permanenza sul nostro territorio è quello che presenta i maggiori profili di vulnerabilità, poiché è in questa fase che questi minori sono esposti maggiormente a seri pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità.

La sparizione dei minori costituisce un fenomeno particolarmente concentrato nelle aree del Sud Italia, e specialmente in Sicilia: poiché in quelle zone non vi sono grandi opportunità di integrazione né contesti cosiddetti « familiari » che possano accogliere questi adole-

(9) La regione Sicilia, insieme ad altre, ha fissato le tariffe per questa accoglienza (la più alta delle quali ammontava a circa 70 euro pro capite pro die): tali tariffe (originariamente stabilite per il caso di minori italiani privi di riferimenti familiari) si sono poi trasferite al modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati sbarcati a Lampedusa, fornendo anche discutibili opportunità di guadagno per alcune strutture siciliane (non necessariamente case famiglia, ma spesso individuate dal Ministero dell'interno anche fra strutture alberghiere, per far fronte all'emergenza continua degli sbarchi). Questi minori venivano ospitati a spese del Ministero dell'interno fino al momento della nomina del tutore, ma con l'adozione del provvedimento di tutela passavano a carico del comune che ospitava la comunità alloggio.

scenti, essi si dirigono spesso verso aree dove, invece, sono già inseriti parenti, amici o altri connazionali. In questo percorso di allontanamento i minori fanno rapidamente perdere traccia di sé, anche grazie alla loro incerta identità, non attestata da alcun documento e spesso non adeguatamente verificata per mancanza di riferimenti certi. In alcuni punti dell'indagine conoscitiva sono emersi anche accenni al grave sospetto che dietro la sparizione di alcuni di questi minori si celi il pericolo di un possibile traffico di organi sul nostro territorio: tuttavia, le risultanze oggettive dell'indagine non hanno potuto fornire alcun riscontro obiettivo a tali supposizioni, che sono pertanto rimaste nell'ambito delle semplici ipotesi.

A questo proposito un dato significativo è emerso in occasione dell'audizione del presidente del Comitato per i minori stranieri, Giuseppe Silveri (10), e riguarda le risultanze della banca dati gestita dal Comitato stesso: in base a queste si apprende che sul numero totale dei minori censiti sul nostro territorio (ovvero segnalati al Comitato dalle questure, dai comuni e dai tribunali) soltanto il 30 per cento risulta identificato. Su questo dato si è particolarmente soffermata la Commissione per individuare una delle cause principali della sparizione di numerosi minori, nonché una delle ragioni ostative al compimento di un loro effettivo processo di integrazione: fintanto che non si conoscono provenienza, età ed identità di questi minori, infatti non solo diventa impossibile tutelarli, ma anche gestirne la presenza, favorirne l'integrazione, proteggerli dal lavoro irregolare e da ogni forma di sfruttamento.

Pertanto, la prima significativa conclusione cui è pervenuta la Commissione in questa fase dell'indagine è che il primo obiettivo per garantire una efficace tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati si raggiunge attraverso una tempestiva procedura di identificazione di questi soggetti fin dal momento della prima accoglienza ed una gestione coordinata delle presenze così verificate da parte di una vera e propria *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate.

6. *La rete dei soggetti competenti e degli interventi previsti a favore dei minori stranieri non accompagnati: principali criticità.*

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine hanno consentito di conoscere non solo le caratteristiche del sistema di accoglienza e gestione dei minori stranieri non accompagnati, ma anche la natura e le funzioni dei soggetti operanti nello svolgimento di questa delicata funzione. Il primo di questi soggetti che si è posto all'attenzione della Commissione è rappresentato dal Comitato per i minori stranieri, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Comitato minori stranieri è istituito dall'articolo 33 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni

(10) Audizione del 26 novembre 2008.

interessate. Il Comitato è stato poi disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999, che ne regola in dettaglio il funzionamento. Esso gestisce anche una banca dati dei minori stranieri, nella quale vengono registrati la residenza, il numero, la nazionalità che permette di conoscere il numero dei minori stranieri identificati.

Il Comitato minori stranieri effettua il censimento e svolge le indagini familiari sui minori su richiesta degli enti locali: per fare questo tuttavia è necessario conoscere i minimi dati anagrafici e il Paese di provenienza del minore (informazioni spesso difficili da ottenere). Solo dopo aver svolto le indagini familiari è possibile procedere ad un eventuale rimpatrio assistito, a patto però che ciò avvenga nel rispetto del superiore interesse del minore (Convenzione di New York).

In tutti gli altri casi, il minore straniero deve permanere sul territorio italiano per essere progressivamente inserito in un adeguato contesto di accoglienza familiare. In questo percorso di inserimento dei minori stranieri, a partire dal momento del loro ingresso e della loro presumibile identificazione, vengono in rilievo diversi soggetti operanti nella gestione della loro permanenza, soggetti che la Commissione ha provveduto ad audire e dai quali ha potuto ricavare l'esistenza di alcune criticità e l'importanza di alcuni fattori organizzativi e finanziari.

Come si è detto, al momento del loro ingresso nelle comunità alloggio, che consegue al provvedimento del magistrato competente, i minori stranieri vengono presi in carico dall'ente locale di riferimento, su cui insiste il Centro di prima accoglienza nel quale sono stati accolti: essi passano così dalla responsabilità del Ministero dell'interno (11), competente per la prima fase della loro accoglienza, a quella dei servizi sociali a carico del comune ospitante.

Sin dall'inizio dell'indagine, la Commissione aveva potuto rilevare un profilo fortemente critico di questa gestione, che consisteva anzitutto nel grave carico (non solo finanziario) posto in capo agli enti locali limitrofi ai centri di accoglienza per gli immigrati, vale a dire nella grande maggioranza dei casi a piccoli comuni dell'agrigentino (dato che la maggior parte degli sbarchi si verificava a Lampedusa). Prima dell'avvento dei piani di ripartizione regionale dei migranti sbarcati (che si avranno solo nella primavera del 2011) un alto numero di minori veniva infatti smistato da Lampedusa verso l'entroterra siciliano, gravando integralmente sul territorio e sulle limitate risorse finanziarie di comuni molto piccoli, del tutto impreparati a svolgere questa funzione di inserimento.

Anche questo stato di cose ha probabilmente favorito, in alcuni casi, l'allontanamento degli adolescenti dalle comunità alloggio di questi comuni, non adeguate a garantire la loro integrazione, se non addirittura interessate (per ragioni di convenienza economica (12)) a favorire un continuo ricambio dei minori già ospitati con nuovi arrivi.

Nelle comunità alloggio dove sono ospitati questi minori peraltro non può vigere alcun regime di restrizione della libertà personale, per

(11) Sotto l'impatto di imponenti arrivi di migranti e per effetto anche di alcuni stimoli venuti dall'ANCI, lo Stato, d'intesa con i comuni, ha organizzato il sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo denominato SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), finanziato dal Ministero dell'interno.

(12) V. supra, nota n. 8.

cui i ragazzi non subiscono alcun tipo di controlli. Le organizzazioni internazionali competenti a vigilare sul rispetto dei loro diritti (in particolare UNHCR, *Save the Children* e IOM) verificano proprio l'assenza di questo tipo di costrizioni.

Le audizioni svolte dalla Commissione nella prima parte dell'indagine conoscitiva (13) hanno posto chiaramente in luce il fatto che, per finanziare le comunità alloggio in cui vengono ospitati i minori stranieri, i comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati senza regolare permesso di soggiorno subiscono un pesante carico finanziario in relazione alle loro limitate dimensioni.

Un secondo soggetto che ha operato interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati è l'ANCI che rappresenta gli interessi dei comuni, responsabili della presa in carico di tutti i minori privi di riferimenti parentali presenti sui propri territori. L'ANCI da circa un decennio, dal 2002 in via sperimentale e dal 2004 in maniera strutturata, promuove un'indagine nazionale (che coinvolge a cadenza biennale tutti i comuni italiani) sull'entità numerica e sulle politiche di protezione e tutela attivate nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, al fine di raccogliere informazioni complete e aggiornate atte a migliorare e promuovere interventi specifici nei confronti di questi soggetti particolarmente vulnerabili.

Parallelamente a questa attività di ricognizione e in virtù delle forti ricadute che la presenza dei minori stranieri non accompagnati ha sui territori di centinaia di comuni, come si è detto, è stato costituito presso l'ANCI un tavolo di coordinamento con le maggiori città interessate dalla presenza di minori stranieri non accompagnati dove sono state evidenziate le principali criticità e anche i percorsi più efficaci di intervento.

Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati prende avvio nel 2008 grazie al finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è realizzato dall'ANCI in stretto raccordo con il Comitato per i minori stranieri e ha proposto ai comuni delle linee guida operative per la pronta accoglienza. I comuni coinvolti si sono quindi impegnati a realizzare le diverse azioni proposte, misurandosi anche con sfide impegnative quali l'inserimento lavorativo e l'affidamento familiare.

Anche dal IV Rapporto dell'ANCI arriva la conferma che la pronta accoglienza è un momento cruciale in cui è necessario intervenire tempestivamente con servizi di qualità, con risorse dedicate e professionalità specifiche, anche alla luce dei dati che dimostrano che è nei primi giorni che si verifica il maggior numero degli allontanamenti di questi minori dalle strutture di accoglienza. Il Programma ha operato fin dall'inizio in base a quelle che poi nel 2010 sono state indicate come le priorità nel Piano d'azione (2010-2014) sui minori stranieri non accompagnati adottato dalla Commissione europea, anticipandone dunque le linee di indirizzo.

(13) V. in particolare l'audizione del delegato ANCI Fabio Sturani, del 11 dicembre 2008, da cui si apprende che ad un comune il mantenimento di un minore costa in media dai 25.000 ai 30.000 euro l'anno, necessari a garantire un servizio di assistenza continuativo, educativo e sociale oltre che alloggiativo, da parte di figure professionali specifiche, senza che siano previste a questo fine risorse aggiuntive da parte dello Stato centrale. In particolare la città di Ancona (destinataria dei minori che sbarcano al posto di Ancona provenendo dall'Europa orientale) spendeva all'epoca dell'audizione 3.200.000 euro annui per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati (il 2,5 per cento del bilancio, quattro volte di più delle spese stanziare per l'assistenza domiciliare agli anziani).

7. *L'emergenza migratoria per i nordafricana dell'inizio del 2011 e il nuovo modello di gestione dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.*

Gli eccezionali flussi migratori provenienti dal Nord Africa e connessi alle rivolte arabe dei primi mesi del 2011 hanno recentemente determinato una significativa svolta nella gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Nel corso del 2010 il fenomeno dell'immigrazione diretta in Italia, anche con riferimento ai minori, aveva subito una drastica riduzione, non solo grazie all'adozione di misure di prevenzione e di contrasto, ma anche per l'intensificarsi della collaborazione con i principali Paesi di origine e di transito dei migranti. L'emergenza migratoria del 2011 ha fatto registrare, invece, un considerevole aumento: se nel 2010 il totale dei minori giunti nel nostro Paese ammontava a 1.035, di cui 698 non accompagnati, dal primo gennaio 2011 al 24 settembre, cioè in nove mesi, ne sono arrivati 4.012, di cui ben 3.739 non accompagnati. Alla data del 27 settembre 2011 i minori non accompagnati segnalati al Comitato per i minori stranieri erano 6.946, di cui 926 identificati e 6.020 non identificati (14).

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria del 12 febbraio 2011 da parte della Presidenza del Consiglio, la gestione dei minori stranieri non accompagnati, che originariamente si articolava nelle due fasi della prima accoglienza, in carico al Ministero dell'interno, e della seconda accoglienza, in carico agli enti locali, è stata rimodulata: il Ministero dell'interno si occupa ora della primissima fase di accoglienza, mentre il Commissario delegato alla gestione dell'emergenza (il Capo del dipartimento della Protezione civile) ha il compito di provvedere alla sistemazione dei minori sul territorio nazionale d'intesa con gli enti locali, che mantengono la responsabilità di assistere i minori.

Nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio dei ministri in relazione all'emergenza migratoria proveniente dal Nord Africa nell'aprile del 2011 (15), è stato infatti nominato uno specifico Soggetto attuatore nazionale (non regionale), delle misure di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati (16). Questa nuova figura giuridica, purtroppo nominata con ritardo all'evidenziarsi del fenomeno, è stata creata proprio nell'intento di accentrare e coordinare le diverse competenze relative all'accoglienza di minori stranieri, in modo da superare i profili critici sopra evidenziati della

(14) Dati depositati dal Ministro dell'interno in occasione dell'audizione del 27 settembre 2011.

(15) Si tratta dell'O.P.C.M. 13 aprile 2011, n. 3933, recante « Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ».

(16) Si tratta del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Natale Forlani (v. audizione del 25 ottobre 2011). Il Soggetto attuatore è stato nominato con decreto del Commissario delegato emergenza Nord Africa n. 2436, del 18 maggio 2011, per provvedere all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 5 dell'O.P.C.M. 13 aprile 2011, n. 3933. Tale articolo autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a corrispondere un contributo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro per complessivi 500 posti ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

gestione finanziaria dell'accoglienza e dell'inserimento di questi minori, d'intesa con il Comitato minori stranieri costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'ANCI, per la collaborazione nell'individuazione delle strutture di accoglienza finale dei minori stessi.

In particolare, fanno capo al Soggetto attuatore l'organizzazione della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la definizione dell'attuazione delle procedure per la gestione del sistema informativo e dei trasferimenti dei minori dalla fase di soccorso alle diverse fasi di accoglienza, la definizione delle linee guida del rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza dei minori, l'erogazione dei contributi ai comuni che hanno autorizzato spese per l'accoglienza dei minori.

Il Commissario delegato ha definito una procedura operativa per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal nord Africa, in base alla quale, dopo l'identificazione, il minore viene segnalato al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al giudice tutelare, nonché ulteriori procedure amministrative per la sistemazione dei minori stessi. Tramite la segnalazione al Soggetto attuatore, l'autorità di pubblica sicurezza comunica se il minore è stato accolto in una comunità ovvero segnala l'indisponibilità di posti affinché lo stesso Soggetto attuatore individui il comune con le strutture di accoglienza disponibili. Il Soggetto attuatore provvede altresì a diramare procedure operative per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, in base alle quali è previsto che, in caso di insufficienza di posti nelle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il cosiddetto SPRAR (17), lo stesso Soggetto attuatore provveda a indicare strutture alternative idonee (18).

Particolarmente significativi sono i dati forniti alla Commissione dallo stesso Soggetto attuatore relativamente all'emergenza migratoria

(17) Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (articolo 32, Legge 30 luglio 2002, n. 189): Art. 1-sexies. – (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

(18) Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, del 27 settembre 2011.

occorsa dall'inizio del 2011 in seguito alle gravi rivolte sociali scoppiate nei paesi maghrebini. A partire dal 10 gennaio 2011 fino al 25 ottobre 2011 (data dell'audizione svolta dalla Commissione) si è registrata sul territorio italiano la presenza di 3.802 minori stranieri, di cui: 348 sono fuoriusciti poi dalle strutture interne e hanno presentato domanda di asilo perché divenuti maggiorenni; 163 hanno presentato istanza di protezione internazionale; 835 si sono resi irreperibili (in prevalenza si tratta di tunisini che seguono i percorsi dei profughi clandestini provenienti da quel Paese, avviati principalmente verso la Francia). Attualmente, 2.456 minori sono collocati in strutture alloggiative, di cui 1.857 autorizzate o accreditate sulla base di leggi regionali e 599 nelle strutture temporanee di accoglienza individuate dal soggetto attuatore (19).

In sostanza dunque, pare di poter concludere che, se la nomina di un Soggetto attuatore con l'approvazione di una normativa *ad hoc* per la gestione dei minori stranieri non accompagnati ha ridotto i notevoli problemi di coordinamento territoriale e finanziario della presenza di questi minori, consentendo una gestione più efficiente delle risorse (oltre che un aumento delle stesse), non altrettanto può dirsi per quanto concerne il problema della « sparizione » di molti di questi minori, strettamente connesso alla difficoltà di identificarli con certezza, all'impossibilità di controllarne i movimenti sul territorio nazionale, a causa di alcune insufficienze o lacune normative. La mancata tracciabilità di queste presenze resta pertanto, ancora una volta, il principale nodo critico del fenomeno.

8. Alcuni particolari gruppi di minori non accompagnati.

8.1. Il caso dei minori comunitari.

Un caso specifico di tutela dei minori non accompagnati si è posto a partire dal 1° gennaio 2007, cioè al momento dell'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea, quando è venuta meno la copertura normativa relativa all'assistenza dei minori non accompagnati di provenienza comunitaria (pertanto non qualificabili come « stranieri »). Infatti, trattandosi di minori comunitari (nella fattispecie quasi esclusivamente rumeni), e pertanto rientranti a pieno titolo nella categoria dei cittadini europei, questi risultavano per alcuni versi sprovvisti delle garanzie previste per gli stranieri, prima fra tutte quella riguardante l'applicazione della procedura di rimpatrio nel caso di minori privi di idoneo ambiente familiare sul territorio italiano (20).

Era infatti importante in primo luogo definire un sistema normativo che consentisse di verificare le modalità del rientro in patria e di reintegrazione di questi stessi minori una volta ritornati sul territorio rumeno. Per ovviare a questa lacuna, l'Accordo bilaterale di cooperazione italo-rumeno, firmato il 9 giugno del 2008, per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della repubblica italiana, ha fissato – attraverso

(19) V. audizione del Direttore Natale Forlani, del 25 ottobre 2012.

(20) Su questo specifico argomento, v. le comunicazioni della Commissione sulla missione svolta in Romania il 17 e 18 luglio 2009, allegate al presente documento (all. 3).

l'intervento di una commissione mista – un percorso che specificamente impedisce il rimpatrio « assistito » del minore se preventivamente non vengono predisposti un piano individuale di intervento e di reintegrazione del minore stesso in Romania.

Con il decreto del Ministero dell'interno dell'8 ottobre 2008 è stato istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, con il compito di garantire una adeguata tutela di minori comunitari – particolarmente rumeni – presenti sul territorio italiano in assenza di riferimenti familiari e/o dichiarabili in stato di abbandono.

L'Organismo è responsabile, per parte italiana, anche dell'applicazione del citato Accordo italo-rumeno, per la protezione dei minori romeni, secondo cui i due Stati collaboreranno al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati o in condizioni di difficoltà presenti sul nostro territorio. Individuando come punti di contatto nazionale per i due Stati Parti l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati per l'Italia e l'Autorità nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo, costituita presso il Ministero del lavoro rumeno, il citato accordo mira a garantire il rientro assistito in patria dei minori privi di un ambiente familiare idoneo, prevedendo la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi italiani e quelli rumeni competenti in materia per assicurare l'adozione di misure di protezione e reintegrazione sociale di questi minori.

8.2. Il caso dei minori stranieri provenienti dall'Asia centrale.

Nel corso delle audizioni svolte la Commissione ha potuto approfondire la vicenda dei minori provenienti dall'Asia centrale (particolarmente afgani, iracheni e curdi), che arrivano nel nostro Paese attraverso i porti di Venezia, Bari, Brindisi, Ancona e Pescara, viaggiando in condizioni pericolose e spesso inumane, per scomparire successivamente e finire – come accertato in troppi casi – nei circuiti del lavoro irregolare, dell'accattonaggio o dello sfruttamento sessuale.

Si tratta di un grave fenomeno di immigrazione che transita prevalentemente attraverso la Grecia, di cui sono protagonisti per la maggior parte minori afgani, iracheni e curdi, i quali raggiungono il nostro Paese nascondendosi sotto i TIR, nei container, nelle celle frigorifere, o imbarcandosi sulle navi in partenza dalla Grecia, dove rimangono chiusi nelle stive senza cibo né acqua per ore, fino all'arrivo in uno dei porti italiani citati.

Questi adolescenti non sono il frutto di una mera emigrazione economica, ma fuggono dalla fame e dalle persecuzioni: hanno pertanto tutti i requisiti giuridici per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato, il diritto di accedere alle procedure per i richiedenti asilo e a tutta la protezione loro dovuta in quanto minori presso le autorità italiane. Ad essi tuttavia, per una serie di circostanze ancora poco chiare, di cui la Commissione ritiene necessario che si accertino quanto prima tutte le eventuali responsabilità (si veda in proposito anche l'esposto alla Procura della Repubblica del 18 novembre 2011), non è garantito l'accesso alle tutele di legge. La loro presenza resta

infatti del tutto sotterranea, non essendo in alcun modo visibile alle autorità italiane competenti per la vigilanza sui porti ed essendo volutamente ignorata, come sembra, dalle autorità greche al momento dell'imbarco.

Come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte statuito, i diritti di profughi e rifugiati non sono adeguatamente tutelati in Grecia, Paese considerato non sicuro anche ai fini della vigilanza sulle frontiere esterne dell'Unione europea, a cui invece è tenuto in quanto parte dell'Accordo di Schengen. Dalle risultanze dell'audizione svolta in Commissione (21), il trattamento riservato a questi minori che arrivano in Grecia dall'Asia centrale è inumano e degradante, in quanto le autorità greche non si fanno carico di dare loro accoglienza e tutela, favorendo surrettiziamente il loro imbarco verso altri territori o non dichiarando il loro stato di clandestinità una volta rilevata la presenza a bordo di una nave. La normativa nazionale e internazionale d'altro canto non consente nessun tipo di respingimento di minori dall'Italia o di riammissione degli stessi da parte della Grecia.

All'esito dell'indagine svolta la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che è assolutamente necessario che il Governo italiano richiami le Forze dell'ordine e le autorità portuali ad una attenta vigilanza per rilevare la presenza di eventuali minori imbarcati clandestinamente sulle navi greche; successivamente è indispensabile che i soggetti competenti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati dispongano a favore di essi tutta la protezione e le tutele richieste dal loro particolare status.

In particolare, gli auditi hanno sottolineato che potrebbe essere utile affiancare alle autorità portuali dei soggetti o degli organismi indipendenti (eventualmente anche espressione del terzo settore o del volontariato) per vigilare sull'attività di controllo volta a reprimere il traffico di persone a bordo di queste navi o certe prassi illegali di respingimento di minori da un porto all'altro.

Nel corso dell'audizione del Ministro dell'interno del 27 settembre 2011, la Commissione ha richiesto specifiche informazioni sull'attività della polizia di frontiera in relazione alla richiesta di protezione internazionale presentata da molti minori stranieri non accompagnati. A questo riguardo, il Ministro ha affermato che presso tutti i valichi di frontiera, come su tutto il territorio nazionale, è garantito ai minori non accompagnati il diritto di presentare la richiesta di protezione internazionale.

Già da anni, presso i valichi ove si registrano i maggiori flussi, in particolare i porti di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, è prevista la presenza di personale CIR (Consiglio italiano rifugiati) o di altri organismi competenti in materia di asilo (ACNUR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – e OIM), per fornire immediata assistenza a quanti intendano avvalersi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale). All'autorità di pubblica sicurezza competente sul territorio nazionale e alla polizia di frontiera non è consentita alcuna valutazione in merito alle istanze;

(21) V. audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII, del 19 luglio 2011.

pertanto, la polizia di frontiera che riceve l'istanza di protezione internazionale da parte del minore ne dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare e informa il Comitato per i minori stranieri, nonché il servizio centrale dello SPRAR, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del medesimo sistema di protezione (22).

9. Osservazioni e valutazioni della Commissione.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione in esito all'indagine svolta si differenziano in base alle distinte fasi dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a cui si riferiscono.

Per quanto attiene alla fase dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio e della prima accoglienza nei Centri per l'immigrazione, il primo punto che resta senza dubbio dolente riguarda l'obiettivo difficoltà che circonda l'esercizio del diritto d'asilo di questi minori non appena sbarcati in Italia. Le audizioni svolte dalla Commissione sul punto hanno rilevato delicati problemi di compatibilità del trattamento riservato a questi minori nei Centri per l'immigrazione con la normativa europea e internazionale. In questo ambito è necessario perciò prefiggersi la realizzazione di una seria politica di conciliazione fra esigenze di controllo dell'immigrazione e di rispetto dei diritti degli immigrati, in particolar modo se minori, che tenga conto di alcuni principi guida.

Le risultanze delle audizioni e della missione a Lampedusa svolte dalla Commissione hanno indotto la Commissione a fare proprie le conclusioni del 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia.

Nel Rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37), e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:

a. incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

b. assicurarsi che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

c. adottare, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

d. assicurarsi che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde all'interesse superiore del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo.

(22) Il Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione, con apposito decreto, stabilisce il numero dei posti di accoglienza del Sistema, una parte dei quali è specificamente destinata ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

Sul problema specifico del rimpatrio dei minori stranieri, la Commissione ha rilevato la necessità di richiamare specifiche linee-guida, che individuino nel rimpatrio del minore (sia pure assistito) una misura esclusivamente residuale.

In questo senso la Commissione ha inteso fare proprie le linee guida raccomandate per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori sia dal Comitato sui diritti dell'infanzia che dalla Rete europea dei Garanti dell'infanzia, secondo le quali il rimpatrio dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al « superiore interesse del minore », ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto e indiretto, tra cui: la possibilità che il minore incontri condizioni di violenza fisica o abusi, sia vittima di riduzione in schiavitù; le condizioni socio-economiche che il minore affronterà al rientro; la disponibilità di assistenza; il livello di integrazione sociale; il diritto a preservare la sua identità, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo; la necessità di assicurare continuità nell'istruzione del minore stesso.

Un secondo ordine di conclusioni, che pure si riconnette alla fase della prima accoglienza dei minori stranieri, concerne la garanzia dell'esercizio dei diritti inerenti lo *status* di minore attraverso l'applicazione di procedure certe per la sua identificazione come tale (*v. infra, proposta n. 2*).

È pertanto necessario, secondo la Commissione, che al minore straniero presente temporaneamente sul territorio italiano sia garantita, fin dal momento del suo ingresso, una identità certa, fondata sull'espletamento di una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri.

In alternativa al rilascio di un documento, sono state discusse in Commissione ipotesi concernenti la rilevazione delle impronte digitali, ma sul punto non si è raggiunta una posizione comune. Sulla questione delle procedure di identificazione tuttavia, la risoluzione sui minori stranieri non accompagnati approvata dalla Commissione il 21 aprile 2009 impegna il Governo « ad intraprendere idonee iniziative, per definire – anche attraverso l'elaborazione di linee guida – criteri standard e procedure omogenee per l'identificazione dei minori stessi, la loro presa in carico anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese » (23).

Per quanto invece concerne la fase cosiddetta della seconda accoglienza dei minori stranieri sul nostro territorio, che comprende il loro inserimento in una struttura di tipo familiare dopo il rilascio dai Centri dell'immigrazione e preliminarmente ad una successiva fase di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, l'indagine ha evidenziato alcuni nodi critici.

In primo luogo, sulla specifica questione delle modalità e dei costi della prima accoglienza di questi minori, gli esiti delle audizioni svolte dalla Commissione hanno condotto ad un duplice ordine di considerazioni:

a. il fatto che molte famiglie già affidatarie di minori (come risulta alla Commissione) sarebbero disponibili ad accogliere in affidato

(23) V. testo della risoluzione in Atti parlamentari della Camera, XVI legislatura, DOC XXIV-bis, n.1.

temporaneo anche minori stranieri non accompagnati suggerisce l'opportunità che gli organi competenti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati considerino anche altri percorsi di inserimento per i minori stranieri diversi da quelli attualmente previsti dalla legge;

b. nella fase dell'accoglienza e del successivo inserimento del minore nel tessuto sociale del nostro Paese è di cruciale importanza la congruità e l'efficacia dei provvedimenti di tutela adottati dal giudice minorile: per questo motivo è necessario verificare e garantire che i criteri utilizzati per l'adozione di tali provvedimenti siano omogenei su tutto il territorio nazionale (24).

In relazione all'accoglienza (prima e seconda fase) va segnalato come modello positivo il già citato Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall'ANCI in stretto coordinamento con il Comitato per i minori stranieri. Questo modello, nato con l'obiettivo di sperimentare un sistema nazionale, decentrato e in rete, che sostenga i comuni nelle attività di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, si è rivelato in grado di accrescere la protezione dei minori in questione, sostenendo i Comuni nella messa a punto di servizi specifici in base a linee guida operative condivise.

Il Programma, avviato nel 2008, ha contato su una rete di 32 comuni titolari di progetti, comprendendo anche grandi città metropolitane quali Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Catania e Bari e località situate in zone di frontiera, destinatarie di flussi significativi di minori stranieri non accompagnati (Como, Cremona, Venezia, Verona, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Firenze, Ancona, Macerata, Perugia, Teramo, Caserta, Brindisi, Lecce, Catanzaro, Reggio Calabria, Agrigento, Sciacca, Palma di Montechiaro, Caltagirone, Ragusa, Messina): complessivamente i comuni coinvolti sono distribuiti sul territorio di 14 regioni, 29 province e hanno visto il coinvolgimento di un'ampia rete territoriale locale. Al 31 dicembre nel Programma 2011 hanno trovato ospitalità oltre 2750 minori, sia presso strutture ad essi destinate sia presso famiglie italiane e straniere, per un totale di più di 160.000 giornate di accoglienza complessivamente erogate.

L'efficacia di questo modello deriva dalla capacità dei territori di attivare concreti percorsi di integrazione, attraverso strumenti quali l'affidamento familiare ed il sostegno all'inserimento socio-lavorativo, e dal fatto che è stata garantita grazie al coinvolgimento preventivo e consapevole dei servizi sociali locali, in direzione della sostenibilità sociale dell'accoglienza e della miglior integrazione possibile per i minori.

Tali attività, volte all'integrazione dei minori non accompagnati, hanno visto i comuni quali promotori di iniziative realizzate con il coinvolgimento dell'associazionismo più esperto e finalizzate all'accompagnamento dei minori verso l'autonomia sociale ed economica,

(24) In questo senso anche la risoluzione approvata (cit.).

anche dando loro la possibilità di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente o definitivamente in grado di fare.

Nonostante il successo del Programma, il suo finanziamento, concluso il 31 dicembre 2011, non è stato rinnovato.

Proposte conclusive elaborate dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Creazione di una vera e propria *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate, in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dal momento della prima accoglienza, al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti di questi soggetti.

2. Espletamento di una procedura certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento d'identità e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri, che si avvalga inoltre di tecnologie non invasive, utilizzate da personale specializzato, come il riconoscimento biometrico del minore straniero non accompagnato.

3. Promozione di collaborazioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di conoscere gli specifici motivi che li spingono a migrare nonché le situazioni socioeconomiche di partenza e per poter attivare risposte nei Paesi di emigrazione (adozioni a distanza, percorsi di migrazione accompagnata, mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine anche in vista di una eventuale opzione di ritorno nel proprio Paese, ecc.). Inoltre è altresì importante favorire una collaborazione a livello europeo per promuovere politiche a favore dei minori stranieri non accompagnati che attuino gli accordi internazionali, che siano coordinate tra i vari Paesi dell'Unione europea e diano risposte adeguate alle aspirazioni e ai diritti di scelta dei minori.

4. Trasformazione di parte dei sussidi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in particolare di quelli provenienti dalla Libia, in borse lavoro per minori ultrasedicenni. La borsa lavoro è uno strumento formativo che concerne un'esperienza di inserimento in un contesto lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale od occupazionale nell'accesso al mondo del lavoro. Non costituisce rapporto di lavoro ma prevede, di norma l'erogazione di somme a titolo di incentivazione o di rimborso spese. La normativa nazionale sulle borse lavoro prevede solo un indirizzo generale che configura questo istituto come uno strumento di macrointervento da parte di un soggetto pubblico promotore in favore di destinatari sufficientemente definiti. Esistono numerose normative regionali che si muovono nella stessa direzione. L'obiettivo concreto identificato da molte leggi regionali è l' »inserimento socio – lavorativo con borsa di formazione lavoro di minori e giovani adulti (15 – 21 anni) a rischio di devianza e criminalità ». La borsa lavoro si presenta quindi come uno strumento appropriato per avviare l'inserimento socio-lavorativo dei minori ultra-sedicenni (in particolare per quelli giunti dalla Libia con la caduta del regime di Gheddafi) che accompagni il loro affido, o in

ipotesi secondaria, che sostanzi il permesso loro concesso per motivi umanitari. A sei mesi dalla richiesta di asilo, anche il percorso di riconoscimento dello *status* di richiedente protezione internazionale non osta alla concessione della borsa lavoro. Questa soluzione avrebbe il doppio vantaggio di creare un percorso di inserimento socio-lavorativo per i minori, togliendoli dalla situazione di inattività forzata in cui in questo momento si trovano, e, se svolgono lavori, per esempio di carattere ambientale e di manutenzione del territorio, facendo percepire alle comunità in cui sono inserite la loro utilità sociale.

5. Rifinanziamento del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati gestito dall'ANCI. L'assegnazione di fondi specifici a sostegno dei costi dell'accoglienza sostenuti dai comuni e di risorse destinate al coordinamento e all'assistenza tecnica ai comuni coinvolti permetterebbe una valorizzazione ed un ampliamento di questa esperienza.

6. Attivazione di speciali procedure di adozione o di affidamento familiare, in collaborazione con le associazioni deputate e nel rispetto della normativa in materia, per i figli di quelle giovani donne o adolescenti che arrivino nel nostro Paese in stato di gravidanza, a seguito di violenze subite durante il percorso di emigrazione e che decidono di dare il figlio in adozione. Al contempo è necessario prevedere un sostegno di tipo psicologico e sociale (accoglienza presso case-famiglia, borse di studio e/o lavoro, ecc.) nei casi in cui le madri di questi bambini siano adolescenti e/o minorenni, al fine di sostenerle e offrire loro una prospettiva futura concreta per poter crescere il nascituro.

7. Attivazione di procedure di affidamento familiare temporaneo per i minori stranieri non accompagnati secondo le norme previste in materia dall'ordinamento.

8. Iniziative di formazione *ad hoc* per il personale (militare e non) impiegato presso i luoghi più strategici per i flussi migratori come porti e frontiere, in collaborazione con il personale delle ONG accreditate. Tale formazione deve prevedere la presa in carico del minore straniero non accompagnato, da parte del personale preposto, in base alle normative esistenti (diritto all'accoglienza da parte del minore, *status* di rifugiato per particolari nazionalità, divieto di respingimenti coatti, ecc.).

9. Attivazione di procedure di gare pubbliche per l'accreditamento delle comunità alloggio cui possono essere affidati i minori stranieri non accompagnati: tali procedure devono fissare requisiti oggettivi sia di carattere economico-gestionale che in termini di risorse umane. L'attività e gli standard di accoglienza e assistenza delle case stesse devono essere sottoposte a forme di controllo periodico. Inoltre all'interno delle case di accoglienza dove sono ospitati i minori stranieri dovranno essere attivati percorsi di reale integrazione tali da motivare il minore a non allontanarsene.

10. Creazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con le ONG accreditate, di percorsi di emigrazione assistiti per quei minori non accompagnati che transitano attraverso l'Italia manifestando l'intenzione di raggiungere altri paesi europei dove hanno residenza loro familiari. Opportuni controlli in tal senso eviterebbero a questi minori viaggi rischiosissimi e l'incertezza del futuro.

ALLEGATO 1

**COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 12 e
13 ottobre 2008 a Lampedusa.**

Una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, composta dalla Presidente Alessandra Mussolini e dall'onorevole Luisa Capitanio Santolini, ha svolto una missione a Lampedusa, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2008, per verificare le condizioni di prima accoglienza dei minori temporaneamente ospitati nel centro di accoglienza per gli immigrati, ubicato nell'isola, con particolare riguardo ai minori cosiddetti non accompagnati, cioè privi dei rispettivi genitori o parenti.

La delegazione della Commissione aveva interesse a verificare specificamente le condizioni in cui vengono accolti tali minori, prima di essere smistati e inviati nelle case-famiglia, particolarmente nel momento in cui – soprattutto se non accompagnati – rischiano di rimanere vittime di fenomeni di tratta di persone o sfruttamento e si trovano pertanto in una condizione di particolare vulnerabilità.

La rappresentanza della Commissione si è recata a Lampedusa con una delegazione della Presidenza del Consiglio, di cui facevano parte anche il Sottosegretario alla sanità, Ferruccio Fazio, e il Ministro della gioventù, Giorgia Meloni, in visita nel medesimo centro in quelle stesse date.

La missione è stata svolta con l'ausilio del Prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione, e del Prefetto Mario Morcone, capo dipartimento del Ministero dell'interno, responsabile in prima persona della gestione del Centro di soccorso e prima accoglienza per immigrati di Lampedusa.

In occasione della visita al centro, le Onorevoli Mussolini e Capitanio Santolini, hanno anzitutto constatato che le condizioni degli stranieri sbarcati in quei giorni nell'isola e accolti nel centro apparivano ancora piuttosto difficili, essendo le persone reduci da una lunga e disagiata traversata per mare ed essendo evidente un visibile sovraffollamento delle strutture e degli spazi disponibili. L'efficienza del personale di servizio presente, sia pure allo stremo delle forze in un impegno superiore alla disponibilità numerica delle persone, testimoniava comunque, come ha sottolineato anche la Presidente della Commissione, il pregevole sforzo che lo Stato italiano sta compiendo per assicurare un'adeguata e dignitosa accoglienza a tutti gli stranieri sbarcati sull'isola, motivo per cui i risultati, ottenuti spesso in condizione di grave difficoltà, sono stati giudicati largamente positivi.

La delegazione della Commissione ha constatato quindi che i minori presenti nel centro erano accolti ed ospitati all'interno di un edificio separato, con una parte riservata alle donne, ed assistiti nelle loro esigenze con tutta la cura necessaria.

Gli incontri svoltisi in loco fra la delegazione e le associazioni umanitarie che si occupano di migranti (*Save the Children*, OIM) hanno evidenziato poi alcuni nodi critici nell'accoglienza destinata ai minori. In particolare, è stato segnalato anzitutto come sia necessario separare, nell'ambito dei minori sbarcati, gli adolescenti dai minori di età inferiore ai quattordici anni, per evitare anche fenomeni di promiscuità: la maggiore parte dei minori accolti all'interno dei Centri di prima accoglienza infatti risultano essere nella maggioranza adolescenti e dunque con esigenze e necessità diverse dai neonati e dai bambini, che devono invece evidentemente restare presso le madri.

Le associazioni umanitarie hanno anche illustrato il drammatico percorso che conduce molte donne immigrate dai Paesi dell'Africa subsahariana (in particolare nigeriane) fino alle spiagge della Libia e di qui a Lampedusa, passando per durissime traversate del deserto e dolorose permanenze all'interno delle carceri libiche, dove spesso vengono — come sembra — stuprate intenzionalmente, per farle arrivare in Italia in condizioni di gravidanza (come è noto, infatti, le donne in stato di gravidanza non possono essere espulse dal territorio italiano).

I racconti delle associazioni, che assistono materialmente e psicologicamente queste donne sin dal momento del loro sbarco a Lampedusa, hanno inoltre fornito un preoccupante quadro di sfruttamento della prostituzione (per lo più minorile), che origina in Paesi come la Nigeria e il Sudan ed è gestito da una vasta rete di criminalità organizzata con connivenze internazionali, anche all'interno di Paesi che dichiarano di farsi carico di questi migranti all'interno di presunte strutture carcerarie.

Sempre le associazioni umanitarie hanno poi posto l'accento sulla necessità di seguire attentamente il percorso dei minori stranieri non accompagnati sin dal loro arrivo sull'isola, fino al loro affidamento ad una casa famiglia, da cui scompaiono spesso senza lasciare traccia per avviarsi ai mercati della prostituzione o dello sfruttamento del lavoro minorile. È infatti emerso con tutta evidenza il fatto specifico che molti dei minori adolescenti che sbarcano a Lampedusa (soprattutto le ragazze nigeriane) hanno già con sé il riferimento di un presunto parente o conoscente che dovrebbe prendersi cura di loro, ma che troppo spesso rappresenta invece il *trait d'union* fra le organizzazioni della tratta di persone con base nel loro Paese d'origine e gli sfruttatori che operano già sul territorio italiano.

ALLEGATO 2

**COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 16-17
luglio 2009 a Bucarest, Romania.**

Una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, guidata dalla Presidente, On. Alessandra Mussolini, e composta dalle deputate Luisa Capitanio Santolini e Amalia Schirru, nonché dalla senatrice Giuliana Carlino, si è recata in missione a Bucarest il 16 e il 17 luglio 2009, per incontrare rappresentanti istituzionali rumeni e le autorità competenti per la tutela dell'infanzia, al fine di rafforzare i rapporti bilaterali sul fronte delle adozioni internazionali e per approfondire la condizione dei minori presenti in territorio rumeno, con particolare riguardo a quelli rimpatriati dall'Italia a seguito di dichiarazione dello stato di abbandono.

La Commissione infatti aveva precedentemente affrontato nel corso di alcune audizioni la problematica relativa alla condizione dei minori comunitari non accompagnati, presenti sul territorio italiano, di cui la maggioranza provenienti dalla Romania. Era inoltre specifico interesse della delegazione della Commissione approfondire alcune questioni relative al pregresso blocco delle adozioni di minori provenienti dalla Romania (blocco operante sin dal 2001), che interessava allo stato ancora alcune famiglie italiane, nonché la particolare situazione di un minore rumeno recentemente rimpatriato dall'Italia in Romania (il bambino Gratian Gruia), a seguito degli abusi subiti da una parte della sua famiglia residente in Italia.

Nel corso della missione la delegazione della Commissione ha incontrato: il Presidente della Commissione lavoro e protezione sociale della Camera dei deputati rumena, Victor Paul Dobre; il Segretario di Stato del Ministero della giustizia, Rodica Constantinovici; il Segretario di Stato Ileana Savu, capo dell'Autorità nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo; il Segretario di Stato Bogdan Panait, responsabile per l'Ufficio romeno per le adozioni.

Nel corso degli incontri sono stati anzitutto sottolineati gli ottimi rapporti bilaterali intercorrenti fra Italia e Romania sul fronte delle adozioni e della collaborazione in materia di tutela dell'infanzia, oltre che nel più generale ambito della cooperazione parlamentare. Sono poi stati specificamente trattati alcuni consistenti gruppi di tematiche in materia di infanzia abbandonata e rapporti bilaterali in tema di adozioni.

Un primo oggetto dei colloqui ha riguardato la necessità di superare da parte rumena il pesante retaggio del regime di Ceausescu in materia di infanzia abbandonata, nonché i problemi sociali connessi alla gestione dei forti flussi di cittadini rumeni verso l'esterno

della Romania, con le sue ricadute in tema di tutela dell'infanzia e di politiche della famiglia. Il regime comunista infatti, attuando una forzosa politica di natalità, aveva favorito nel passato l'insorgere di gravi problematiche relative a bambini abbandonati, orfani sieropositivi, disadattati fisici e mentali, divenuti famosi in Europa con le immagini di generazioni di minori cresciuti nel sistema fognario di Bucarest. Queste problematiche sono state aggravate dall'aumento dei flussi migratori di uscita dalla Romania, che ha visto molte madri emigrare in Italia, Spagna e Francia, lasciando i propri figli in patria in frequenti condizioni di semiabbandono e in assenza di una efficace rete di protezione e di assistenza sociale.

Su questo fronte, uno dei più rilevanti problemi che le autorità rumene hanno tentato di porre in luce di fronte alla delegazione della Commissione si riferisce all'esistenza di una immagine fortemente negativa della Romania all'estero e in Unione europea per quanto riguarda la gestione dell'infanzia e delle politiche per la famiglia. Poiché restano indiscussi i dati relativi all'infanzia rumena abbandonata, che risultano elevati, nonché l'insufficienza della rete dell'assistenza cosiddetta maternale, gli interlocutori rumeni della delegazione, pur riferendo alcuni segnali di novità derivanti da un positivo progetto di legge di riforma delle adozioni e dalla centralizzazione della tutela dell'infanzia in capo ad un'unica Autorità nazionale, non sono riuscite a fugare alcune consistenti perplessità sull'efficienza del sistema di accoglienza maternale e sociale di queste fasce disadattate, oltre che sulla congruità e sulla dignità delle strutture degli orfanotrofi.

In particolare, il sistema rumeno di tutela dell'infanzia e della maternità è stato efficacemente illustrato dai rappresentanti delle istituzioni rumene: esso si fonda su una rete di assistenza decentrata a livello provinciale e locale, basato sulla collaborazione fra i servizi sociali, che però fa capo all'Autorità nazionale per la tutela dell'infanzia. La delegazione ha espresso il proprio apprezzamento per la centralizzazione della tutela dell'infanzia in capo ad un'autorità unica di livello nazionale.

In relazione allo stallo delle adozioni internazionali, i colloqui svolti hanno evidenziato come nel corso degli anni che hanno preceduto e seguito il suo ingresso in Unione europea, la Romania abbia subito alterne pressioni internazionali e bilaterali, volte ora a spingere verso un blocco o un restringimento delle norme in materia di adozione, ora verso un loro allentamento, in relazione al momento politico contingente. Di fronte al sospetto che la Romania non impieghi i mezzi necessari per garantire un'adeguata assistenza ai bambini abbandonati, che non possono più essere adottati all'estero, gli interlocutori incontrati dalla delegazione non hanno negato l'esistenza di alcune criticità relative alla condizione dell'infanzia abbandonata sul territorio rumeno, ma hanno assicurato che la domanda interna di adozioni in Romania è in continuo aumento, risultando largamente superiore al numero dei bambini rumeni dichiarati adottabili (contrariamente invece a quanto appurato dalla Commissione nell'ambito di alcune specifiche audizioni svolte in Italia).

Sul fronte dell'assistenza ai minori rumeni rimpatriati dall'Italia, la delegazione ha avuto assicurazione dalla controparte rumena che esistono in Romania specifici programmi individuali di reinserimento

psicologico e culturale di questi bambini attraverso lo specifico supporto degli assistenti sociali e sotto la supervisione dell'Autorità nazionale per l'infanzia. In questo ambito, in particolare la Presidente della Commissione ha posto l'accento sulla necessità di intensificare i rapporti fra le omologhe commissioni parlamentari di Italia e Romania per superare i problemi legati al rimpatrio dei minori rumeni e al blocco delle adozioni.

Nel corso della visita, la delegazione ha potuto infine visitare un orfanotrofio situato nel centro di Bucarest: pur trattandosi di una struttura ben gestita e adeguata alle esigenze dei minori ospitati, è emerso in modo piuttosto evidente che la grande maggioranza di minori abbandonati appartiene all'etnia Rom, a conferma di un consistente problema di emarginazione e discriminazione sociale che le autorità rumene non hanno evidentemente ritenuto di menzionare nel corso degli incontri svolti con la delegazione.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Esame C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	17
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. Emendamenti C. 5049 Governo, approvato dal Senato	24
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
<i>ALLEGATO (Emendamenti del relatore)</i>	29
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta	28
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
--	----

AVVERTENZA	28
------------------	----

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano in merito all'esame delle proposte di legge C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro recanti disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari	32
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	32
--	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> sulla situazione dei diritti umani in Libia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
--	----

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di brigata Giuseppe Zafarana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
--	----

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	36
------------------------------	----

Comunicazione del Presidente	36
------------------------------------	----

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	36
--	----

Sui lavori della Commissione	39
------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	46
--	----

SEDE REFERENTE:

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica. C. 4055 Golfo ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	49
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. C. 5049 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione - Nulla osta</i>)	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, Pasquale Natuzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	54

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta</i>)	55
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta</i>)	58
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	61
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.	
Seguito dell'audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	71

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, dottor Paolo Peluffo, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	71
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Milano il 12 marzo 2012	72
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del Presidente sulla missione a Milano del 12 marzo 2012</i>) .	80

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	83
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	73
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	73
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti i concorsi pubblici e l'assunzione dei vincitori di concorso, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278 ed abbinate-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizioni informali di rappresentanti dell'ARPA Liguria, dell'ARPA Campania e dell'ARPA Calabria	85

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Federcasa, della Federazione Italiana Agenti Immobiliari (FIAIP) e di Confedilizia sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione	85
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato regionale per l'abolizione delle barriere architettoniche (C.R.A.B.A.) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4573 Motta, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche »	85
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ericsson Telecomunicazioni SpA, ingegner Nunzio Mirtillo, sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	92
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione del Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ingegner Walter Lupi, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	92
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	97
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110

5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	111
SEDE REFERENTE:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A (Seguito dell'esame e rinvio)	98
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	113
Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (Seguito dell'esame e rinvio)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	102
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	117
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	105
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	107
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	118
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Nuovo testo unificato C. 953 Aprea e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	119
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (Esame e rinvio)	122
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli (Esame e rinvio)	124
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari.	
Audizione di padre Massimo Rastrelli s.j., di monsignor Alberto D'Urso, del dottor Francesco Tolotti, del dottor Riccardo Zerbetto, della dottoressa Stefania Pirazzo e del professor Maurizio Fiasco, esperti della materia (Svolgimento e conclusione)	125
AVVERTENZA	126
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	127
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	130

RISOLUZIONI:

7-00812 Paolo Russo: Iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00168</i>)	130
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	137
7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	131

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 3869 Rosato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti	139
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 278 e abb./A (<i>Esame e rinvio</i>) .	144

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	145
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. S. 3184 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	157
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	158
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
ERRATA CORRIGE	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	165
Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno	165
Sui lavori della Commissione	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione di rappresentanti delle Associazioni « Genitori Negati », « Figli Liberi » e « Figli Negati » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	167
Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	167
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 12 e 13 ottobre 2008 a Lampedusa</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione il 16-17 luglio 2009 a Bucarest, Romania</i>)	191

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 27 marzo 2012. – Presidenza del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 14.10.

Luigi VITALI, *presidente*, comunica che la dottoressa Gabriella Battaini Dragoni è stata ufficialmente candidata dal Ministero degli Affari Esteri a Vice Segretario Generale Aggiunto del Consiglio d'Europa. È stata così accolta la richiesta formulata in modo unanime dalla Delegazione. Il Ministro degli affari esteri ha altresì espresso la sua disponibilità ad intervenire a Strasburgo durante la Sessione parlamentare di giugno. Informa inoltre che l'ambasciata russa ha avviato contatti per organizzare la visita a Roma del nuovo Capo della delegazione russa presso il Consiglio d'Europa, Alexey Pushkov: la data proposta è mercoledì 18 aprile. Si tratta di stabilire le modalità dell'incontro.

È altresì prevista la visita a Roma del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, il 3 e 4 maggio 2012; anche in

questo caso si dovranno definire le modalità organizzative, così da assicurare le necessarie presenze.

È infine possibile un incontro con una delegazione ucraina il prossimo 19 aprile, sul tema della « lotta alla corruzione, esperienze a confronto Italia-Ucraina ». Tale incontro potrà dare l'occasione di parlare nuovamente della ben nota vicenda dell'incarcerazione del leader politico Julia Tymochenko, accusata appunto di presunti casi di corruzione con l'auspicio che si possa giungere quanto prima ad una soluzione positiva del caso.

Propone in conclusione di svolgere l'incontro con il Capo della delegazione russa Alexey Pushkov Mercoledì 18 aprile 2012 e con il Presidente della Corte europea dei diritti dell'Uomo, Sir Nicolas Bratza, Giovedì 3 maggio 2012.

La delegazione concorda.

Luigi VITALI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 14.30.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 11,20



16SMC0006340